

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXVII
n. 18

RELAZIONE

CONCERNENTE L'ESITO DELLE VERIFICHE
DEGLI EFFETTI SUL PIANO OCCUPAZIONALE
DEGLI INTERVENTI ATTUATI A CARICO DEL
FONDO A GESTIONE BILATERALE PER LA
RIORGANIZZAZIONE E IL RISANAMENTO
DELLA SOCIETÀ FERROVIE DELLO STATO SPA

(Anno 2013)

*(Articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

(BOSCHI)


—————
Comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 2015
—————

Comitato Amministratore
**Fondo per il perseguimento di politiche attive
delle Società del Gruppo FS**
istituito ex Legge 27 dicembre 1997, n.449
c/o INPS
via Ciro il Grande n.21
000144 ROMA

DN-2



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto
intermodale
Direzione Generale del trasporto ferroviario
Via Caraci n.36
00157 ROMA



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Via IV Novembre, 119/a
00187 ROMA

e, p.c.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Ammortizzatori Sociali
Via Fornovo n.8
00192 ROMA

Raccomandata a.r.

Oggetto: **Trasmissione deliberazioni.**

Allegati: n. 8

Si trasmette, ai sensi dell'art. 59, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449, copia conforme all'originale della deliberazione assunta da codesto Comitato nella seduta del 30 maggio 2014, così come di seguito indicato:

- Del n. 173 del 30.05.2014 – Avvio della richiesta di modifica dello Statuto della Fondazione in ordine all'Accordo del 24 giugno 2013 per l'erogazione delle prestazioni solidaristiche straordinarie e approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2013.

Si trasmettono altresì, per opportuna conoscenza:


- Del. n. 3 del 23.01.2013 – Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo;

*Dr. Maggi
12/11
2014 B*

- Del. n. 4 del 23.01.2013 – D.M. 01.06.2012. Permanenza nel Fondo di solidarietà sino al sessantaduesimo anno di età e superamento dei limiti di durata massima per i dipendenti del Gruppo FS;
- Del. n. 6 del 28.02.2013 – Art. 24, comma 10, Legge 214/2011 – Riduzione percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni per i dipendenti del Gruppo FS;
- Del. n. 7 del 05.04.2013 – Prolungamento della prestazione straordinaria oltre il previsto limite massimo di permanenza nel Fondo (48 mesi) per i lavoratori del Gruppo FS già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011;
- Del. n. 8 del 05.04.2013 – Prolungamento del periodo di validità della delibera n. 10 del 19.09.2012;
- Del. n. 9 del 05.04.2013 – Prolungamento del periodo di validità della delibera n. 12 del 19.09.2012;
- Del. n. 20 del 26.09.2013 – Ratifica dell'Accordo 24.06.2013 relativo al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" e dell'Accordo 30.07.2013 di integrazione e modifica dell'Accordo relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane 15 maggio 2009.

Cordiali saluti

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fav', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL
REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL
GRUPPO FS**

Delliberazione n. **173** --

Oggetto: avvio della richiesta di modifica dello Statuto della Fondazione in ordine all'Accordo del 24 giugno 2013 per l'erogazione delle prestazioni solidaristiche straordinarie e approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2013

**IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI
POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER
IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS**

Seduta del 30 maggio 2014

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali, avente per oggetto l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. (di seguito "Fondo") nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo;

- **Visti** gli Accordi del 15.05.2009 tra le parti istitutive del Fondo che hanno modificato l'accordo istitutivo dello stesso ed hanno rimodulato le procedure amministrative per la gestione delle prestazioni del Fondo;
- **Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.i., con cui sono stati recepiti gli Accordi del 15.05.2009 ed è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo;
- **Viste** le finalità del Fondo di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Considerato** che a seguito dell'attribuzione del codice fiscale 97626760587, avvenuta in data 22.11.2010 con atto dell'Agenzia delle Entrate e alla luce del conforme nulla osta formalizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per il Trasporto Ferroviario con nota prot. 90557 dell'11.11.2010, la prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo, in data 02.08.2011 ha riconosciuto la personalità giuridica del Fondo, avente natura di Fondazione ed il cui Statuto Regolamentare viene individuato negli accordi del 15.05.2009, iscrivendolo al n. 816 del registro delle persone giuridiche;
- **Visto** l'art. 3, comma 45, della legge 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, che ha previsto l'adeguamento della disciplina del Fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 alle norme previste dalla stessa legge 92/2012, con accordo collettivo da stipularsi entro il 31 ottobre 2013;
- **Visto** il comma 47, lett. d), del citato art. 3 della legge n. 92/2012 che ha previsto inoltre l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Visto** l'art. 9 ("Fondo di sostegno del Reddito") del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 nel quale le parti hanno individuato nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS, istituito con l'accordo nazionale 15.05.2009, uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali ed hanno previsto, a fronte di modifiche legislative che interessino la costituzione ed il funzionamento del Fondo, di incontrarsi per definire le modifiche necessarie agli accordi citati;


- **Considerata** la delibera n. 20 del 26 settembre 2013 con cui il Comitato Amministratore ha ratificato:
 - l'accordo del 24 giugno 2013 con cui le parti istitutive del Fondo hanno convenuto di destinare, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo citato, il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio del Fondo al 31.12.2012 alle "prestazioni solidaristiche straordinarie", individuate come una declinazione delle prestazioni straordinarie di cui allo Statuto Regolamentare del Fondo;
 - l'accordo del 30 luglio 2013 con cui le parti istitutive del Fondo, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 3, della legge n. 92/2012, hanno adeguato il quadro regolamentare in materia di "perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione" alle previsioni della sopracitata legge n. 92/2012, al mutato contesto delle relazioni industriali e alla nuova articolazione societaria ed organizzativa del Gruppo FS;
- **Vista** la nota prot. 40/0009312 del 12.03.2014 del Ministero del Lavoro con la quale, in relazione all'erogazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico del Fondo ex art. 59, comma 6 delle Legge n. 449/1997, è stata prevista la possibilità di procedere alla deliberazione da parte di questo Comitato Amministratore di tutti gli accordi sottoscritti a livello territoriale entro il 31 gennaio 2013, ovvero del prolungamento del periodo di validità degli accordi territoriali sottoscritti entro il 31 dicembre 2013 e già deliberati da questo Comitato amministratore entro il predetto termine, nonché degli ulteriori adempimenti relativi all'attività del Fondo nell'anno 2013;
- **Vista** la relazione allegata alla presente delibera che costituisce parte integrante della stessa;

D E L I B E R A


1. di dare mandato al Presidente del Comitato Amministratore del Fondo in carica al 31.12.2013 di effettuare le verifiche, nei rapporti con il Notalo e con l'Autorità governativa, al fine di apportare le modifiche statutarie di cui alla relazione richiamata nelle premesse e allegata alla presente deliberazione, ovvero i diversi termini concreti, riportando al Comitato Amministratore l'esito delle attività svolte ai fini della richiesta all'autorità governativa di competenza dell'iscrizione presso il registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 361/2000, della modifica dello Statuto Regolamentare della Fondazione secondo le previsioni di cui all'Accordo del 24 giugno 2013;
2. nelle more dell'avvenuta iscrizione di cui al punto 1, di approvare il bilancio consuntivo per l'anno 2013 per il Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale

delle Società del Gruppo FS, predisposto anche in coerenza con le modifiche apportate allo Statuto Regolamentare dall'Accordo del 24.06.2013, e di trasmetterlo, per i successivi adempimenti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché, per conoscenza, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2013

Bilancio ai 31.12.2013

- Stato Patrimoniale
- Rendiconto Gestionale
- Nota Integrativa
- Relazione di Missione

Allegati

- Riepilogo quota capitale e quota interessi v/Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione parte ordinaria dal 01/01/2013 al 30/06/2013 (ante accordo 24/06/2013), dal 01/07/2013 al 31/12/2013 (post accordo 24/06/2013) ed E/C scalari di ciascuna società
- Riepilogo contributi ed assegni straordinari erogati nell'esercizio 2013 dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Consistenze personale Fondo a Sostegno del Reddito società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane al 31/12/2013
- Riepilogo crediti per contributi ed assegni straordinari al 31/12/2013 società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Riepilogo quota capitale e quota interessi Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie ed E/C scalare dal 01/07/2013 al 31/12/2013 della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Roma, 07/04/2014

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	Importi in euro		
	31.12.2013	31.12.2012	Variazioni
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTO QUOTE	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. RIMANENZE	0	0	0
II. CREDITI			
1) Verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte ordinaria			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	6.544.499	130.866.226	(124.321.727)
	<u>6.544.499</u>	<u>130.866.226</u>	<u>(124.321.727)</u>
2) Verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte straordinaria			
- esigibili entro l'esercizio successivo	122.347.898	68.243.586	54.104.412
- esigibili oltre l'esercizio successivo	138.909.809	51.338.735	87.571.074
	<u>261.257.607</u>	<u>119.582.321</u>	<u>141.675.486</u>
1) Verso FS Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	124.345.481	0	124.345.481
	<u>124.345.481</u>	<u>0</u>	<u>124.345.481</u>
Totale II	392.147.787	250.448.547	141.699.240
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0	0
Totale C) Attivo circolante	392.147.787	250.448.547	141.699.240
D) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	392.147.787	250.448.547	141.699.240

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		importi in euro		
		31.12.2013	31.12.2012	Variazione
A)	PATRIMONIO NETTO			
I.	FONDO DI DOTAZIONE PARTE ORDINARIA			
1)	Risultato gestionale esercizio in corso	7.570	299.454	(291.884)
2)	Risultato gestionale da esercizi precedenti	0	30.565.875	(30.565.875)
3)	Dotazione iniziale	6.536.929	100.000.897	(93.463.968)
	Totale I	6.544.499	130.866.226	(124.321.727)
II.	FONDO DI DOTAZIONE PARTE STRAORDINARIA	201.257.807	119.582.321	141.675.486
III.	FONDO DI DOTAZIONE PRESTAZIONI SOLIDARISTICHE STRAORDINARIE			
1)	Risultato gestionale esercizio in corso	16.184	0	16.184
2)	Risultato gestionale da esercizi precedenti	0	0	0
3)	Dotazione iniziale	124.329.297	0	124.329.297
	Totale III	124.345.481	0	124.345.481
	Totale A) Patrimonio Netto	392.147.787	250.448.547	141.699.240
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
	Totale B) Fondi per rischi e oneri			
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D)	DEBITI	0	0	0
E)	RATEI E RISCONTI	0	0	0
	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	392.147.787	250.448.547	141.699.240

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

RENDICONTO GESTIONALE

Importi in euro

ONERI				PROVENTI			
	31.12.2013	31.12.2012	Variazioni		31.12.2013	31.12.2012	Variazioni
1) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0	0	0	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0	0	0
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0	0	0	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0	0	0
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0	0	0	3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0	0	0
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0	0	0	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	23.754	299.454	(275.700)
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0	5) ALTRI PROVENTI	0	0	0
6) ALTRI ONERI	0	0	0				
7) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0	0	0				
TOTALE ONERI	0	0	0	TOTALE PROVENTI	23.754	299.454	(275.700)
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (Utile)	23.754	299.454	(275.700)	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO (Perdita)			

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

1. Attività

L'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27/12/1997 n. 449, ha previsto misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

L'accordo stipulato il 21/05/1998 tra le Ferrovie dello Stato Italiane SpA e le Organizzazioni Sindacali, recepito con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, ha istituito il *Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato Italiane SpA*, con gestione separata presso il Fondo Pensioni del personale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

L'art. 6 del predetto accordo del 21 maggio 1998, prevedeva che il Fondo fosse alimentato da un contributo ordinario commisurato all'0,75% (0,60% a carico della società e 0,15% a carico dei singoli lavoratori) della massa retributiva, costituita dal totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato. Dal 1.1.2002 il contributo è stato ridotto dallo 0,75% allo 0,25% (0,20% carico della società e 0,05% carico dei singoli lavoratori).

Successivamente, con l'accordo del 23 giugno 2005, la suddetta contribuzione al fondo è stata sospesa con decorrenza dal 1 luglio 2005 e pertanto, a decorrere dal terzo trimestre del 2005, sono stati contabilizzati a bilancio solo gli interessi maturati sul fondo già accantonato.

In data 15 maggio 2009 il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un accordo per la rimodulazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie erogabili dal Fondo, e per la sua gestione. L'accordo, recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ha novato la regolamentazione del Fondo prevedendo tra l'altro il trasferimento della gestione all'INPS.

Con il citato accordo è stata, tra l'altro, rimodulata la misura del contributo ordinario annuo, pari allo 0,50%, di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti. L'accordo programmatico del 15 maggio 2009 ha, peraltro, confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, considerando adeguate le risorse già accantonate alla data dell'accordo per fronteggiare eventuali interventi ordinari a carico del Fondo.

Il citato DM ha anche rinnovato e nominato il Comitato Amministratore del Fondo deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 5 del predetto accordo del 15 maggio 2009, a predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio consuntivo annuale di gestione corredato dalla relativa relazione di accompagnamento e a deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

In data 25 giugno 2010 è stata stipulata una convenzione tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con la quale sono state stabilite le modalità per l'erogazione da parte dell'INPS delle prestazioni previste a carico del Fondo dal citato accordo del 15 maggio 2009.

Al Fondo in data 30 novembre 2010 è stato attribuito il Codice Fiscale e, con atto sottoscritto il 2 agosto 2011 dal Prefetto di Roma, è stato iscritto come fondazione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura.

L'Inps, con Circolare n. 78 del 6 giugno 2011 ha fornito il quadro normativo e le istruzioni relative alla liquidazione degli assegni straordinari a carico del Fondo a Sostegno del Reddito del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed è stato avviato il processo di liquidazione degli assegni straordinari relativi alle domande presentate alle sedi INPS competenti.

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

Con delibera del 26 settembre 2013 il Comitato Amministratore del Fondo ha ratificato gli Accordi del 24 giugno 2013 e del 30 luglio 2013 tra il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali.

In particolare, con l'accordo del 24 giugno 2013 relativo al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" le parti hanno convenuto di destinare - a decorrere dalla data di stipula dell'accordo - il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio al 31/12/2012 ad una speciale finalità solidaristica denominata "Fondo per prestazioni solidaristiche" ed hanno confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, la cui quota residua a seguito del trasferimento di cui sopra è stata ripartita pro - quota tra le società Ferrovie dello Stato Italiane, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani, Italcertifer in rapporto alla consistenza di personale occupato a tempo indeterminato nella suddette società al 31/12/2012.

La gestione è curata da Ferservizi con contabilità separata nell'ambito del Fondo attraverso l'utilizzo di appositi conti dedicati.

Con l'accordo del 30 luglio 2013, relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 15 maggio 2009, le parti hanno modificato ed integrato l'Accordo istitutivo del Fondo adeguando la disciplina del citato Fondo al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali ed alla nuova articolazione societaria - organizzativa del Gruppo FS, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

Il Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo istitutivo come modificato in data 30 luglio 2013, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL della Mobilità / Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, nonché delle società del Gruppo FS che aderiranno al CCNL della Mobilità / Area contrattuale Attività Ferroviarie e stipuleranno appositi accordi aziendali di 2° livello che (nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, in coerenza con le finalità previste dall'art. 3, commi 4 e 11 della legge 28/06/2012, n.92):

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione;
- c) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto di a pensionamento di vecchiaia o anticipato, entro il periodo definito dall'accordo comunque non superiore a 60 mesi.

Il Fondo secondo quanto previsto dall'art. 6, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 3 provvede:

in via ordinaria:

- a) al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34, L. n. 92/2012;
- b) al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time coerenti con le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 33, L. n. 92/2012;

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

In via straordinaria:

- c) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirla nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ed al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 34 della legge 28/06/2012, n. 92.

Nell'esercizio in corso il Comitato Amministratore del Fondo con proprie delibere ha autorizzato l'attivazione di n. 3.471 interventi straordinari (di cui 1.748 RFI, 1.569 Trenitalia, 115 Ferservizi e 39 FS) e gli ingressi effettivi al Fondo, riferiti sia a delibere dell'anno in corso che a quelle di anni precedenti, sono stati n. 1.763 (di cui 692 RFI, 939 Trenitalia, 112 Ferservizi e 20 FS).

Si evidenzia che la provvista fondi erogata nell'anno 2013 dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane all'INPS per le prestazioni straordinarie, al netto di eventuali riaccrediti ricevuti, è stata di circa euro 56.205.337 e la contribuzione correlata a carico delle suddette società è stata di circa euro 16.695.255, riferito a ciascuna società si rimanda alla Tabella 3. Inoltre, la provvista fondi erogata all'INPS nel mese di dicembre 2013 è relativa ad un totale di 1.578 ex dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il dettaglio riferito a ciascuna società si rimanda alla Tabella 4.

Al 31 dicembre 2013 il credito totale per assegni straordinari e contributi è di circa euro 261.257.807 con un incremento di euro 141.675.486 rispetto al precedente esercizio; per il dettaglio riferito a ciascuna società si rimanda alla Tabella 5.

La società Ferservizi anche nell'esercizio 2013 ha svolto i servizi relativi alla "Gestione delle Attività Amministrative e Contabili" del Fondo a Sostegno del Reddito.

L'allegato bilancio consuntivo annuale di gestione si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa e Relazione di Missione.

Al riguardo, si precisa che il presente documento ha lo scopo di dare evidenza al Comitato Amministratore del Fondo della gestione dell'esercizio 2013. Gli schemi utilizzati sono quelli predisposti dalla "Commissione aziende non profit".

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

2. Commento alle voci di Bilancio

2.1 STATO PATRIMONIALE

2.1.1 ATTIVO CIRCOLANTE

2.1.1.1 Crediti verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte ordinaria

La voce pari ad euro 6.544.499 è la parte del credito "Fondo dotazione parte ordinaria" ex accordo del 15/05/2009 che residua verso le società del gruppo FS Italiane dopo il trasferimento del 95% (pari a euro 124.329.297) - sulla base di quanto previsto dall'accordo del 24 giugno 2013 - alla voce crediti verso FS "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie".

La voce è così composta:

Società Gruppo FS Italiane	Saldo al 31/12/2012 (Fondo ex Accordo 15/05/2009)	Interessi 01/01 - 30/06	Totale al 30/06/2013 (cfr. tabella 3)	Nuova ripartizione 01/07/2013	Interessi 01/07 - 31/12/2013	Saldo al 31/12/2013 (cfr. tabella 4)
RFI	80.524.065	4.134	80.528.198	2.714.326	353	2.714.679
Trenitalia	48.183.963	2.473	48.186.436	3.496.469	455	3.496.924
FS	449.513	23	449.536	45.848	6	45.854
Ferservizi	731.482	38	731.519	166.325	22	166.347
Italferr	977.205	50	977.255	114.923	15	114.938
FS Sistemi Urbani	0	0	0	2.828	0	2.828
Italcertifer	0	0	0	2.929	0	2.929
TOTALE	130.866.226	6.718	130.872.944	6.543.647	852	6.544.499

Per il dettaglio con gli e/c scalari per singola società si rimanda alle Tabelle 1 e 2.

2.1.1.2 Crediti verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte straordinaria

La voce pari ad euro 261.257.807 è riferibile al credito verso le società del Gruppo FS per contributi ed assegni straordinari.

La voce è così composta:

- credito per contributi ed assegni straordinari esigibili entro l'esercizio successivo pari ad euro 122.347.998;
- credito per contributi ed assegni straordinari esigibili oltre l'esercizio successivo pari ad euro 138.909.809.

Per il dettaglio per singola società si rimanda alla Tabella 5.

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

2.1.1.3 Crediti verso Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione per prestazioni solidaristiche straordinarie

La voce pari ad euro 124.345.481 si è costituita nel corso dell'anno con il trasferimento del 95% delle risorse economiche del Fondo di dotazione parte ordinaria (euro 124.329.297) e gli interessi maturati nel periodo 01/07/2013 - 31/12/2013 (euro 16.184).

Per il dettaglio con l'e/c scalare si rimanda alla Tabella 6.

2.1.2 PATRIMONIO NETTO

2.1.2.1 Fondo di dotazione parte ordinaria

La voce pari ad euro 6.544.499 accoglie:

- il fondo di dotazione pari ad euro 6.536.929 delle società del gruppo FS Italiane;
- il risultato gestionale dell'esercizio in corso pari ad euro 7.570 relativo agli interessi maturati nel corso del 2013.

2.1.2.2 Fondo di dotazione parte straordinaria

La posta pari ad euro 261.257.807 al 31/12/2013 accoglie gli assegni straordinari e la contribuzione correlata per i dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che hanno aderito al Fondo ed è riferibile al periodo di permanenza nello stesso.

2.1.2.3 Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie

La voce pari ad euro 124.345.481 accoglie:

- il fondo di dotazione pari ad euro 124.329.297 della società Ferrovie dello Stato Italiane;
- il risultato gestionale dell'esercizio in corso pari ad euro 16.184 relativo agli interessi maturati nel secondo semestre del 2013.

2.2 RENDICONTO GESTIONALE

2.2.1 Proventi finanziari e patrimoniali

La posta pari ad euro 23.754 accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2013. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

Al riguardo, si evidenzia che la riduzione della voce è dovuta alla significativa diminuzione del tasso d'interesse (0,018 % tasso medio del 2013).

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 1
In euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE****RIEPILOGO GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO DI DOTAZIONE PARTE ORDINARIA**

Situazione al 30 giugno 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota interessi *	TOTALE
RFI	60.126.833,88	20.401.364,31	80.528.198,19
TRENITALIA	38.130.584,83	10.055.851,32	48.186.436,15
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	359.126,32	90.409,53	449.535,85
FERSERVIZI	600.624,59	130.894,51	731.519,10
ITALFERR	783.727,43	193.527,24	977.254,67
	100.000.897,05	30.872.046,91	130.872.943,96

* cfr. e/c scalari per singola società

Roma, 07 Aprile 2014

RFI							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 2012	60.126.833,88						20.397.230,68
31/12/2012			80.524.064,56	1	805.240,65	0,010	22,37
01/01/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,010	313,15
15/01/2013			80.524.064,56	17	13.689.090,98	0,010	380,25
01/02/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,011	344,46
15/02/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,011	344,46
01/03/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,010	313,15
15/03/2013			80.524.064,56	16	12.883.850,33	0,010	357,88
31/03/2013			80.524.064,56	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			2.075,73
31/03/2013			80.526.140,29	1	805.261,40	0,010	22,37
01/04/2013			80.526.140,29	14	11.273.659,64	0,010	313,16
15/04/2013			80.526.140,29	16	12.884.182,45	0,010	357,89
01/05/2013			80.526.140,29	14	11.273.659,64	0,010	313,16
15/05/2013			80.526.140,29	17	13.689.443,85	0,010	380,26
01/06/2013			80.526.140,29	14	11.273.659,64	0,010	313,16
15/06/2013			80.526.140,29	15	12.078.921,04	0,010	335,53
30/06/2013			80.526.140,29	1	805.261,40	0,010	22,38
30/06/2013				92			2.057,90
	60.126.833,88						20.401.364,31

Roma, 07 Aprile 2014

TRENITALIA							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 2012	38.130.584,83						10.053.377,84
31/12/2012			48.183.962,67	1	481.839,63	0,010	13,38
01/01/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,010	187,38
15/01/2013			48.183.962,67	17	8.191.273,65	0,010	227,54
01/02/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,011	206,12
15/02/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,011	206,12
01/03/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,010	187,38
15/03/2013			48.183.962,67	16	7.709.434,03	0,010	214,15
31/03/2013			48.183.962,67	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			1.242,08
31/03/2013			48.185.204,75	1	481.852,05	0,010	13,38
01/04/2013			48.185.204,75	14	6.745.928,66	0,010	187,39
15/04/2013			48.185.204,75	16	7.709.632,76	0,010	214,16
01/05/2013			48.185.204,75	14	6.745.928,66	0,010	187,39
15/05/2013			48.185.204,75	17	8.191.484,81	0,010	227,54
01/06/2013			48.185.204,75	14	6.745.928,66	0,010	187,39
15/06/2013			48.185.204,75	15	7.227.780,71	0,010	200,77
30/06/2013			48.185.204,75	1	481.852,05	0,010	13,38
30/06/2013				92			1.231,40
	38.130.584,83						10.055.851,32

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	Interessi
							in euro
Riporto 2012	359.126,32						90.386,44
31/12/2012			449.512,76	1	4.495,13	0,010	0,12
01/01/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,010	1,75
15/01/2013			449.512,76	17	76.417,17	0,010	2,12
01/02/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,011	1,92
15/02/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,011	1,92
01/03/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,010	1,75
15/03/2013			449.512,76	16	71.922,04	0,010	2,00
31/03/2013			449.512,76	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			11,59
31/03/2013			449.524,35	1	4.495,24	0,010	0,12
01/04/2013			449.524,35	14	62.933,41	0,010	1,75
15/04/2013			449.524,35	16	71.923,90	0,010	2,00
01/05/2013			449.524,35	14	62.933,41	0,010	1,75
15/05/2013			449.524,35	17	76.419,14	0,010	2,13
01/06/2013			449.524,35	14	62.933,41	0,010	1,75
15/06/2013			449.524,35	15	67.428,65	0,010	1,87
30/06/2013			449.524,35	1	4.495,24	0,010	0,12
30/06/2013				92			11,50
	359.126,32						90.409,53

Roma, 07 Aprile 2014

FERSERVIZI							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 2012	600.624,59						130.856,96
31/12/2012			731.481,55	1	7.314,82	0,010	0,20
01/01/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,010	2,84
15/01/2013			731.481,55	17	124.351,86	0,010	3,45
01/02/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,011	3,13
15/02/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,011	3,13
01/03/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,010	2,84
15/03/2013			731.481,55	16	117.037,05	0,010	3,25
31/03/2013			731.481,55	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			18,86
31/03/2013			731.500,41	1	7.315,00	0,010	0,20
01/04/2013			731.500,41	14	102.410,06	0,010	2,84
15/04/2013			731.500,41	16	117.040,06	0,010	3,25
01/05/2013			731.500,41	14	102.410,06	0,010	2,84
15/05/2013			731.500,41	17	124.355,07	0,010	3,45
01/06/2013			731.500,41	14	102.410,06	0,010	2,84
15/06/2013			731.500,41	15	109.725,06	0,010	3,05
30/06/2013			731.500,41	1	7.315,00	0,010	0,20
30/06/2013				92			18,69
	600.624,59						130.894,51

Roma, 07 Aprile 2014

ITALFERR							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 2012	783.727,43						193.477,08
31/12/2012			977.204,51	1	9.772,05	0,010	0,27
01/01/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,010	3,80
15/01/2013			977.204,51	17	166.124,77	0,010	4,61
01/02/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,011	4,18
15/02/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,011	4,18
01/03/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,010	3,80
15/03/2013			977.204,51	16	156.352,72	0,010	4,34
31/03/2013			977.204,51	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			25,19
31/03/2013			977.229,70	1	9.772,30	0,010	0,27
01/04/2013			977.229,70	14	136.812,16	0,010	3,80
15/04/2013			977.229,70	16	156.356,75	0,010	4,34
01/05/2013			977.229,70	14	136.812,16	0,010	3,80
15/05/2013			977.229,70	17	166.129,05	0,010	4,61
01/06/2013			977.229,70	14	136.812,16	0,010	3,80
15/06/2013			977.229,70	15	146.584,46	0,010	4,07
30/06/2013			977.229,70	1	9.772,30	0,010	0,27
30/06/2013				92			24,97
	783.727,43						193.527,24

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 2
in euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER
IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE****RIEPILOGO GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO DI DOTAZIONE PARTE ORDINARIA**

Situazione al 31 dicembre 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota interessi 01/07/2013 - 31/12/2013*	TOTALE
RFI	2.714.325,50	353,32	2.714.678,82
TRENITALIA	3.496.468,93	455,13	3.496.924,06
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	45.848,04	5,98	45.854,02
FERSERVIZI	166.325,40	21,65	166.347,05
ITALFERR	114.923,08	14,96	114.938,04
FS SISTEMI URBANI	2.827,63	0,37	2.828,00
ITALCERTIFER	2.928,62	0,38	2.929,00
	6.543.647,20	851,79	6.544.498,99

* cfr. e/c scalari per singola società

Roma, 07 Aprile 2014

RFI							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 1/7/2013	2.714.325,50						0,00
01/07/2013			2.714.325,50	14	380.005,57	0,010	10,56
15/07/2013			2.714.325,50	17	461.435,33	0,010	12,82
01/08/2013			2.714.325,50	14	380.005,57	0,013	13,72
15/08/2013			2.714.325,50	17	461.435,33	0,013	16,66
01/09/2013			2.714.325,50	14	380.005,57	0,013	13,72
15/09/2013			2.714.325,50	15	407.148,82	0,013	14,70
30/09/2013			2.714.325,50	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			82,18
30/09/2013			2.714.407,68	1	27.144,08	0,013	0,98
01/10/2013			2.714.407,68	14	380.017,08	0,013	13,72
15/10/2013			2.714.407,68	17	461.449,31	0,013	16,66
01/11/2013			2.714.407,68	14	380.017,08	0,014	14,78
15/11/2013			2.714.407,68	16	434.305,23	0,014	16,89
01/12/2013			2.714.407,68	14	380.017,08	0,092	97,12
15/12/2013			2.714.407,68	16	434.305,23	0,092	110,99
31/12/2013			2.714.407,68	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			271,14
	2.714.325,50						353,32

Roma, 07 Aprile 2014

TRENTALIA							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 1/7/2013	3.496.468,93						0,00
01/07/2013			3.496.468,93	14	489.505,65	0,010	13,60
15/07/2013			3.496.468,93	17	594.399,72	0,010	16,51
01/08/2013			3.496.468,93	14	489.505,65	0,013	17,68
15/08/2013			3.496.468,93	17	594.399,72	0,013	21,46
01/09/2013			3.496.468,93	14	489.505,65	0,013	17,68
15/09/2013			3.496.468,93	15	524.470,34	0,013	18,94
30/09/2013			3.496.468,93	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			105,87
30/09/2013			3.496.574,79	1	34.965,75	0,013	1,26
01/10/2013			3.496.574,79	14	489.520,47	0,013	17,68
15/10/2013			3.496.574,79	17	594.417,71	0,013	21,47
01/11/2013			3.496.574,79	14	489.520,47	0,014	19,04
15/11/2013			3.496.574,79	16	559.451,97	0,014	21,76
01/12/2013			3.496.574,79	14	489.520,47	0,092	125,10
15/12/2013			3.496.574,79	16	559.451,97	0,092	142,97
31/12/2013			3.496.574,79	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			349,27
	3.496.468,93						455,13

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	Interessi in euro
Riporto 1/7/2013	45.848,04						0,00
01/07/2013			45.848,05	14	6.418,73	0,010	0,18
15/07/2013			45.848,05	17	7.794,17	0,010	0,22
01/08/2013			45.848,05	14	6.418,73	0,013	0,23
15/08/2013			45.848,05	17	7.794,17	0,013	0,28
01/09/2013			45.848,05	14	6.418,73	0,013	0,23
15/09/2013			45.848,05	15	6.877,21	0,013	0,25
30/09/2013			45.848,05	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			1,39
30/09/2013			45.849,44	1	458,49	0,013	0,02
01/10/2013			45.849,44	14	6.418,92	0,013	0,23
15/10/2013			45.849,44	17	7.794,40	0,013	0,28
01/11/2013			45.849,44	14	6.418,92	0,014	0,25
15/11/2013			45.849,44	16	7.335,91	0,014	0,29
01/12/2013			45.849,44	14	6.418,92	0,092	1,64
15/12/2013			45.849,44	16	7.335,91	0,092	1,87
31/12/2013			45.849,44	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			4,58
	45.848,04						5,98

Roma, 07 Aprile 2014

FERSERVIZI							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 1/7/2013	166.325,40						0,00
01/07/2013			166.325,40	14	23.285,56	0,010	0,65
15/07/2013			166.325,40	17	28.275,32	0,010	0,79
01/08/2013			166.325,40	14	23.285,56	0,013	0,84
15/08/2013			166.325,40	17	28.275,32	0,013	1,02
01/09/2013			166.325,40	14	23.285,56	0,013	0,84
15/09/2013			166.325,40	15	24.948,81	0,013	0,90
30/09/2013			166.325,40	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			5,04
30/09/2013			166.330,44	1	1.663,30	0,013	0,06
01/10/2013			166.330,44	14	23.286,26	0,013	0,84
15/10/2013			166.330,44	17	28.276,17	0,013	1,02
01/11/2013			166.330,44	14	23.286,26	0,014	0,91
15/11/2013			166.330,44	16	26.612,87	0,014	1,03
01/12/2013			166.330,44	14	23.286,26	0,092	5,95
15/12/2013			166.330,44	16	26.612,87	0,092	6,80
31/12/2013			166.330,44	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			16,61
	166.325,40						21,65

Roma, 07 Aprile 2014

ITALFERR							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 1/7/2013	114.923,08						0,00
01/07/2013			114.923,08	14	16.089,23	0,010	0,45
15/07/2013			114.923,08	17	19.536,92	0,010	0,54
01/08/2013			114.923,08	14	16.089,23	0,013	0,58
15/08/2013			114.923,08	17	19.536,92	0,013	0,71
01/09/2013			114.923,08	14	16.089,23	0,013	0,58
15/09/2013			114.923,08	15	17.238,46	0,013	0,62
30/09/2013			114.923,08	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			3,48
30/09/2013			114.926,56	1	1.149,27	0,013	0,04
01/10/2013			114.926,56	14	16.089,72	0,013	0,58
15/10/2013			114.926,56	17	19.537,52	0,013	0,71
01/11/2013			114.926,56	14	16.089,72	0,014	0,63
15/11/2013			114.926,56	16	18.388,25	0,014	0,72
01/12/2013			114.926,56	14	16.089,72	0,092	4,11
15/12/2013			114.926,56	16	18.388,25	0,092	4,70
31/12/2013			114.926,56	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			11,48
	114.923,08						14,96

Roma, 07 Aprile 2014

FS SISTEMI URBANI							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 1/7/2013	2.827,63						0,00
01/07/2013			2.827,63	14	395,87	0,010	0,01
15/07/2013			2.827,63	17	480,70	0,010	0,01
01/08/2013			2.827,63	14	395,87	0,013	0,01
15/08/2013			2.827,63	17	480,70	0,013	0,02
01/09/2013			2.827,63	14	395,87	0,013	0,01
15/09/2013			2.827,63	15	424,14	0,013	0,02
30/09/2013			2.827,63	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			0,09
30/09/2013			2.827,72	1	28,28	0,013	0,00
01/10/2013			2.827,72	14	395,88	0,013	0,01
15/10/2013			2.827,72	17	480,71	0,013	0,02
01/11/2013			2.827,72	14	395,88	0,014	0,02
15/11/2013			2.827,72	16	452,43	0,014	0,02
01/12/2013			2.827,72	14	395,88	0,092	0,10
15/12/2013			2.827,72	16	452,43	0,092	0,12
31/12/2013			2.827,72	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			0,28
	2.827,63						0,37

Roma, 07 Aprile 2014

ITALCERTIFER							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 1/7/2013	2.928,62						0,00
01/07/2013			2.928,62	14	410,01	0,010	0,01
15/07/2013			2.928,62	17	497,87	0,010	0,01
01/08/2013			2.928,62	14	410,01	0,013	0,01
15/08/2013			2.928,62	17	497,87	0,013	0,02
01/09/2013			2.928,62	14	410,01	0,013	0,01
15/09/2013			2.928,62	15	439,29	0,013	0,02
30/09/2013			2.928,62	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			0,09
30/09/2013			2.928,71	1	29,29	0,013	0,00
01/10/2013			2.928,71	14	410,02	0,013	0,01
15/10/2013			2.928,71	17	497,88	0,013	0,02
01/11/2013			2.928,71	14	410,02	0,014	0,02
15/11/2013			2.928,71	16	468,59	0,014	0,02
01/12/2013			2.928,71	14	410,02	0,092	0,10
15/12/2013			2.928,71	16	468,59	0,092	0,12
31/12/2013			2.928,71	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			0,29
	2.928,62						0,38

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 3
in euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE****RIEPILOGO CONTRIBUTI ED ASSEGNI STRAORDINARI SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE ANNO 2013**

SOCIETA'	* Assegni straordinari 2013	** Contributi 2013	Totale 2013
FERSERVIZI	4.641.034,67	1.538.281,20	6.179.315,87
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	1.551.426,98	477.672,43	2.029.099,41
RFI	14.054.535,78	4.398.100,15	18.452.635,93
TRENITALIA	34.273.234,63	9.885.261,12	44.158.495,75
TRENORD	1.685.104,69	395.940,00	2.081.044,69
	56.205.336,75	16.695.254,90	72.900.591,65

* in base al mese di contabilizzazione della disponibilità finanziaria versata all'INPS ed al netto dei riaccrediti ricevuti

** in base al mese di contabilizzazione degli stipendi

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 4
In euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE****RIEPILOGO CONSISTENZE PERSONALE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
PROVVISTA DICEMBRE 2013**

SOCIETA'	Consistenze provvista dicembre 2013 *
FERSERVIZI *	164
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE *	37
RFI *	406
TRENITALIA *	921
TRENORD	50
TOTALE	1.578

* Fonte dati sistema informativo del personale (RUN)

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 5
in euro

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE

RIEPILOGO CREDITI PER CONTRIBUTI ED ASSEGNI STRAORDINARI SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE AL 31/12/2013

SOCIETA'	Crediti per contributi ed assegni straordinari < 12 mesi	Crediti per contributi ed assegni straordinari > 12 mesi	Totale crediti per contributi ed assegni straordinari 31/12/2013
FERSERVIZI	7.443.555,13	9.635.314,42	17.078.869,55
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	2.800.000,00	4.500.000,00	7.300.000,00
RFI	41.700.369,00	47.038.009,00	88.738.378,00
TRENITALIA	69.232.743,28	77.101.472,14	146.334.215,42
TRENORD	1.171.330,80	635.013,52	1.806.344,32
	122.347.998,21	138.909.809,08	261.257.807,29

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 6
in euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE****RIEPILOGO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO PER PRESTAZIONI SOLIDARISTICHE STRAORDINARIE**

Situazione al 31 dicembre 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota interessi *	TOTALE
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	124.329.296,76	16.183,91	124.345.480,67
	124.329.296,76	16.183,91	124.345.480,67

* cfr. e/c scalare

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro
							Interessi
Riporto al 01/07/2013	124.329.296,76						0,00
01/07/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,010	483,50
15/07/2013			124.329.296,76	17	21.135.980,45	0,010	587,11
01/08/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,013	628,55
15/08/2013			124.329.296,76	17	21.135.980,45	0,013	763,24
01/09/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,013	628,55
15/09/2013			124.329.296,76	15	18.649.394,51	0,013	673,45
30/09/2013			124.329.296,76	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			3.764,41
30/09/2013			124.333.061,17	1	1.243.330,61	0,013	44,90
01/10/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,013	628,57
15/10/2013			124.333.061,17	17	21.136.620,40	0,013	763,27
01/11/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,014	676,92
15/11/2013			124.333.061,17	16	19.893.289,79	0,014	773,63
01/12/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,092	4.448,36
15/12/2013			124.333.061,17	16	19.893.289,79	0,092	5.083,84
31/12/2013			124.333.061,17	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			12.419,49
	124.329.296,76						16.183,91

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE
DELLO STATO ITALIANE**

RELAZIONE DI MISSIONE

del Presidente al Comitato Amministratore del Fondo
convocato il 30.05.2014 per l'approvazione del
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2013

Relazione di missione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013

Signori membri,

si sottopone alla Vostra attenzione la presente Relazione che, insieme con lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e la Nota integrativa al 31.12.2013, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo FS.

Premessa

Il Fondo a gestione bilaterale per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito anche "Fondo" o "Fondo Fs") è stato costituito, integrato e modificato in applicazione delle leggi 662/1996, 449/1997 e 488/1999, mediante gli Accordi delle Parti sociali del 21 maggio 1998 e del 15 maggio 2009, quale strumento essenziale per l'attuazione di interventi nei confronti dei lavoratori delle società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, che in relazione a processi di ristrutturazione, riorganizzazione o crisi aziendale favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo, con domicilio fiscale presso la Direzione Centrale INPS in via Ciro il Grande n. 21 a Roma, è gestito da un Comitato Amministratore, composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società del Gruppo FS e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti gli accordi istitutivi e nominati con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che provvede alla definizione degli atti propedeutici all'attivazione delle prestazioni.

Al Fondo è stata riconosciuta personalità giuridica come Fondazione in data 2 agosto 2011.

Missione del Fondo

Finalità

Il Fondo, dotato di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha il compito di finanziare, nei casi di ristrutturazioni e/o situazioni di crisi, interventi ordinari o straordinari nei riguardi dei lavoratori dipendenti dalle Società del Gruppo FS interessate.

Provvede pertanto all'erogazione delle seguenti tre diverse tipologie di prestazioni:

1. *in via ordinaria*, il finanziamento di programmi formativi in ambito di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale;
2. *in via ordinaria*, il finanziamento di prestazioni a favore di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro/part-time;
3. *in via straordinaria*, l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari sulla base di accordi collettivi stipulati a livello territoriale.

Finanziamento

Il Fondo accoglie, nella sua componente ordinaria, le ritenute operate al personale delle Società interessate del Gruppo FS, i contributi a carico delle medesime Società nonché gli interessi maturati sulle somme raccolte ed è stato alimentato inizialmente da un contributo ordinario pari allo 0,75%, di cui lo 0,60% a carico delle Società, della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del solo personale dirigente). Dal 1° gennaio 2002 il suddetto contributo è stato ridotto allo 0,25%, di cui lo 0,20% a carico delle Società e, con decorrenza dal mese di luglio 2005, le Parti Sociali hanno stabilito di sospendere detta contribuzione per riattivarla qualora le disponibilità del Fondo dovessero risultare inferiori al 70% rispetto a quelle complessivamente evidenziate nel bilancio consuntivo di gestione al 31.12.2004, da verificarsi a cura del Comitato Amministratore in sede di approvazione dei bilanci del Fondo o all'atto di erogazione delle prestazioni ordinarie.

Con l'accordo del 2009 è stata rideterminata la misura della contribuzione, ma ne è stata confermata la sospensione, risultando le risorse accantonate al 31.12.2008 sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento del Fondo. La situazione è immutata per gli anni 2010 (in cui non sono state erogate prestazioni né ordinarie, né straordinarie), 2011, 2012 e 2013 (nei quali sono state erogate a carico del Fondo solo prestazioni straordinarie).

La misura dei contributi, stabiliti con gli accordi del 15.05.2009, è la seguente:

- a. per le prestazioni ordinarie, un contributo ordinario annuo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, escluso il personale dirigente, di cui lo 0,375% a carico delle Società e, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro in part-time, un contributo addizionale totalmente a carico delle Società, in misura non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile come sopra evidenziato completamente a carico delle Società con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico del datore di lavoro;
- b. per le prestazioni straordinarie, un contributo straordinario determinato dal Comitato Amministratore sulla base della provvista richiesta mese per mese dall'Inps in forza della Convenzione stipulata dall'Istituto con il Gruppo FS per la gestione del Fondo, e relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni straordinari, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Tale contributo è a totale carico delle Società del Gruppo FS interessate.

Il Comitato valuterà di proporre le eventuali modifiche alle parti stipulanti a seguito dell'approvazione del Bilancio di chiusura dell'esercizio 2013.

Durata del Fondo

Il Fondo ha durata 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento degli Accordi istitutivi, DM 510/T del 23/06/2009.

Attività svolte

Nel corso dell'anno 2013 è proseguita l'attività del Comitato Amministratore del Fondo atta ad autorizzare le prestazioni straordinarie richieste dalle Società del Gruppo FS, a seguito delle intese definite con le Parti Sociali in base all'Accordo di procedura del 15.5.2009. Lo stesso Comitato ha complessivamente autorizzato con proprie delibere, a partire dalla seduta del 28.02.2013 e sino alla seduta ultima del 26 novembre 2013, l'attivazione di 3.471 interventi straordinari.

A seguito delle delibere adottate nel corso del 2013, le Società del Gruppo FS hanno risolto il rapporto di lavoro con 1.763 lavoratori, che hanno avuto accesso effettivo al Fondo in quanto destinatari delle prestazioni straordinarie.

Nella seduta del 23 gennaio 2013 il Comitato Amministratore, con delibera n. 1, ha proceduto alla riconferma di Presidente del Comitato medesimo nella persona del Consigliere Dott. Stefano Savino.

Nel corso della medesima seduta, con delibera n. 3, è stato integrato il punto 8 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore, prevedendo che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte dal Consigliere più giovane presente alla riunione.

Con delibera n. 4, sempre del 23 gennaio 2013, è stata infine previsto il prolungamento della durata dell'erogazione dell'assegno straordinario anche oltre i 48 mesi, ai fini del raggiungimento del 62° anno di età, in funzione delle previsioni di cui al D.M. 01.06.2012 e dell'art. 24 della Legge n. 214/2011, per i lavoratori delle Società RFI S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. specificatamente individuati nelle delibere n. 115 e n. 116 del 01.12.2011 del Comitato Amministratore del Fondo.

Con delibera n. 6 del 28 febbraio 2013, il Comitato Amministratore ha deliberato in ordine al sistema di penalizzazioni percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni previsto dall'art. 24, comma 10, della Legge n. 214/2011, prevedendo, per i dipendenti del Gruppo FS, l'applicazione della riduzione percentuale dell'1 - 2 % di cui alla citata norma in funzione dell'età posseduta dai lavoratori interessati al momento dell'uscita dal Fondo di sostegno al reddito.

In data 5 aprile 2013, in relazione all'Accordo 27.03.2013 stipulato dalle Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Ferservizi S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, il Comitato Amministratore, con delibera n. 7, ha previsto, ai fini del raggiungimento del primo requisito utile per ottenere il trattamento pensionistico in applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 bis, art. 12 della Legge n. 122/2010, comma 12 ter, art. 18 della Legge n. 111/2011 e comma 20, art. 1 della Legge n. 148/2011, il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario, compresa l'eventuale contribuzione correlata, anche oltre il limite di durata massima di 48 mesi a favore dei lavoratori interessati, già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011.

La citata delibera n. 7/2013 ha stabilito altresì che gli oneri relativi al prolungamento della permanenza nel Fondo sono a carico delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. interessate.


Nella medesima seduta, con delibere n. 8/2013 e n. 9/2013, sono stati altresì deliberati i prolungamenti del periodo di validità delle delibere n. 10/2012 (Trenitalia Cargo Friuli Venezia Giulia) e n. 12/2013 (Trenitalia Cargo Liguria).


In data 12 giugno 2013, il Comitato Amministratore ha proceduto, con delibera n. 10, all'approvazione del Bilancio consuntivo di gestione del Fondo al 31.12.2012 e relativa Relazione di Missione ed ha deliberato in ordine al prolungamento del periodo di validità delle delibere n. 9/2012 (Trenitalia Cargo Calabria) e n. 23/2012 (Trenitalia DPNI Calabria), rispettivamente con delibera n. 11/2013 e n. 12/2013.

Con delibera n. 20 del 26.09.2013 il Comitato Amministratore ha ratificato l'Accordo 24.06.2013, con il quale le Parti istitutive hanno convenuto di destinare, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo medesimo, il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio al 31/12/2012 per le prestazioni ordinarie, ad una speciale finalità solidaristica denominata "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" ed hanno confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, la cui quota residua a seguito del trasferimento di cui sopra è stato ripartito pro - quota tra le società Ferrovie dello Stato Italiane, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani, Italcertifer in rapporto alla consistenza di personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società al 31/12/2012.

Con la citata delibera n. 20, è stato altresì ratificato l'Accordo 30.07.2013 relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 15 maggio 2009, attraverso il quale le Parti Istitutive del Fondo hanno modificato ed integrato l'Accordo istitutivo del Fondo adeguando la disciplina del citato Fondo al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali ed alla nuova articolazione societaria - organizzativa del Gruppo FS, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

NUOVI INTERVENTI DELIBERATI NELL'ANNO 2013




INGRESSI EFFETTIVI DELL'ANNO 2013**Principali informazioni economico, finanziarie e patrimoniali**Stato patrimoniale

Attivo circolante	31.12.2013	31.12.2012
	392.147.787	250.448.547

La voce pari ad € 392.147.787 è composta da € 6.544.499 per crediti verso le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione parte ordinaria, da € 261.257.807 per crediti relativi a contributi ed assegni straordinari e da € 124.345.481 relativi a crediti verso la società FS per prestazioni solidaristiche.

Si riporta, di seguito, la composizione dei crediti al 31.12.2013 ed al 31.12.2012 verso le Società del Gruppo FS per contributi ed assegni straordinari:

CREDITI PER CONTRIBUTI E ASSEGNI



Patrimonio netto	31.12.2013	31.12.2012
	392.147.787	250.448.547

La voce pari ad € 392.147.787 è composta da € 6.544.499 quale Fondo di dotazione parte ordinaria (€ 6.536.929 fondo di dotazione iniziale e € 7.570 risultato dell'esercizio in corso) e da € 261.257.807 che accoglie gli assegni straordinari e la relativa contribuzione correlata al 31.12.2013 per i dipendenti delle Società del Gruppo FS che hanno aderito al Fondo e per il periodo di permanenza nello stesso e da € 124.345.481 relativi a crediti verso la società FS per prestazioni solidaristiche straordinarie (€ 124.329.297 fondo di dotazione iniziale e € 16.184 risultato dell'esercizio in corso).

Rendiconto gestionale

Posta pari ad € 23.754 che accoglie gli interessi maturati al 31.12.2013 e calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

Considerazioni finali e prospettive future

Dall'analisi dei risultati ottenuti viene confermata la validità del Fondo quale strumento atto ad accompagnare alla pensione i lavoratori risultati eccedentari a cui le Società del Gruppo FS faranno presumibilmente ricorso anche nel 2014.

In particolare, come previsto dalle Parti istitutive del Fondo con il citato Accordo del 24.06.2013, l'utilizzo delle risorse destinate al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" sarà disposto per fronteggiare il maggior onere derivante dalle modifiche legislative introdotte dalla richiamata legge n. 92/2012 determinato dall'elevazione dei requisiti (anagrafici e contributivi) necessari per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché a seguito dell'attivazione di progetti per gestire gli ulteriori efficientamenti produttivi, determinati dalla costante e progressiva entrata in esercizio di nuove tecnologie e dalla possibile contrazione della domanda di servizi generata dalla negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso, anche in un'ottica di ricambio generazionale.

Proposta di destinazione del risultato gestionale

Si rileva che il risultato gestionale del Fondo di dotazione parte ordinaria ammonta ad € 23.754 e si propone il riporto a nuovo dello stesso, in attesa delle eventuali ulteriori decisioni delle Parti istitutive del Fondo sull'utilizzo delle complessive dotazioni di parte ordinaria del Fondo stesso.

Roma, 30.05.2014

Il Presidente

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 3**

Oggetto: Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo.
(v. delibera n. 4 del 17.12.2010)

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 23 gennaio 2013

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a

sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;


- **Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.i., con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **VISTA** la deliberazione n. 4 del 17.12.2010 con la quale è stato approvato il Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **VISTA** la proposta del Presidente di integrare l'art. 8 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo al fine di prevedere il caso di assenza o di impedimento del Segretario,

DELIBERA


di approvare la proposta di integrazione dell'art.8 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, come di seguito riportata:

"4. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte dal Consigliere più giovane d'età, presente alla riunione".

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiati

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 4.**

Oggetto: D.M. 1° giugno 2012 - Permanenza nel Fondo di solidarietà sino al sessantaduesimo anno di età e superamento dei limiti di durata massima per i dipendenti del Gruppo FS.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 23 gennaio 2013

- **VISTO** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **VISTO** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **VISTO** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **VISTO** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;


- **VISTO** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **VISTA** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 506 del 31 dicembre 2012, con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **VISTO** l'art.24, comma 14, lett. c), secondo periodo della legge 214/2011 (come modificato dall'art.6, comma 2-quarter, legge 12/2012) ai sensi del quale i lavoratori il cui diritto di accesso ai fondi di solidarietà sia previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 *"restano a carico dei predetti fondi fino al compimento di almeno 60 di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- **VISTO** il DM 1° giugno 2012 che, modificando la norma di cui al menzionato art. 24, comma 14, ha stabilito che detti lavoratori *"restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di età"*, come confermato dall'art. 22 della legge 135/2012;
- **VISTI** il messaggio INPS n. 13343 del 9 agosto 2012 e la nota INPS del 12 settembre 2012, diramata nei confronti dei Comitati Amministratori dei Fondi di solidarietà, con i quali l'Istituto previdenziale ha fatto rinvio a specifici approfondimenti della questione con i Ministeri vigilanti;
- **CONSIDERATO** che la permanenza al Fondo sino ai 62 anni di età può rendere necessario - per assicurare continuità reddituale ai beneficiari - il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario originariamente fissata, o addirittura il superamento della durata massima (48 mesi) dell'assegno medesimo;
- **CONSIDERATA** la disponibilità delle aziende del Gruppo FS interessate a farsi carico dell'onere derivante dall'eventuale prolungamento dell'assegno straordinario;
- **CONSIDERATO** che le necessarie indicazioni applicative dell'INPS al riguardo richiedono una preventiva decisione da parte del Comitato e che la questione presenta requisiti di urgenza e tempestività, anche nell'ottica di dare piena attuazione ai progetti di Rete Ferroviaria Italiana Spa (delibera n.

115 del 01.12.2011) e di Ferrovie dello Stato Italiane Spa (delibera n. 116 del 01.12.2011) già definito alla data del 4.12.2011,


DELIBERA

- ai fini del raggiungimento dei 62 anni di età di cui alle norme che precedono, è ammesso il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario anche oltre il limite di durata massima di 48 mesi a favore dei lavoratori interessati da tale provvedimento e individuati nell'elenco del personale in esubero relativo ai progetti di Rete Ferroviaria Italiana Spa (delibera n. 115 del 01.12.2011) e di Ferrovie dello Stato Italiane Spa (delibera n.116 del 01.12.2011) allegati alla presente deliberazione. I relativi oneri sono posti a carico delle aziende interessate;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione del 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegati

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito
e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS
Comitato Amministratore del Fondo

Riunione CAF 23.1.2013
(allegato alla Delibera n. 4)

Progetto RFI Spa - Delibera n. 115 del 1.12.2011

N.	Proroga permanenza Fondo fino a 62 anni entro i 48 mesi	Proroga permanenza Fondo fino a 62 anni oltre i 48 mesi	Data prevista di ingresso nel Fondo
1	ARCURI Domenico		1.2.2013
2	ARFUSO Antonino		1.2.2013
3	CHIARELLO Eugenio		1.2.2013
4	CIRILLO Rocco		1.2.2013
5	COLOSIMO Pietro		1.2.2013
6	FRANZE' Antonio		1.2.2013
7	GATTUSO Pietro		1.2.2013
8	MAFRICI Michele		1.2.2013
9	MANCUSO Francesco		1.2.2013
10	MARTINO Paolo		1.2.2013
11	ORLANDO Saverio		1.2.2013
12	PERRONE Salvatore		1.2.2013
13	POLIMENI Palma Vincenza		1.2.2013
14	SOTTILOTTA Pasquale		1.2.2013
15	SPANO' Domenico		1.2.2013
16	TEDESCO Rita Aquilina		1.2.2013
17	TRINGALI Angelo		1.2.2013
18	ZIRILLO Carmelo		1.2.2013

Progetto FS Spa - Delibera n. 116 del 1.12.2011

N.	Proroga permanenza Fondo fino a 62 anni entro i 48 mesi	Proroga permanenza Fondo fino a 62 anni oltre i 48 mesi	Data ingresso nel Fondo
1	PAOLONI Nicola		1.1.2013
2		RANAUDO Salvatore	1.1.2013

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 6**

Oggetto: Art. 24, comma 10, legge 214/2011 – Riduzione percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni per i dipendenti del Gruppo FS.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 28 febbraio 2013


- **VISTO** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **VISTO** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **VISTO** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **VISTO** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- **VISTA** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 506 del 31 dicembre 2012, con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **VISTO** l'art.24, comma 10, della legge 214/2011, così come modificato dall'art. 6, comma 2 quarter, del DL 216/2011 convertito dalla legge 14/2012, ai sensi del quale ai lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai 62 anni è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, *"una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni"*;
- **VISTA** la nota della Direzione Centrale Pensioni INPS del 30 gennaio 2013, diretta al Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento delle politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, con la quale l'Istituto previdenziale invita lo stesso Comitato a deliberare in merito alla applicazione della riduzione dell'1-2 per cento in funzione dell'età posseduta dal lavoratore al momento dell'ingresso nel Fondo di sostegno ovvero in funzione dell'età posseduta dal lavoratore al momento dell'uscita dal Fondo medesimo;
- **VISTA** la nota del Presidente del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento delle politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS in data 15.2.2013 con la quale, in merito a quanto comunicato dalla Direzione Centrale Pensioni INPS, viene richiesta alle società del Gruppo FS interessate la conferma dell'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10, della legge 214/2011 in funzione dell'età posseduta dai medesimi al momento dell'uscita dal Fondo;
- **CONSIDERATA** le risposte positive pervenute in tal senso da parte delle società Trenitalia Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa e Ferservizi Spa, in base alle quali le penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10, della legge 214/2011 e s.m.i. dovranno essere applicate in funzione dell'età posseduta dagli ex lavoratori interessati al momento dell'uscita dal Fondo,


DELIBERA

- ai fini dell'applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che maturano i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età di cui alle norme che precedono, l'applicazione della riduzione dell'1-2 per cento in funzione dell'età posseduta dai lavoratori interessati al momento dell'uscita dal Fondo di sostegno;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Centrali

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

DELIBERAZIONE N. 17

Oggetto: Legge 122/2010, art. 12, comma 12bis; Legge 111/2011, art. 18, comma 22ter; Legge 148/2011, art.1, comma 20 – Prolungamento della prestazione straordinaria oltre il previsto limite massimo di permanenza nel Fondo (48 mesi) per i lavoratori del Gruppo FS già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 05 aprile 2013

- **VISTO** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **VISTO** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **VISTO** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **VISTO** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- **VISTO** l'accordo del 15 maggio 2009 con il quale le parti hanno modificato l'accordo istitutivo del Fondo del 21.5.1998;
- **VISTO** il D.M. 23 giugno 2009 n. 510 e s.m.i., con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito l'accordo sindacale del 15 maggio 2009;
- **VISTA** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 506 del 31 dicembre 2012, con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **VISTO** l'art.12, comma 12bis della legge 122/2010 che ha disposto l'adeguamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita con cadenza triennale a decorrere dal 1° gennaio 2015, che tale decorrenza è stata anticipata al 1° gennaio 2013 dall'art.18, comma 4, della legge 111/2011 e che per il triennio 2013-2015 l'incremento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico per l'adeguamento alla speranza di vita è stato stabilito in tre mesi dal D.M. 6 dicembre 2011;
- **VISTO** l'art.18, comma 22ter della legge 111/2011 che, integrando l'art.12, comma 2 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, ha stabilito l'incremento dei requisiti per la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti con 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito anagrafico, che comporta l'elevazione progressiva della finestra a 13 mesi per coloro che maturano i requisiti di pensione nell'anno 2012, a 14 mesi per coloro che maturano i requisiti di pensione nell'anno 2013, a 15 mesi per coloro che maturano i requisiti di pensione nell'anno 2014;
- **VISTO** l'art.1, comma 20 della legge 148/2011 che ha anticipato a partire dall'anno 2014 l'incremento progressivo del requisito anagrafico dei 60 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia, previsto dall'art.18, comma 1, del decreto legge n.98 del 6 luglio 2011 per le lavoratrici dipendenti ed autonome;
- **VISTA** la nota INPS del 21 marzo 2013 indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa, con la quale l'Istituto previdenziale ha chiesto di conoscere la decisione dello stesso Comitato riguardo alla necessità (in applicazione delle succitate norme di legge) di prolungare la permanenza nel

Fondo oltre il previsto limite massimo (48 mesi) per quei lavoratori già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011;

- **CONSIDERATA** la nota del Comitato Amministratore del Fondo in data 22 marzo 2013 in risposta all'Istituto previdenziale, con la quale il Comitato di dichiara d'accordo con la decisione dello stesso Istituto di *"provvedere all'inserimento nel plafond previsto per i beneficiari della salvaguardia ai sensi della deroga di cui alla legge 214/2011, anche ai soggetti che abbiano perfezionato il requisito pensionistico entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo (48 mesi), ma la cui decorrenza si collochi oltre i 48 mesi previsti"*, riconoscendo in capo alle società del Gruppo FS l'onere di provvedere all'erogazione dell'assegno straordinario fino al conseguimento del primo requisito utile;
- **VISTO** il verbale di accordo sindacale stipulato in data 27 marzo 2013 dalle Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA e Ferservizi SpA del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dalle Organizzazioni sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie, tutte parti istitutive del Fondo, con il quale, in applicazione dell'art. 16 del Regolamento del Fondo le parti hanno convenuto che nei confronti degli ex lavoratori delle suddette Società del Gruppo FS già titolari delle prestazioni straordinarie del Fondo al 04.12.2011, per i quali, ai sensi del comma 14, lett. c), dell'art. 24 della legge 214/2011 e s.m.i., c.d. "salvaguardati", è riconosciuta l'applicabilità della previgente normativa in materia di accesso al trattamento pensionistico, è ammesso il prolungamento del periodo di permanenza nelle prestazioni straordinarie del Fondo oltre il termine di 48 mesi di cui all'art. 10 del Regolamento del Fondo stesso, fino al raggiungimento del primo requisito utile per ottenere il trattamento pensionistico;
- **CONSIDERATO** che le necessarie indicazioni applicative dell'INPS al riguardo richiedono una preventiva ratifica da parte del Comitato e che la questione presenta requisiti di urgenza e tempestività, anche nell'ottica di dare piena attuazione ai progetti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa già definiti alla data del 4.12.2011,

DELIBERA


- ai fini del raggiungimento del primo requisito utile per ottenere il trattamento pensionistico in applicazione delle norme che precedono, è ammesso il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario, compresa la eventuale contribuzione correlata, anche oltre il limite di durata massima di 48 mesi a favore dei lavoratori interessati, già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011; gli oneri relativi al prolungamento della permanenza nel Fondo saranno a carico delle società del Gruppo FS interessate;

- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 18**

Oggetto: Concessione degli interventi di cui all'art. 6 del Regolamento di funzionamento del Fondo (allegato C dell'Accordo 15 maggio 2009) recepito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e Navigazione n. 510 del 23 giugno 2009 e s.m.i. a favore dei dipendenti della società Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo Friuli Venezia Giulia / rsu n. 82 con verbale di accordo del 21 novembre 2012 - Collocazione nelle prestazioni straordinarie del Fondo e coordinamento con i termini previsti dal punto 10 dell'allegato D all'accordo 15 maggio 2009; prolungamento del periodo di validità della delibera n.10 del 19 settembre 2012.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 5 aprile 2013

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e

dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;

- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.i., con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Visti** in particolare gli articoli del Regolamento di funzionamento del Fondo: art. 5, lett. b); art. 6, lett. C ; art. 8 ; art. 11, concernenti la materia delle prestazioni straordinarie;
- **Visti**, altresì, i punti 7, 8 e 10 dell'Allegato D all'Accordo del 15 maggio 2009;
- **Visto**, altresì, che l'accesso alle prestazioni straordinarie previste dall'art. 10 del Regolamento di Funzionamento del Fondo di cui all'Accordo del 15 maggio 2009, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso;
- **Considerata** la delibera n. 10 del 19/09/2012, relativa al verbale di accordo del 3/8/2012 definito tra i rappresentanti dell'azienda Trenitalia Spa ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali dell'Unità produttiva della Divisione Cargo Friuli Venezia Giulia/rsu n.82, che individua in n.18 unità gli esuberanti e prevede la possibilità di riapertura delle procedure di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo per lo stesso progetto aziendale al fine di completare il numero complessivo concordato;
- **Preso atto** del verbale di accordo del 21 novembre 2012 - che costituisce parte integrante della presente Delibera - definito tra i rappresentanti di Trenitalia Spa ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali dell'Unità produttiva della Divisione Cargo Friuli Venezia Giulia/rsu n. 82 che, in riferimento a quanto concordato nel precedente verbale del 3/8/2012, conferma il numero complessivo di lavoratori in esubero (18) e

aggiorna l'elenco delle restanti risorse che avranno accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, prolungando pertanto il periodo di validità per l'accesso alle prestazioni straordinarie fino al 20 maggio 2013 (ultima immissione nel Fondo 01/06/2013);

- **Valutata** l'opportunità, alla luce degli elementi acquisiti, di prolungare il periodo di validità per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo fino al 20 maggio 2013 (ultima immissione nel Fondo 01/06/2013);

DELIBERA

- la proroga al 20 maggio 2013 del periodo di validità per la concessione degli interventi straordinari previsti dall'art. 6, lettera c, del Regolamento di funzionamento del Fondo, da attivarsi nei termini previsti al punto 10 dell'Allegato D di cui in premessa, a concorrenza del numero massimo di 18 unità a favore dei lavoratori occupati, alla data dell'accordo del 21 novembre 2012, presso l'Unità produttiva Divisione Cargo Friuli Venezia Giulia/Rsu n. 82 della Società Trenitalia S.p.A., individuati secondo i criteri definiti nell'accordo stesso tra le parti stipulanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento stesso;
- la presente delibera integra la delibera n. 10 del 19 settembre 2012 citata in premessa;
- l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno e l'erogazione della conseguente prestazione restano condizionati alla verifica, da parte dei competenti uffici dell'INPS all'atto della domanda individuale di accesso alle stesse, del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione nel termine massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)

RF



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

Il Presidente
(Stefano Savino)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Verbale di Accordo

Addì 21 Novembre 2012 a Trieste tra la Società Trenitalia SpA Divisione Cargo UP Friuli Venezia Giulia, le OO.SS. Regionali Friuli Venezia Giulia FILT FIT UILT FAST UGL ORSA e le RSU 82, con riferimento alla procedura di accesso alle prestazioni del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi Nazionali del 15 maggio 2009 recepiti con DM 510 del 23 giugno 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni, attivata in data 13/11/12 sulla base dello stesso Progetto Aziendale del 28/06/2012 ed a seguito di quanto concordato nel Verbale di Accordo del 03/08/2012, le Parti hanno convenuto quanto segue:

- si conferma che il numero complessivo dei lavoratori in esubero che accede alla presente procedura sopra-ricchiamata è pari ad un massimo di 18;
- il personale in esubero è stato individuato in coloro che, su base volontaria, hanno aderito alla manifestazione di interesse prot. n. DRUO/RJCLGP/RU NE/1415/2012 emanata dalla Società in data 17/07/2012, secondo i criteri individuati dagli Accordi Nazionali del 15 maggio 2009, in possesso dei requisiti pensionistici per l'accesso al Fondo così come previsto dalla nuova normativa previdenziale, sulla base degli estratti conto contributivi acquisiti dall'INPS, stante ai dati e alle informazioni ad oggi disponibili;
- l'accesso da parte dei lavoratori interessati alle prestazioni straordinarie del Fondo è avvenuto a decorrere dal 01/10/2012, come riportato nell'elenco allegato all'accordo del 03/08/2012;
- si aggiorna, con la presente, l'elenco delle restanti risorse che, a partire dalla data del presente accordo, accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo, con le tempistiche indicate nell'elenco allegato.

Firme

Per La Società

per le RSU

Per le OOSS

FILT

UGL

FIT-CISL

FAST

UILT

ORSA

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 9**

Oggetto: Concessione degli interventi di cui all'art. 6 del Regolamento di funzionamento del Fondo (allegato C dell'Accordo 15 maggio 2009) recepito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e Navigazione n. 510 del 23 giugno 2009 e s.m.i. a favore dei dipendenti della società Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo Liguria/Rsu n. 79 con verbale di accordo del 19 dicembre 2012 - Collocazione nelle prestazioni straordinarie del Fondo e coordinamento con i termini previsti dal punto 10 dell'allegato D all'accordo 15 maggio 2009; prolungamento del periodo di validità della delibera n.12 del 19 settembre 2012.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 5 aprile 2013

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;

- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.i., con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Visti** in particolare gli articoli del Regolamento di funzionamento del Fondo: art. 5, lett. b); art. 6, lett. c ; art. 8 ; art. 11, concernenti la materia delle prestazioni straordinarie;
- **Visti**, altresì, i punti 7, 8 e 10 dell'Allegato D all'Accordo del 15 maggio 2009;
- **Visto**, altresì, che l'accesso alle prestazioni straordinarie previste dall'art. 10 del Regolamento di Funzionamento del Fondo di cui all'Accordo del 15 maggio 2009, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso;
- **Considerata** la delibera n. 12 del 19/09/2012, relativa al verbale di accordo del 7/9/2012 definito tra i rappresentanti dell'azienda Trenitalia Spa ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali dell'Unità produttiva della Divisione Cargo Liguria/Rsu n.79, che individua in n. 21 unità gli esuberanti e prevede la possibilità di riapertura delle procedure di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo per lo stesso progetto aziendale al fine di completare il numero complessivo concordato;
- **Preso atto** del verbale di accordo del 19 dicembre 2012 - che costituisce parte integrante della presente Delibera - definito tra i rappresentanti di Trenitalia Spa ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali dell'Unità produttiva della Divisione Cargo Liguria/Rsu n. 79 che, in riferimento a quanto concordato nel precedente verbale del 7/9/2012, conferma il numero complessivo di lavoratori in esubero (21) e aggiorna l'elenco delle restanti risorse che avranno accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, prolungando pertanto il periodo di validità per

l'accesso alle prestazioni straordinarie fino al 17 giugno 2013 (ultima immissione nel Fondo 01/07/2013);

- **Valutata** l'opportunità, alla luce degli elementi acquisiti, di prolungare il periodo di validità per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo fino al 17 giugno 2013 (ultima immissione nel Fondo 01/07/2013),


DELIBERA

- la proroga al 17 giugno 2013 del periodo di validità per la concessione degli interventi straordinari previsti dall'art. 6, lettera c, del Regolamento di funzionamento del Fondo, da attivarsi nei termini previsti al punto 10 dell'Allegato D di cui in premessa, a concorrenza del numero massimo di 21 unità, a favore dei lavoratori occupati alla data dell'accordo del 19 dicembre 2012 presso l'Unità produttiva Divisione Cargo Liguria/Rsu n. 79 della Società Trenitalia S.p.A., individuati secondo i criteri definiti nell'accordo tra le parti stipulanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento stesso;
- la presente delibera integra la delibera n. 12 del 19 settembre 2012 citata in premessa;
- l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno e l'erogazione della conseguente prestazione restano condizionati alla verifica, da parte dei competenti uffici dell'INPS all'atto della domanda individuale di accesso alle stesse, del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione nel termine massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

VERBALE DI ACCORDO

In data odierna si sono incontrati la Società Trenitalia - Divisione Cargo - UP Liguria e la RSU 79 in merito alla procedura di accesso alle prestazioni del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi del 15 maggio 2009 recepiti con DM 510 del 23 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni, attivata in data 12 dicembre 2012 per il conseguimento del numero complessivo degli esuberi concordati in n° 21 risorse nell'accordo del 7 settembre 2012.


La Società dà riscontro alle Rappresentanze Sindacali convenute, rispetto a quanto sottoscritto nel predetto verbale, del n° delle risorse che hanno avuto ed avranno accesso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo:


- n° 15 risorse con decorrenza 1/10/2012
- n° 1 risorsa con decorrenza 1/11/2012 (ricevuta n° 1 rinuncia)
- N° 2 risorse confermata la decorrenza 1/3/2013

Pertanto al fine della completa gestione del numero degli esuberi stabiliti dall'Accordo sopra citato, verificati i requisiti contributivi di tutti i restanti volontari che hanno aderito alla MI prot. 34830 del 12 luglio 2012, la Società comunica, con l'elenco allegato al presente verbale, gli aventi diritto all'accesso al Fondo così come previsto dalla normativa previdenziale con la relativa tempistica.

avve 15/12/2012

Per la Società


Per la RSU 79


Per le OOSS

FILT
FIT
UIL TRASPORTI
FAST Ferrovie
UGL AF
O.S.A.

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 20**

Oggetto: Ratifica dell'Accordo 24 giugno 2013 relativo al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" e dell'Accordo 30 luglio 2013 di integrazione e modifica dell'Accordo relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane 15 maggio 2009.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 26 settembre 2013

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, recepito con Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;

- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visti** gli accordi del 15 maggio 2009, recepiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.i. con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, che hanno adeguato la disciplina del Fondo istituito con l'accordo del 21 maggio 1998 e ridefinito le procedure per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- **Visto** l'art. 9 ("Fondo di sostegno del Reddito") del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 nel quale le parti hanno individuato nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS, istituito con l'accordo nazionale 15.05.2009, uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali ed hanno previsto, a fronte di modifiche legislative che interessino la costituzione ed il funzionamento del Fondo, di incontrarsi per definire le modifiche necessarie agli accordi citati;
- **Considerato** che il comma 45 dell'art. 3, della legge 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, ha previsto l'adeguamento della disciplina del Fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 alle norme previste dalla stessa legge 92/2012, con accordo collettivo da stipularsi entro il 31 ottobre 2013;
- **Considerato** che il comma 47, lett. d) del citato art. 3 della legge n. 92/2012 ha previsto inoltre l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- **Preso atto** che le parti con l'accordo 24 giugno 2013 hanno convenuto di destinare, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo citato, il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio del Fondo al 31.12.2012 ad una speciale finalità solidaristica denominata "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie", la cui gestione sarà curata da Ferservizi S.p.A. con contabilità separata nell'ambito del Fondo, e di confermare la sospensione della contribuzione ordinaria, la cui quota residua a seguito del trasferimento di cui sopra verrà ripartita pro-quota tra le società FS S.p.A.,

RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.a, in rapporto alla consistenza del personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società al 31.12.2012;

- **Preso atto** altresì che le parti con l'accordo del 30 luglio 2013 hanno modificato ed integrato l'Accordo Istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 15 maggio 2009, adeguando la disciplina del citato Fondo, al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali e alla nuova articolazione societaria ed organizzativa del Gruppo FS, in attesa che vengano emanate le disposizioni attuative dell'art. 3 della legge n. 92/2012;


DELIBERA

di ratificare i citati Accordi 24 giugno 2013 e 30 luglio 2013.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

VERBALE DI ACCORDO

Addì 24 giugno 2013,

il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, in qualità di parti istitutive del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui agli Accordi del 15.05.2009 (d'ora in avanti, Fondo): FS S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., Ferservizi S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Italcertifer S.p.A., che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012,

PREMESSO CHE

- il Fondo è stato costituito ai sensi dell'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449/1997, la quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un Fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2 comma 28, della legge n. 662/1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 (Allegato C all'Accordo programmatico in pari data) ha modificato l'accordo istitutivo del Fondo del 21 maggio 1998, e che tale accordo è stato recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Navigazione prot. 510 del 23 giugno 2009;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 prevede, all'art. 6, che il Fondo provveda, nell'ambito delle prestazioni ordinarie:
 1. al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
 2. al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- per tali prestazioni ordinarie è dovuto al Fondo, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo 15.5.2009:
 1. un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti;
 2. un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro part time, nella misura non superiore all'1,50%;

- l'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso dall'1.7.2005 su deliberazione del Comitato amministratore ai sensi dell'art. 5, lettera g), in relazione all'avvenuto conseguimento, già dal dicembre 2001 (accordo nazionale del 19.11.2001, che aveva già ridotto di 2/3 il contributo ordinario al Fondo dall'1.1.2002), di donazioni finanziarie ritenute più che congrue per garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento, sulla base di quanto definito dalle parti istitutive con l'accordo nazionale del 23 giugno 2005;
- l'art. 16 dell'Accordo del 15 maggio 2009 prevede l'impegno delle parti a definire azioni correttive alla disciplina del Fondo per tutelare i beneficiari delle prestazioni straordinarie del medesimo qualora nel periodo di permanenza nel Fondo intervengano modifiche legislative ai regimi pensionistici che prevedano l'allungamento del tempo necessario a conseguire il trattamento pensionistico a carico dell'istituto previdenziale;
- l'art. 18 del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, al comma 22 - ter, che ha stabilito, tra l'altro, per i soggetti che maturino i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di contributi), il posticipo di un ulteriore periodo del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (finestra), in aggiunta al termine di dodici mesi già stabilito dalla legge n. 122/2010;
- l'art. 1, comma 20, del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e modificato dall'art. 18 riportato alla precedente alinea - che ha modificato il requisito anagrafico dei 60 anni fissato per le donne, introducendo un ulteriore periodo ai fini della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica a partire dall'anno 2014;
- l'art. 18, comma 4 del D.L. 98/2011 sopra riportato, che ha anticipato al 1° gennaio 2013 gli incrementi della speranza di vita della quota anagrafica per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- l'art. 24 del D.L. 201/2011 - convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata ed integrata dall'art. 6, D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - ha modificato in maniera rilevante i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- le modifiche normative di cui alle precedenti alinea hanno comportato, per gli ex lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011, l'allungamento del periodo di permanenza nel Fondo medesimo;
- la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, prevede tra le "Tutele in costanza del rapporto di lavoro", all'art. 3, comma 45, che "la disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario";

VISTO

VALUTATO

- che ad oggi sono stati attivati numerosi progetti di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva da parte delle Società del Gruppo FS che hanno già formato oggetto di accordo territoriale con le RSU e le Organizzazioni sindacali competenti, nel pieno rispetto dei richiamati Accordi del 15.5.2009, con utilizzo delle sole prestazioni straordinarie del Fondo, per un numero complessivo di 2.600 lavoratori circa;
- che i finanziamenti disponibili iscritti a Bilancio del Fondo ed accantonati per l'utilizzo delle sole prestazioni ordinarie, non sono stati ancora destinati per mancanza di attivazione delle relative procedure, ed ammontano ad € 130.866.226 al 31.12.2012;
- che le disponibilità per le prestazioni ordinarie alla data del 31.12.2012 risultano ad oggi in eccesso rispetto alle reali esigenze delle Società del Gruppo FS;
- che un numero consistente tra i 2.600 lavoratori interessati dalle prestazioni straordinarie del Fondo sarà interessato dalle modifiche legislative sopra riportate circa i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico con la conseguenza che per i medesimi il tempo necessario a raggiungere tali requisiti sarà superiore ai 48 mesi di durata massima prevista dagli accordi sopra richiamati per la permanenza nel Fondo;
- che il Fondo, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, può intervenire a favore di tali situazioni in termini solidaristici applicando la norma di cui all'art. 16 dell'Accordo istitutivo del 15.5.2009;
- che la negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso può generare la necessità di realizzare efficientamenti produttivi, anche derivanti dalla possibile contrazione della domanda di servizi;

LE PARTI CONVENGONO

1. di istituire, a decorrere dalla data del presente accordo, un "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" con il quale gestire, secondo le modalità previste dall'accordo di procedura per l'attivazione delle prestazioni straordinarie del Fondo, le prestazioni straordinarie stesse di cui agli ultimi quattro punti del precedente "valutato". Le dotazioni del predetto Fondo potranno essere utilizzate in un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo e comunque solo successivamente alla sottoscrizione di specifici accordi che le Parti stipulanti sottoscriveranno a partire dal 21 ottobre 2013;
2. di finanziare il "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" di cui al precedente punto trasferendovi il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio del Fondo al 31.12.2012 per le prestazioni ordinarie che, come sopra riportato, sono ritenute in eccesso rispetto alle reali attuali esigenze delle Società del Gruppo;
3. di confermare - sino a nuova intesa tra le parti - la sospensione della contribuzione ordinaria;

4. che le Società del Gruppo FS che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 possono far fronte alle necessità di cui al punto 1 con l'utilizzo delle risorse del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" istituito con il presente accordo;
5. che la gestione del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" sarà curata da Ferservizi S.p.A., con contabilità separata nell'ambito del Fondo;
6. che la quota residua risultante dal bilancio del Fondo al 31.12.2012, dopo il trasferimento dei fondi di cui al precedente punto 2, che si conferma destinata alle prestazioni ordinarie del Fondo verrà ripartita pro-quota tra le Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, FS Sistemi Urbani Srl e Italcertifer SpA, in rapporto alla consistenza del personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società alla data del 31.12.2012.

Per il GRUPPO FS

Per FS SpA

Per RFI SpA

Per Trenitalia SpA

Per Ferservizi SpA

Per Italferr SpA

Per FS Sistemi Urbani Srl

Per Italcertifer SpA

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

[Handwritten signature]

Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Le Parti,

considerando:

- l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede l'istituzione o l'armonizzazione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- l'art. 3, comma 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5, del d.l. n. 76/2013, che prevede l'adeguamento della disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle norme previste dalla stessa legge 92/2012, con accordo collettivo da stipularsi entro il 31 ottobre 2013;
- l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;
- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- gli accordi del 15 maggio 2009 recepiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, che hanno adeguato la disciplina del Fondo istituito con l'accordo del 21 maggio 1998 e ridefinito le procedure per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 nel quale le parti hanno individuato nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS istituito con l'accordo nazionale del 15.5.2009 uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, hanno confermato le modalità procedurali per la sua attivazione definite con l'Accordo di procedura sottoscritto nella stessa data del 15.5.2009 ed hanno stabilito che in presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzione e sul funzionamento del fondo, le parti si incontreranno per definire le modifiche necessarie degli accordi sopra richiamati al fine di renderli coerenti con le nuove norme di legge;

- il comma 47, lettera d), dell'art. 3 della L. 92/2012 prevede l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo della L. n. 449/1997;
- che alla data di stipula del presente accordo non risultano ancora emanate da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le norme di attuazione dell'art. 3 della L. 92/2012;

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito: Fondo);
- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 3, comma 45, della legge 28.6.2012, n. 92, per l'emanazione dell'apposito decreto interministeriale;

convengono

di adeguare al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28.6.2012, n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali e alla nuova articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui all'accordo del 15 maggio 2009, recepito dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 510 del 23 giugno 2009, secondo quanto di seguito specificato, in attesa che vengano emanate le disposizioni attuative dell'art. 3 della L. 92/2012.

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto interministeriale.

Articolo 2

Costituzione del Fondo

Il Fondo di cui al presente accordo, adeguato alle norme stabilite dall'art. 3 della legge 28.6.2012, n. 92, è trasferito presso l'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 5, 8 e 45 della legge 28.6.2012, n. 92.

Gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

[Handwritten signatures and initials]

Articolo 3**Finalità e destinatari del Fondo**

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, nonché delle Società del Gruppo FS che aderiranno al CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e stipuleranno appositi accordi aziendali di 2° livello che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, coerenti con le finalità previste dall'articolo 3, commi 4 e 11 della legge 28.6.2012, n. 92:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione;
- c) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato, entro il periodo definito dall'accordo comunque non superiore a 60 mesi

Articolo 4**Amministrazione del Fondo**

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti pariteticamente designati dalle parti istitutive, dei quali sei nominati dalle Società del Gruppo FS d'intesa con Agens, e sei nominati dalle OO.SS., nei termini di uno per ciascuna organizzazione stipulante il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso spese.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

La durata in carica dei componenti del Comitato è di quattro anni. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti i 2/3 dei componenti.

L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato Amministratore può essere sospesa, ove si evidenziano profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS. Entro tre mesi il Presidente dell'INPS stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato Amministratore diviene esecutiva.

Articolo 5
Compiti del comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;
- c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- d) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;
- e) deliberare le sospensioni/variazioni delle contribuzioni di cui all'art. 7, commi 1, lettera a) e 2;
- f) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- g) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- h) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- i) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6
Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:
al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34, L. n. 92/2012;
- b) in via ordinaria:
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro/part-time coerenti con le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 33, L. n. 92/2012;
- c) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a

pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ed al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34 della legge 28.6.2012, n. 92.

Articolo 7 **Finanziamento**

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario annuo dello 0,20%, di cui lo 0,134% a carico del datore di lavoro e lo 0,066% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.

La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.

La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo con le modalità e le tempistiche stabilite dall'INPS;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro/part time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura dell'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a) ed applicato alle retribuzioni perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni calcolate come differenza tra la retribuzione mensile determinata ai sensi del comma 10 del successivo art. 9 e l'importo dell'assegno ordinario determinato ai sensi dei commi 6, 8 e 10 dello stesso art. 9.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,20% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per le prestazioni straordinarie di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, di importo corrispondente, mensilmente, al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Articolo 8 **Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.

Articolo 9 **Prestazioni ordinarie: criteri e misure**

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time, avviene secondo i criteri individuati dalla procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 10, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea e al versamento dell'intera contribuzione correlata.
6. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali e al versamento dell'intera contribuzione correlata.
7. L'erogazione dell'assegno di cui al punto 6 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
8. Nelle ipotesi di cui al punto 6 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al punto 10.
9. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time di cui al precedente punto 6 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.
10. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 77, punto 1 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lettere a) e b), questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.
Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario per le prestazioni di cui all'art. 6, lettere a) e b) verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.
11. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.
12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al precedente punto 8.

13. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.
14. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lett. a) e b) i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 1) utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.

Articolo 10

Prestazioni straordinarie: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:
 - a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento calcolato alla data di uscita dal Fondo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
 - b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento calcolato alla data di uscita dal Fondo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dall'Inps in qualità di sostituto d'imposta.

2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario di cui al precedente punto 1) è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro.

I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11.

L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del requisito e del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.

4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).

5. Il versamento della contribuzione correlata agli assegni straordinari di cui al precedente comma 1) è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione

[Handwritten signatures and initials]

del diritto a' trattamento pensionistico. L'assegno straordinario è corrisposto sino al giorno antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri, sopra menzionati.

6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) e straordinarie di cui all'art. 6, lettera c), è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 10.
8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.
9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

Articolo 11

Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Articolo 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui ai punti 5, 6, 7, 8 del precedente art. 10.

Articolo 13
Contributi sindacali

I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS..

Articolo 14
Durata del Fondo, operazioni di liquidazione

Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento.

Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

Articolo 15

Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno con accordo le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Art. 16
Norme finali

Il presente accordo, definito in applicazione dell'art. 3, comma 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5, del d.l. n. 76/2013, sostituisce integralmente le intese definite il 15 maggio 2009.


In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.

Il presente accordo entra in vigore a seguito del recepimento del medesimo con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui al precedente capoverso restano in vigore gli accordi relativi al Fondo di cui agli allegati C) e D) all'accordo programmatico del 15.5.2009, ratificati con DM n. 510 del 23.6.2009 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le prestazioni del Fondo eventualmente attive alla scadenza del termine in questione restano confermate fino alla loro naturale scadenza secondo le regole stabilite dai richiamati accordi del 15.5.2009.

Roma, 30 luglio 2013

Per il Gruppo FS



Per Agens



Per le OO.SS.

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



All. n. 1 alla delibera per l'avvio della richiesta di modifica dello Statuto della Fondazione in coerenza con quanto previsto dall'Accordo 24.06.2013 in ordine alle prestazioni solidaristiche straordinarie:

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO
REGOLAMENTARE DEL FONDO**

1. Costituzione del Fondo e adozione del relativo Statuto Regolamentare

Di seguito si evidenziano sinteticamente i provvedimenti legislativi e le azioni associate che hanno portato alla costituzione della Fondazione:

- i. **l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27/12/1997 n. 449**, ha previsto misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 consistenti nel perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- ii. **con accordo del 21 maggio 1998**, recepito con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali, è stato istituito il "Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A." (di seguito "Fondo"), nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti sindacate;
- iii. **con gli Accordi del 15 maggio 2009**, recepiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (quest'ultimo individuato quale organo di vigilanza e di controllo dell'attività svolta dal Fondo), le parti istitutrici del Fondo hanno modificato l'accordo di cui al punto ii e rimodulato le procedure amministrative e di accesso per la gestione e l'utilizzo delle prestazioni erogate dal Fondo stesso (all. n. 1), confermandone le finalità e la natura;
- iv. **in data 25 giugno 2010 è stata stipulata una convenzione tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane** con la quale è stata garantita l'operatività delle prestazioni previste dai citati Accordi del 15 maggio 2009, ai fini del calcolo e dell'erogazione delle prestazioni straordinarie a cura dell'INPS mediante totale finanziamento da parte di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, in nome e per conto delle Società del Gruppo FS (all. n. 2);
- v. **con delibera del Comitato Amministratore del Fondo n. 12 del 31.01.2011 - verbale a rogito del Notaio Silvestro, Rep. N. 92475, racc. n. 22700 (all. n. 3 e n. 4)** - è stato richiesto il riconoscimento del Fondo, nella forma giuridica di Fondazione, mediante l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, ed è stato altresì individuato lo Statuto Regolamentare del Fondo negli accordi del 15.05.2009;
- vi. **in data 02.08.2011, a seguito dell'attribuzione del codice fiscale n. 97626760587 (all. n. 5), avvenuta con atto dell'Agenzia delle Entrate e alla luce del conforme nulla osta formalizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per il Trasporto Ferroviario con nota prot. 90557 dell'11.11.2010 (all. n. 6), la Prefettura di Roma ha riconosciuto la personalità giuridica del Fondo, avente natura di Fondazione, iscrivendolo al n. 816 del registro delle persone giuridiche (all. n. 7);**

- vii. **Inps**, con circolare n. 78 del 6 giugno 2011 ha fornito il quadro normativo e le istruzioni relative alla liquidazione degli assegni straordinari ed è stato così avviato il primo grande processo di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale a livello nazionale attraverso l'utilizzo delle sole prestazioni straordinarie.

2. Finalità e prestazioni del Fondo

Le finalità della Fondazione si identificano con quelle del sopra richiamato art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (punto 1 del paragrafo precedente) e consistono nel perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

L'art. 6 dello Statuto Regolamentare disciplina le prestazioni con cui il Fondo si propone di realizzare le predette finalità e al riguardo prevede che il medesimo provveda:

- in via ordinaria al finanziamento:
 - di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione e/o qualificazione preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza
 - di prestazioni a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario part time (di seguito "prestazioni ordinarie").
- in via straordinaria - all'erogazione degli assegni straordinari ai lavoratori dichiarati eccedentari in relazione ai predetti processi di ristrutturazione aziendale ed ammessi a fruire delle prestazioni straordinarie ed al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento del primo requisito utile per l'accesso alla pensione (di seguito "prestazioni straordinarie").

L'art. 7 dello Statuto Regolamentare disciplina le modalità di finanziamento delle due categorie di prestazioni di cui sopra, prevedendo:

- per le prestazioni ordinarie:
 - da un contributo ordinario annuo pari allo 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei singoli lavoratori (sospeso con decorrenza 01.07.2005 per mancato utilizzo delle stesse prestazioni);
 - da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni per riduzioni dell'orario di lavoro part time nella misura non superiore all' 1,50%;
- per le prestazioni straordinarie il contributo relativo all'assegno straordinario e alla contribuzione correlata è ad esclusivo carico del datore di lavoro esodante.

3. Modifica dello Statuto Regolamentare previste dall'Accordo del 24 giugno 2013 e relative motivazioni

Le parti istitutive del Fondo, considerato che la disponibilità per prestazioni ordinarie come iscritte nel Bilancio al 31.12.2012 - pari ad €130.866.226 - risultava in eccesso rispetto alle reali esigenze delle

Società del Gruppo I/S (non essendo mai state attivate), in data 24 giugno 2013, hanno convenuto con apposito accordo, e con validità a decorrere dalla medesima data, di destinare il 95% delle predette disponibilità alle prestazioni solidaristiche straordinarie, riservando il restante 5% alle prestazioni ordinarie nel presupposto che tali dotazioni siano sufficienti ad assicurare la relativa copertura dei costi in caso di utilizzo delle predette prestazioni ordinarie (all. n. 8)

Tali prestazioni solidaristiche straordinarie, rappresentano una declinazione delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6 dello Statuto Regolamentare, essendo attivate per fronteggiare esuberanti di personale in relazione a processi di riorganizzazione / crisi aziendale, ma in un'ottica solidaristica; rimanendo, quindi, invariate anche le procedure per la loro gestione ed utilizzo, come pure i soggetti beneficiari, che sono gli stessi già individuati dallo Statuto Regolamentare.

Nell'ambito del medesimo Accordo, le Parti hanno anche convenuto che le prestazioni solidaristiche straordinarie abbiano contabilità separata, rispetto alle altre partite appostate a bilancio.

Pertanto, l'accordo del 24 giugno 2013 ha inteso modificare lo Statuto Regolamentare introducendo un'ulteriore modalità di finanziamento riferita alle predette prestazioni straordinarie, rimanendo in ogni caso immutate le finalità e scopo della Fondazione. Al fine di meglio evidenziare le modifiche, che con tale accordo si intendano apportare allo Statuto Regolamentare, si rimette in allegato il relativo quadro sinottico (all. n. 9)

La modifica in menzione è stata introdotta in relazione all'esigenza di fronteggiare:

- maggiori oneri derivanti dalle modifiche legislative in materia pensionistica che hanno determinato dall'elevazione dei requisiti (anagrafici e contributivi) necessari per l'accesso al trattamento pensionistico;
- ulteriori efficientamenti produttivi determinati dalla costante e progressiva entrata in esercizio di nuove tecnologie e dalla possibile contrazione della domanda di servizi generata dalla negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso, anche in un'ottica di ricambio generazionale.

Il citato Accordo del 24 giugno 2013 è stato ratificato con la delibera n. 20 del 26.09.2013 (all. n. 10) del Comitato Amministratore del Fondo ;

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE**

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2013

Bilancio al 31.12.2013

- Stato Patrimoniale
- Rendiconto Gestionale
- Nota Integrativa
- Relazione di Missione

Allegati

- Riepilogo quota capitale e quota interessi v/Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione parte ordinaria dal 01/01/2013 al 30/06/2013 (ante accordo 24/06/2013), dal 01/07/2013 al 31/12/2013 (post accordo 24/06/2013) ed E/C scalari di ciascuna società
- Riepilogo contributi ed assegni straordinari erogati nell'esercizio 2013 dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Consistenze personale Fondo a Sostegno del Reddito società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane al 31/12/2013
- Riepilogo crediti per contributi ed assegni straordinari al 31/12/2013 società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Riepilogo quota capitale e quota interessi Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie ed E/C scalare dal 01/07/2013 al 31/12/2013 della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Roma, 07/04/2014

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	Importi in euro		
	31.12.2011	31.12.2012	Variazioni
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTO QUOTE	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. RIMANENZE	0	0	0
II. CREDITI			
1) Verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte ordinaria			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	6.544.499	130.868.226	(124.323.727)
	6.544.499	130.868.226	(124.323.727)
2) Verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte straordinaria			
- esigibili entro l'esercizio successivo	122.947.938	88.243.588	34.704.350
- esigibili oltre l'esercizio successivo	158.909.809	51.339.735	87.570.074
	281.857.747	139.583.323	142.274.424
3) Verso FS Fondo di dotazione prestazioni assicurativo straordinario			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	124.345.481	0	124.345.481
	124.345.481	0	124.345.481
Totale II	392.147.737	250.448.547	141.699.290
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0	0
Totale C) Attivo circolante	392.147.737	250.448.547	141.699.290
D) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	392.147.737	250.448.547	141.699.290

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE
SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		Importi in euro		
		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni
A) PATRIMONIO NETTO				
I. FONDO DI DOTAZIONE PARTE ORDINARIA				
1)	Risultato gestionale esercizio in corso	7.570	299.454	(291.884)
2)	Risultato gestionale da esercizi precedenti	0	30.346.075	(30.346.075)
3)	Dotazione iniziale	8.508.929	100.000.897	(91.491.968)
	Totale I	8.516.500	130.646.426	(122.129.968)
II. FONDO DI DOTAZIONE PARTE STRAORDINARIA				
		231.267.307	119.442.321	111.824.986
III. FONDO DI DOTAZIONE PRESTAZIONI SOLIDARISTICHE STRAORDINARIE				
1)	Risultato gestionale esercizio in corso	16.184	0	16.184
2)	Risultato gestionale da esercizi precedenti	0	0	0
3)	Dotazione iniziale	124.329.297	0	124.329.297
	Totale III	140.515.481	0	140.515.481
Totale A) Patrimonio Netto		392.147.787	250.088.747	142.059.040
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
Totale B) Fondi per rischi e oneri		0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0	0	0
D) DEBITI				
Totale D) Debiti		0	0	0
E) RATEI E RISCONTI				
Totale E) Ratei e risconti		0	0	0
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		392.147.787	250.088.747	142.059.040

FONDO PER IL PRESSIONAMENTO DI RELAZIONI ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

RESULTATO GESTIONALE

(Importi in euro)

ONERI	31.12.2013			31.12.2012		
	31.12.2013	31.12.2012	Variazioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazioni
1) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0	0	0	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0	0
2) ONERI PROFESSIONALE E DI RACCOLTA FONDI	0	0	0	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0	0
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0	0	0	3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0	0
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0	0	0	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	21.734	229.354
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0	5) ALTRI PROVENTI	0	0
6) ALTRI ONERI	0	0	0			
7) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0	0	0			
TOTALE ONERI	0	0	0	TOTALE PROVENTI	21.734	229.354
RESULTATO GESTIONALE POSITIVO (Uscg)	21.734	229.354	(207.620)	RESULTATO GESTIONALE NEGATIVO (Avviso)		

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

1. Attività

L'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27/12/1997 n. 449, ha previsto misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

L'accordo stipulato il 21/05/1998 tra le Ferrovie dello Stato Italiane SpA e le Organizzazioni Sindacali, recepito con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, ha istituito il *Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato Italiane SpA*, con gestione separata presso il Fondo Pensioni del personale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

L'art. 6 del predetto accordo del 21 maggio 1998, prevedeva che il Fondo fosse alimentato da un contributo ordinario commisurato all'0,75% (0,60% a carico della società e 0,15% a carico dei singoli lavoratori) della massa retributiva, costituita dal totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato. Dal 1.1.2002 il contributo è stato ridotto dallo 0,75% allo 0,25% (0,20% carico della società e 0,05% carico dei singoli lavoratori).

Successivamente, con l'accordo del 23 giugno 2005, la suddetta contribuzione al fondo è stata sospesa con decorrenza dal 1 luglio 2005 e pertanto, a decorrere dal terzo trimestre del 2005, sono stati contabilizzati a bilancio solo gli interessi maturati sul fondo già accantonato.

In data 15 maggio 2009 il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un accordo per la rimodulazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie erogabili dal Fondo, e per la sua gestione. L'accordo, recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ha novato la regolamentazione del Fondo prevedendo tra l'altro il trasferimento della gestione all'INPS.

Con il citato accordo è stata, tra l'altro, rimodulata la misura del contributo ordinario annuo, pari allo 0,50%, di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti. L'accordo programmatico del 15 maggio 2009 ha, peraltro, confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, considerando adeguate le risorse già accantonate alla data dell'accordo per fronteggiare eventuali interventi ordinari a carico del Fondo.

Il citato DM ha anche rinnovato e nominato il Comitato Amministratore del Fondo deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 5 del predetto accordo del 15 maggio 2009, a predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio consuntivo annuale di gestione corredato dalla relativa relazione di accompagnamento e a deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

In data 25 giugno 2010 è stata stipulata una convenzione tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con la quale sono state stabilite le modalità per l'erogazione da parte dell'INPS delle prestazioni previste a carico del Fondo dal citato accordo del 15 maggio 2009.

Al Fondo in data 30 novembre 2010 è stato attribuito il Codice Fiscale e, con atto sottoscritto il 2 agosto 2011 dal Prefetto di Roma, è stato iscritto come fondazione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura.

L'Inps, con Circolare n. 78 del 6 giugno 2011 ha fornito il quadro normativo e le istruzioni relative alla liquidazione degli assegni straordinari a carico del Fondo a Sostegno del Reddito del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed è stato avviato il processo di liquidazione degli assegni straordinari relativi alle domande presentate alle sedi INPS competenti.

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

Con delibera del 26 settembre 2013 il Comitato Amministratore del Fondo ha ratificato gli Accordi del 24 giugno 2013 e del 30 luglio 2013 tra il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali.

In particolare, con l'accordo del 24 giugno 2013 relativo al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" le parti hanno convenuto di destinare - a decorrere dalla data di stipula dell'accordo - il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio al 31/12/2012 ad una speciale finalità solidaristica denominata "Fondo per prestazioni solidaristiche" ed hanno confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, la cui quota residua a seguito del trasferimento di cui sopra è stata ripartita pro - quota tra le società Ferrovie dello Stato Italiane, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani, Italcertifer in rapporto alla consistenza di personale occupato a tempo indeterminato nella suddetta società al 31/12/2012. La gestione è curata da Ferservizi con contabilità separata nell'ambito del Fondo attraverso l'utilizzo di appositi conti dedicati.

Con l'accordo del 30 luglio 2013, relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 15 maggio 2009, le parti hanno modificato ed integrato l'Accordo Istitutivo del Fondo adeguando la disciplina del citato Fondo al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali ed alla nuova articolazione societaria - organizzativa del Gruppo FS, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

Il Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo Istitutivo come modificato in data 30 luglio 2013, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL della Mobilità / Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, nonché delle società del Gruppo FS che aderiranno al CCNL della Mobilità / Area contrattuale Attività Ferroviarie e stipuleranno appositi accordi aziendali di 2° livello che (nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, in coerenza con le finalità previste dall'art. 3, commi 4 e 11 della legge 28/06/2012, n.92):

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione;
- c) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto di a pensionamento di vecchiaia o anticipato, entro il periodo definito dall'accordo comunque non superiore a 60 mesi.

Il Fondo secondo quanto previsto dall'art. 6, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 3 provvede:

In via ordinaria:

- a) al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34, L. n. 92/2012;
- b) al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time coerenti con le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 33, L. n. 92/2012;

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

In via straordinaria:

- c) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirla nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ed al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 34 della legge 28/06/2012, n. 92.

Nell'esercizio in corso il Comitato Amministratore del Fondo con proprie delibere ha autorizzato l'attivazione di n. 3.471 interventi straordinari (di cui 1.748 RFI, 1.569 Trenitalia, 115 Ferservizi e 39 FS) e gli ingressi effettivi al Fondo, riferiti sia a delibere dell'anno in corso che a quelle di anni precedenti, sono stati n. 1.763 (di cui 692 RFI, 939 Trenitalia, 112 Ferservizi e 20 FS).

Si evidenzia che la provvista fondi erogata nell'anno 2013 dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane all'INPS per le prestazioni straordinarie, al netto di eventuali riaccrediti ricevuti, è stata di circa euro 56.205.337 e la contribuzione correlata a carico delle suddette società è stata di circa euro 16.695.255, riferito a ciascuna società si rimanda alla Tabella 3. Inoltre, la provvista fondi erogata all'INPS nel mese di dicembre 2013 è relativa ad un totale di 1.578 ex dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il dettaglio riferito a ciascuna società si rimanda alla Tabella 4.

Ai 31 dicembre 2013 il credito totale per assegni straordinari e contributi è di circa euro 261.257.807 con un incremento di euro 141.675.486 rispetto al precedente esercizio; per il dettaglio riferito a ciascuna società si rimanda alla Tabella 5.

La società Ferservizi anche nell'esercizio 2013 ha svolto i servizi relativi alla "Gestione delle Attività Amministrative e Contabili" del Fondo a Sostegno del Reddito.

L'allegato bilancio consuntivo annuale di gestione si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa e Relazione di Missione.

Al riguardo, si precisa che il presente documento ha lo scopo di dare evidenza al Comitato Amministratore del Fondo della gestione dell'esercizio 2013. Gli schemi utilizzati sono quelli predisposti dalla "Commissione aziende non profit".

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

2. Commento alle voci di bilancio

2.1 STATO PATRIMONIALE

2.1.1 ATTIVO CIRCOLANTE

2.1.1.1 Crediti verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte ordinaria

La voce pari ad euro 6.544.499 è la parte del credito "Fondo dotazione parte ordinaria" ex accordo del 15/05/2009 che residua verso le società del gruppo FS Italiane dopo il trasferimento del 95% (pari a euro 124.329.297) - sulla base di quanto previsto dall'accordo del 24 giugno 2013 - alla voce crediti verso FS "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie".

La voce è così composta:

Società Gruppo FS Italiane	Saldo al 31/12/2012 (Fondo ex Accordo 15/05/2009)	Interessi 01/01 - 30/06	Totale al 30/06/2013 (cfr. tabella 3)	Nuova ripartizione 01/07/2013	Interessi 01/07 - 31/12/2013	Saldo ai 31/12/2013 (cfr. tabella 4)
RFI	80.524.065	4.134	80.528.198	2.714.326	353	2.714.679
Trenitalia	48.183.963	2.473	48.186.436	3.496.469	455	3.496.924
FS	449.513	23	449.536	45.848	6	45.854
Ferservizi	731.482	38	731.519	166.325	22	166.347
Itaifer	977.205	50	977.255	114.923	15	114.938
FS Sistemi Urbani	0	0	0	2.828	0	2.828
Italcertifer	0	0	0	2.929	0	2.929
TOTALE	130.866.226	6.718	130.872.944	6.543.647	852	6.544.499

Per il dettaglio con gli e/c scalari per singola società si rimanda alle Tabelle 1 e 2.

2.1.1.2 Crediti verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte straordinaria

La voce pari ad euro 261.257.807 è riferibile al credito verso le società del Gruppo FS per contributi ed assegni straordinari.

La voce è così composta:

- credito per contributi ed assegni straordinari esigibili entro l'esercizio successivo pari ad euro 122.347.998;
- credito per contributi ed assegni straordinari esigibili oltre l'esercizio successivo pari ad euro 138.909.809.

Per il dettaglio per singola società si rimanda alla Tabella 5.

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

2.1.1.3 Crediti verso Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione per prestazioni solidaristiche straordinarie

La voce pari ad euro 124.345.481 si è costituita nel corso dell'anno con il trasferimento del 95% delle risorse economiche del Fondo di dotazione parte ordinaria (euro 124.329.297) e gli interessi maturati nel periodo 01/07/2013 - 31/12/2013 (euro 16.184).

Per il dettaglio con l'e/c scalare si rimanda alla Tabella 6.

2.1.2 PATRIMONIO NETTO

2.1.2.1 Fondo di dotazione parte ordinaria

La voce pari ad euro 6.544.499 accoglie:

- » il fondo di dotazione pari ad euro 6.536.929 delle società del gruppo FS Italiane;
- » il risultato gestionale dell'esercizio in corso pari ad euro 7.570 relativo agli interessi maturati nel corso del 2013.

2.1.2.2 Fondo di dotazione parte straordinaria

La posta pari ad euro 261.257.807 al 31/12/2013 accoglie gli assegni straordinari e la contribuzione correlata per i dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che hanno aderito al Fondo ed è riferibile al periodo di permanenza nello stesso.

2.1.2.3 Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie

La voce pari ad euro 124.345.481 accoglie:

- » il fondo di dotazione pari ad euro 124.329.297 della società Ferrovie dello Stato Italiane;
- » il risultato gestionale dell'esercizio in corso pari ad euro 16.184 relativo agli interessi maturati nel secondo semestre del 2013.

2.2 RENDICONTO GESTIONALE

2.2.1 Proventi finanziari e patrimoniali

La posta pari ad euro 23.754 accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2013. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

Al riguardo, si evidenzia che la riduzione della voce è dovuta alla significativa diminuzione del tasso d'interesse (0,018 % tasso medio del 2013).

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 1
In euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE****RIEPILOGO GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO DI DOTAZIONE PARTE ORDINARIA**

Situazione al 30 giugno 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota interessi *	TOTALE
RFI	56.126.833,88	20.401.364,31	80.528.198,19
TRENITALIA	38.130.584,88	10.055.851,32	48.186.436,15
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	359.126,32	90.409,59	449.535,85
PERSERVIZI	600.624,59	130.824,51	731.519,10
ITALFERR	783.727,43	193.527,24	977.254,67
	100.000.897,05	30.872.046,91	130.872.943,96

* det. a/c scartari per singola società

Roma, 07 Aprile 2014

RFI							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riparto 2012	60.126.833,88						20.397.230,58
31/12/2012			80.524.064,56	1	805.240,65	0,010	22,37
01/01/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,010	313,15
15/01/2013			80.524.064,56	17	13.689.090,98	0,010	380,25
01/02/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,011	344,46
15/02/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,011	344,46
01/03/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,010	313,15
15/03/2013			80.524.064,56	16	12.883.850,33	0,010	357,88
31/03/2013			80.524.064,56	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			2.075,73
31/03/2013			80.526.140,29	1	805.261,40	0,010	22,37
01/04/2013			80.526.140,29	14	11.273.659,64	0,010	313,16
15/04/2013			80.526.140,29	16	12.884.182,45	0,010	357,89
01/05/2013			80.526.140,29	14	11.273.659,64	0,010	313,16
15/05/2013			80.526.140,29	17	13.689.443,85	0,010	380,26
01/06/2013			80.526.140,29	14	11.273.659,64	0,010	313,16
15/06/2013			80.526.140,29	15	12.078.921,04	0,010	335,53
30/06/2013			80.526.140,29	1	805.261,40	0,010	22,38
30/06/2013				92			2.057,90
	60.126.833,88						20.401.364,31

Roma, 07 Aprile 2014

TRENITALIA							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 2012	38.130.584,83						10.053.377,84
31/12/2012			48.183.962,67	1	481.839,63	0,010	13,38
01/01/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,010	187,38
15/01/2013			48.183.962,67	17	8.191.273,65	0,010	227,54
01/02/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,011	206,12
15/02/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,011	206,12
01/03/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,010	187,38
15/03/2013			48.183.962,67	16	7.709.434,03	0,010	214,15
31/03/2013			48.183.962,67	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			1.242,08
31/03/2013			48.185.204,75	1	481.852,05	0,010	13,38
01/04/2013			48.185.204,75	14	6.745.928,66	0,010	187,39
15/04/2013			48.185.204,75	16	7.709.632,76	0,010	214,16
01/05/2013			48.185.204,75	14	6.745.928,66	0,010	187,39
15/05/2013			48.185.204,75	17	8.191.484,81	0,010	227,54
01/06/2013			48.185.204,75	14	6.745.928,66	0,010	187,39
15/06/2013			48.185.204,75	15	7.227.780,71	0,010	200,77
30/06/2013			48.185.204,75	1	481.852,05	0,010	13,38
30/06/2013				92			1.231,40
	38.130.584,83						10.055.851,32

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
E/C SCALARI C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	Interessi
							in euro
Riporto 2012	359.126,32						90.386,44
31/12/2012			449.512,76	1	4.495,13	0,010	0,12
01/01/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,010	1,75
15/01/2013			449.512,76	17	76.417,17	0,010	2,12
01/02/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,011	1,92
15/02/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,011	1,92
01/03/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,010	1,75
15/03/2013			449.512,76	16	71.922,04	0,010	2,00
31/03/2013			449.512,76	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			11,59
31/03/2013			449.524,35	1	4.495,24	0,010	0,12
01/04/2013			449.524,35	14	62.933,41	0,010	1,75
15/04/2013			449.524,35	16	71.923,90	0,010	2,00
01/05/2013			449.524,35	14	62.933,41	0,010	1,75
15/05/2013			449.524,35	17	76.419,14	0,010	2,13
01/06/2013			449.524,35	14	62.933,41	0,010	1,75
15/06/2013			449.524,35	15	67.428,65	0,010	1,87
30/06/2013			449.524,35	1	4.495,24	0,010	0,12
30/06/2013				92			11,50
	359.126,32						90.409,53

Roma, 07 Aprile 2014

FERSERVIZI							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 2012	600.624,59						130.856,96
31/12/2012			731.481,55	1	7.314,82	0,010	0,20
01/01/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,010	2,84
15/01/2013			731.481,55	17	124.351,86	0,010	3,45
01/02/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,011	3,13
15/02/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,011	3,13
01/03/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,010	2,84
15/03/2013			731.481,55	16	117.037,05	0,010	3,25
31/03/2013			731.481,55	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			18,86
31/03/2013			731.500,41	1	7.315,00	0,010	0,20
01/04/2013			731.500,41	14	102.410,06	0,010	2,84
15/04/2013			731.500,41	16	117.040,06	0,010	3,25
01/05/2013			731.500,41	14	102.410,06	0,010	2,84
15/05/2013			731.500,41	17	124.355,07	0,010	3,45
01/06/2013			731.500,41	14	102.410,06	0,010	2,84
15/06/2013			731.500,41	15	109.725,06	0,010	3,05
30/06/2013			731.500,41	1	7.315,00	0,010	0,20
30/06/2013				92			18,69
	600.624,59						130.894,51

Roma, 07 Aprile 2014

ITALFERR							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 2012	783.727,43						193.477,08
31/12/2012			977.204,51	1	9.772,05	0,010	0,27
01/01/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,010	3,80
15/01/2013			977.204,51	17	166.124,77	0,010	4,61
01/02/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,011	4,18
15/02/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,011	4,18
01/03/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,010	3,80
15/03/2013			977.204,51	16	156.352,72	0,010	4,34
31/03/2013			977.204,51	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			25,19
31/03/2013			977.229,70	1	9.772,30	0,010	0,27
01/04/2013			977.229,70	14	136.812,16	0,010	3,80
15/04/2013			977.229,70	16	156.356,75	0,010	4,34
01/05/2013			977.229,70	14	136.812,16	0,010	3,80
15/05/2013			977.229,70	17	166.129,05	0,010	4,61
01/06/2013			977.229,70	14	136.812,15	0,010	3,80
15/06/2013			977.229,70	15	146.584,46	0,010	4,07
30/06/2013			977.229,70	1	9.772,30	0,010	0,27
30/06/2013				91			24,97
	783.727,43						193.327,24

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 2
in euroFONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER
IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

RIEPILOGO GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO DI DOTAZIONE PARTE ORDINARIA

Situazione al 31 dicembre 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota interessi 01/07/2013 - 31/12/2013**	TOTALE
RFI	2.714.325,50	353,32	2.714.678,82
TRENITALIA	3.496.468,93	453,13	3.496.922,06
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	45.848,04	5,83	45.854,02
FERSERVIZI	166.325,40	21,65	166.347,05
ITALFERR	114.923,08	14,96	114.938,04
FS SISTEMI URBANI	3.827,53	0,37	3.828,00
ITALCERTIFER	2.928,62	0,38	2.929,00
	6.543.647,20	851,79	6.544.498,99

* in € e/c scalari per singola società

Roma, 07 Aprile 2014

RFI							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valute	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riparto 1/7/2013	2.714.325,50						0,00
01/07/2013			2.714.325,50	14	380.005,57	0,010	10,56
15/07/2013			2.714.325,50	17	461.435,33	0,010	12,62
01/08/2013			2.714.325,50	14	380.005,57	0,013	13,72
15/08/2013			2.714.325,50	17	461.435,33	0,013	15,66
01/09/2013			2.714.325,50	14	380.005,57	0,013	13,72
15/09/2013			2.714.325,50	15	407.148,82	0,013	14,70
30/09/2013			2.714.325,50	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			92,18
30/09/2013			2.714.407,68	1	27.144,08	0,013	0,98
01/10/2013			2.714.407,68	14	380.017,08	0,013	13,72
15/10/2013			2.714.407,68	17	461.449,31	0,013	15,66
01/11/2013			2.714.407,68	14	380.017,08	0,014	14,78
15/11/2013			2.714.407,68	16	434.305,23	0,014	16,89
01/12/2013			2.714.407,68	14	380.017,08	0,092	97,12
15/12/2013			2.714.407,68	16	434.305,23	0,092	110,99
31/12/2013			2.714.407,68	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			271,14
	2.714.325,50						353,32

Roma, 07 Aprile 2014

TRENITALIA							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 1/7/2013	3.496.468,93						0,00
01/07/2013			3.496.468,93	14	489.505,65	0,010	13,60
15/07/2013			3.496.468,93	17	594.399,72	0,010	16,51
01/08/2013			3.496.468,93	14	489.505,65	0,013	17,68
15/08/2013			3.496.468,93	17	594.399,72	0,013	21,46
01/09/2013			3.496.468,93	14	489.505,65	0,013	17,68
15/09/2013			3.496.468,93	15	524.470,34	0,013	18,94
30/09/2013			3.496.468,93	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				93			105,87
30/09/2013			3.496.574,79	1	34.965,75	0,013	1,26
01/10/2013			3.496.574,79	14	489.520,47	0,013	17,68
15/10/2013			3.496.574,79	17	594.417,71	0,013	21,47
01/11/2013			3.496.574,79	14	489.520,47	0,014	19,04
15/11/2013			3.496.574,79	16	559.451,97	0,014	21,76
01/12/2013			3.496.574,79	14	489.520,47	0,092	125,10
15/12/2013			3.496.574,79	16	559.451,97	0,092	142,97
31/12/2013			3.496.574,79	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			349,27
	3.496.468,93						455,13

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Ricordo 1/7/2013	45.848,04						0,00
01/07/2013			45.848,05	14	6.418,73	0,010	0,18
15/07/2013			45.848,05	17	7.794,17	0,010	0,22
01/08/2013			45.848,05	14	6.418,73	0,013	0,23
15/08/2013			45.848,05	17	7.794,17	0,013	0,28
01/09/2013			45.848,05	14	6.418,73	0,013	0,23
15/09/2013			45.848,05	15	6.877,21	0,013	0,25
30/09/2013			45.848,05	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			1,39
30/09/2013			45.849,44	1	458,49	0,013	0,02
01/10/2013			45.849,44	14	6.418,92	0,013	0,23
15/10/2013			45.849,44	17	7.794,40	0,013	0,28
01/11/2013			45.849,44	14	6.418,92	0,014	0,25
15/11/2013			45.849,44	16	7.335,91	0,014	0,29
01/12/2013			45.849,44	14	6.418,92	0,092	1,64
15/12/2013			45.849,44	16	7.335,91	0,092	1,87
31/12/2013			45.849,44	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			4,58
	45.848,04						5,98

Roma, 07 Aprile 2014

FERSERVIZI							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riparto 1/7/2013	166.325,40						0,00
01/07/2013			166.325,40	14	23.285,56	0,010	0,65
15/07/2013			166.325,40	17	28.275,32	0,010	0,79
01/08/2013			166.325,40	14	23.285,56	0,013	0,84
15/08/2013			166.325,40	17	28.275,32	0,013	1,02
01/09/2013			166.325,40	14	23.285,56	0,013	0,84
15/09/2013			166.325,40	15	24.948,81	0,013	0,90
30/09/2013			166.325,40	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			5,04
30/09/2013			166.330,44	1	1.663,30	0,013	0,06
01/10/2013			166.330,44	14	23.286,26	0,013	0,84
15/10/2013			166.330,44	17	28.276,17	0,013	1,02
01/11/2013			166.330,44	14	23.286,26	0,014	0,91
15/11/2013			166.330,44	16	26.612,87	0,014	1,03
01/12/2013			166.330,44	14	23.286,26	0,092	5,95
15/12/2013			166.330,44	16	26.612,87	0,092	6,80
31/12/2013			166.330,44	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			15,61
	166.325,40						21,55

Roma, 07 Aprile 2014

ITALFERR							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	Interessi in euro
Riporto 1/7/2013	114.923,08						0,00
01/07/2013			114.923,08	14	16.089,23	0,010	0,45
15/07/2013			114.923,08	17	19.536,92	0,010	0,54
01/08/2013			114.923,08	14	16.089,23	0,013	0,58
15/08/2013			114.923,08	17	19.536,92	0,013	0,71
01/09/2013			114.923,08	14	16.089,23	0,013	0,58
15/09/2013			114.923,08	15	17.238,46	0,013	0,62
30/09/2013			114.923,08	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			3,48
30/09/2013			114.926,56	1	1.149,27	0,013	0,04
01/10/2013			114.926,56	14	16.089,72	0,013	0,58
15/10/2013			114.926,56	17	19.537,52	0,013	0,71
01/11/2013			114.926,56	14	16.089,72	0,014	0,63
15/11/2013			114.926,56	16	18.388,25	0,014	0,72
01/12/2013			114.926,56	14	16.089,72	0,092	4,11
15/12/2013			114.926,56	16	18.388,25	0,092	4,70
31/12/2013			114.926,56	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			11,48
	114.923,08						14,96

Roma, 07 Aprile 2014

FS SISTEMI URBANI							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 1/7/2013	2.827,63						0,00
01/07/2013			2.827,63	14	395,87	0,010	0,01
15/07/2013			2.827,63	17	480,70	0,010	0,01
01/08/2013			2.827,63	14	395,87	0,013	0,01
15/08/2013			2.827,63	17	480,70	0,013	0,02
01/09/2013			2.827,63	14	395,87	0,013	0,01
15/09/2013			2.827,63	15	424,14	0,013	0,02
30/09/2013			2.827,63	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			0,09
30/09/2013			2.827,72	1	28,28	0,013	0,00
01/10/2013			2.827,72	14	395,88	0,013	0,01
15/10/2013			2.827,72	17	480,71	0,013	0,02
01/11/2013			2.827,72	14	395,88	0,014	0,02
15/11/2013			2.827,72	16	452,43	0,014	0,02
01/12/2013			2.827,72	14	395,88	0,092	0,10
15/12/2013			2.827,72	16	452,43	0,092	0,12
31/12/2013			2.827,72	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			0,28
	2.827,63						0,37

Roma, 07 Aprile 2014

ITALCERTIFER							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 1/7/2013	2.928,62						0,00
01/07/2013			2.928,62	14	410,01	0,010	0,01
15/07/2013			2.928,62	17	497,87	0,010	0,01
01/08/2013			2.928,62	14	410,01	0,013	0,01
15/08/2013			2.928,62	17	497,87	0,013	0,02
01/09/2013			2.928,62	14	410,01	0,013	0,01
15/09/2013			2.928,62	15	439,29	0,013	0,02
30/09/2013			2.928,62	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			0,09
30/09/2013			2.928,71	1	29,29	0,013	0,00
01/10/2013			2.928,71	14	410,02	0,013	0,01
15/10/2013			2.928,71	17	497,88	0,013	0,02
01/11/2013			2.928,71	14	410,02	0,014	0,02
15/11/2013			2.928,71	15	468,59	0,014	0,02
01/12/2013			2.928,71	14	410,02	0,092	0,10
15/12/2013			2.928,71	15	468,59	0,092	0,12
31/12/2013			2.928,71	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			0,29
	2.928,62						0,38

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 3
in euro

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE

RIEPILOGO CONTRIBUTI ED ASSEgni STRAORDINARI SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE ANNO 2013

SOCIETA'	** Assegni straordinari 2013	** Contributi 2013	Totale 2013
PERSERVIZI	4.541.034,67	1.528.281,20	6.069.315,87
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	1.551.426,98	177.572,40	1.728.999,38
RFI	14.054.535,78	4.390.140,15	18.444.675,93
TRENITALIA	34.273.234,68	9.345.261,12	43.618.495,80
TRENORD	1.583.104,69	395.340,00	1.978.444,69
	56.205.336,75	15.895.254,90	72.100.591,65

** in base al mese di contabilizzazione della disponibilità finanziaria versata all'INPS ed al netto dei riaccrediti ricevuti

*** in base al mese di contabilizzazione degli stipendi

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 4
in euro

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE

**RIEPILOGO CONSISTENZE PERSONALE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
PROVVISTA DICEMBRE 2013**

SOCIETA'	Consistenza provvista dicembre 2013 *
PERSERVIZI *	164
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE *	97
RFI *	406
TRENITALIA *	921
TRENORD	50
TOTALE	1578

* Fonte dati sistema informativo del personale (RUM)

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 5
In euro

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE

RIEPILOGO CREDITI PER CONTRIBUTI ED ASSEGNI STRAORDINARI SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE AL 31/12/2013

SOCIETA'	Crediti per contributi ed assegni straordinari < 12 mesi	Crediti per contributi ed assegni straordinari > 12 mesi	Totale crediti per contributi ed assegni straordinari 31/12/2013
FERSERVIZI	7.443.555,13	9.838.214,42	17.281.769,55
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	1.800.000,00	4.800.000,00	6.600.000,00
RFI	48.700.369,00	49.033.009,00	97.733.378,00
TRENTALIA	69.232.743,28	77.101.472,14	146.334.215,42
TREMORD	1.171.330,80	635.013,52	1.806.344,32
	122.347.998,21	131.999.809,08	254.347.807,29

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 6
in euro

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

RIEPILOGO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO PER PRESTAZIONI SOLIDARISTICHE STRAORDINARIE

Situazione al 31 dicembre 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota Interessi †	TOTALE
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	124.329.296,76	15.183,91	124.345.480,67
	124.329.296,76	15.183,91	124.345.480,67

* cfr. a/c scalare

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
							in euro
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	Interessi
Riporto al 01/07/2013	124.329.296,76						0,00
01/07/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,010	483,50
15/07/2013			124.329.296,76	17	21.135.980,45	0,010	597,11
01/08/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,013	629,55
15/08/2013			124.329.296,76	17	21.135.980,45	0,013	763,24
01/09/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,013	629,55
15/09/2013			124.329.296,76	15	18.649.394,51	0,013	673,45
30/09/2013			124.329.296,76	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				93			2.764,41
30/09/2013			124.333.061,17	1	1.243.330,61	0,013	44,90
01/10/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,013	629,57
15/10/2013			124.333.061,17	17	21.136.620,40	0,013	763,27
01/11/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,014	676,92
15/11/2013			124.333.061,17	16	19.893.289,79	0,014	773,53
01/12/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,092	4.448,36
15/12/2013			124.333.061,17	16	19.893.289,79	0,092	5.083,34
31/12/2013			124.333.061,17	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			12.419,49
	124.329.296,76						16.183,91

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE
DELLO STATO ITALIANE

RELAZIONE DI MISSIONE

del Presidente al Comitato Amministratore del Fondo
convocato il 30.05.2014 per l'approvazione del
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2013

Relazione di missione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013

Signori membri,

si sottopone alla Vostra attenzione la presente Relazione che, insieme con lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e la Nota Integrativa al 31.12.2013, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo FS.

Premessa

Il Fondo a gestione bilaterale per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito anche "Fondo" o "Fondo Fs") è stato costituito, integrato e modificato in applicazione delle leggi 662/1996, 449/1997 e 488/1999, mediante gli Accordi delle Parti sociali del 21 maggio 1998 e del 15 maggio 2009, quale strumento essenziale per l'attuazione di interventi nei confronti dei lavoratori delle società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, che in relazione a processi di ristrutturazione, riorganizzazione o crisi aziendale favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo, con domicilio fiscale presso la Direzione Centrale INPS in via Ciro Il Grande n. 21 a Roma, è gestito da un Comitato Amministratore, composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società del Gruppo FS e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti gli accordi istitutivi e nominati con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che provvede alla definizione degli atti prepeduzionali all'attivazione delle prestazioni.

Al Fondo è stata riconosciuta personalità giuridica come Fondazione in data 2 agosto 2011.

Missione del Fondo

Finalità

Il Fondo, dotato di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha il compito di finanziare, nei casi di ristrutturazioni e/o situazioni di crisi, interventi ordinari o straordinari nel riguardi dei lavoratori dipendenti dalle Società del Gruppo FS interessate.

Provvede pertanto all'erogazione delle seguenti tre diverse tipologie di prestazioni:

1. *In via ordinaria*, il finanziamento di programmi formativi in ambito di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale;
2. *In via ordinaria*, il finanziamento di prestazioni a favore di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro/part-time;
3. *In via straordinaria*, l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari sulla base di accordi collettivi stipulati a livello territoriale.

Finanziamento

Il Fondo accoglie, nella sua componente ordinaria, le ritenute operate al personale delle Società interessate del Gruppo FS, i contributi a carico delle medesime Società nonché gli interessi maturati sulle somme raccolte ed è stato alimentato inizialmente da un contributo ordinario pari allo 0,75%, di cui lo 0,60% a carico delle Società, della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del solo personale dirigente). Dal 1° gennaio 2002 il suddetto contributo è stato ridotto allo 0,25%, di cui lo 0,20% a carico delle Società e, con decorrenza dal mese di luglio 2005, le Parti Sociali hanno stabilito di sospendere detta contribuzione per riattivarla qualora le disponibilità del Fondo dovessero risultare inferiori al 70% rispetto a quelle complessivamente evidenziate nel bilancio consuntivo di gestione al 31.12.2004, da verificarsi a cura del Comitato Amministratore in sede di approvazione del bilanci del Fondo o all'atto di erogazione delle prestazioni ordinarie.

Con l'accordo del 2009 è stata rideterminata la misura della contribuzione, ma ne è stata confermata la sospensione, risultando le risorse accantonate al 31.12.2008 sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento del Fondo. La situazione è immutata per gli anni 2010 (in cui non sono state erogate prestazioni né ordinarie, né straordinarie), 2011, 2012 e 2013 (nei quali sono state erogate a carico del Fondo solo prestazioni straordinarie).

La misura dei contributi, stabiliti con gli accordi del 15.05.2009, è la seguente:

- a. per le prestazioni ordinarie, un contributo ordinario annuo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, escluso il personale dirigente, di cui lo 0,375% a carico delle Società e, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro in part-time, un contributo addizionale totalmente a carico delle Società, in misura non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile come sopra evidenziato completamente a carico delle Società con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico del datore di lavoro;
- b. per le prestazioni straordinarie, un contributo straordinario determinato dal Comitato Amministratore sulla base della provvista richiesta mese per mese dall'Inps in forza della Convenzione stipulata dall'Istituto con il Gruppo FS per la gestione del Fondo, e relativo ai soli lavoratori interessati alle corresponsione degli assegni straordinari, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Tale contributo è a totale carico delle Società del Gruppo FS interessate.

Il Comitato valuterà di proporre le eventuali modifiche alle parti stipulanti a seguito dell'approvazione del Bilancio di chiusura dell'esercizio 2013.

Durata del Fondo

Il Fondo ha durata 30 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento degli Accordi istitutivi, DM 510/T del 23/06/2009.

Attività svolta

Nel corso dell'anno 2013 è proseguita l'attività del Comitato Amministratore del Fondo atta ad autorizzare le prestazioni straordinarie richieste dalle Società del Gruppo FS, a seguito delle intese definite con le Parti Sociali in base all'Accordo di procedura del 15.5.2009. Lo stesso Comitato ha complessivamente autorizzato con proprie delibere, a partire dalla seduta del 28.02.2013 e sino alla seduta ultima del 26 novembre 2013, l'attivazione di 3.471 interventi straordinari.

A seguito delle delibere adottate nel corso del 2013, le Società del Gruppo FS hanno risolto il rapporto di lavoro con 1.763 lavoratori, che hanno avuto accesso effettivo al Fondo in quanto destinatari delle prestazioni straordinarie.

Nella seduta del 23 gennaio 2013 il Comitato Amministratore, con delibera n. 1, ha proceduto alla riconferma di Presidente del Comitato medesimo nella persona del Consigliere Dott. Stefano Savino.

Nel corso della medesima seduta, con delibera n. 3, è stato integrato il punto 8 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore, prevedendo che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte dal Consigliere più giovane presente alla riunione.

Con delibera n. 4, sempre del 23 gennaio 2013, è stata infine previsto il prolungamento della durata dell'erogazione dell'assegno straordinario anche oltre i 48 mesi, ai fini del raggiungimento del 62° anno di età, in funzione delle previsioni di cui al D.M. 01.06.2012 e dell'art. 24 della Legge n. 214/2011, per i lavoratori delle Società RFI S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. specificatamente individuati nelle delibere n. 115 e n. 116 del 01.12.2011 del Comitato Amministratore del Fondo.

Con delibera n. 6 del 28 febbraio 2013, il Comitato Amministratore ha deliberato in ordine al sistema di penalizzazioni percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni previsto dall'art. 24, comma 10, della Legge n. 214/2011, prevedendo, per i dipendenti del Gruppo FS, l'applicazione della riduzione percentuale dell'1 - 2 % di cui alla citata norma in funzione dell'età posseduta dai lavoratori interessati al momento dell'uscita dal Fondo di sostegno al reddito.

In data 5 aprile 2013, in relazione all'Accordo 27.03.2013 stipulato dalle Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Ferservizi S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, il Comitato Amministratore, con delibera n. 7, ha previsto, ai fini del raggiungimento del primo requisito utile per ottenere il trattamento pensionistico in applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 bis, art. 12 della Legge n. 122/2010, comma 12 ter, art. 18 della Legge n. 111/2011 e comma 20, art. 1 della Legge n. 148/2011, il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario, compresa l'eventuale contribuzione correlata, anche oltre il limite di durata massima di 48 mesi a favore dei lavoratori interessati, già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011.

La citata delibera n. 7/2013 ha stabilito altresì che gli oneri relativi al prolungamento della permanenza nel Fondo sono a carico delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Interessate.


Nella medesima seduta, con delibere n. 8/2013 e n. 9/2013, sono stati altresì deliberati i prolungamenti del periodo di validità delle delibere n. 10/2012 (Trenitalia Cargo Friuli Venezia Giulia) e n. 12/2013 (Trenitalia Cargo Liguria).

In data 12 giugno 2013, il Comitato Amministratore ha proceduto, con delibera n. 10, all'approvazione del Bilancio consuntivo di gestione del Fondo al 31.12.2012 e relativa Relazione di Missione ed ha deliberato in ordine al prolungamento del periodo di validità delle delibere n. 9/2012 (Trenitalia Cargo Calabria) e n. 23/2012 (Trenitalia DPNI Calabria), rispettivamente con delibera n. 11/2013 e n. 12/2013.


Con delibera n. 20 del 26.09.2013 il Comitato Amministratore ha ratificato l'Accordo 24.06.2013, con il quale le Parti Istitutive hanno convenuto di destinare, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo medesimo, il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio al 31/12/2012 per le prestazioni ordinarie, ad una speciale finalità solidaristica denominata "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" ed hanno confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, la cui quota residua a seguito del trasferimento di cui sopra è stato ripartito pro - quota tra le società Ferrovie dello Stato Italiane, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani, Italcertifer in rapporto alla consistenza di personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società al 31/12/2012.

Con la citata delibera n. 20, è stato altresì ratificato l'Accordo 30.07.2013 relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 15 maggio 2009, attraverso il quale le Parti Istitutive del Fondo hanno modificato ed integrato l'Accordo istitutivo del Fondo adeguando la disciplina del citato Fondo al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali ed alla nuova articolazione societaria - organizzativa del Gruppo FS, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

NUOVI INTERVENTI DELIBERATI NELL'ANNO 2013



INGRESSI EFFETTIVI DELL'ANNO 2013




Principali informazioni economico, finanziarie e patrimoniali

Stato patrimoniale

Attivo circolante	31.12.2013	31.12.2012
	392.147.787	250.448.547

La voce pari ad € 392.147.787 è composta da € 6.544.499 per crediti verso le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione parte ordinaria, da € 261.257.807 per crediti relativi a contributi ed assegni straordinari e da € 124.345.481 relativi a crediti verso la società FS per prestazioni solidaristiche.

Si riporta, di seguito, la composizione dei crediti al 31.12.2013 ed al 31.12.2012 verso le Società del Gruppo FS per contributi ed assegni straordinari:



■ crediti al 31.12.2013
 ■ crediti al 31.12.2012

Patrimonio netto	31.12.2013	31.12.2012
	392.147.787	250.448.547

La voce pari ad € 392.147.787 è composta da € 6.544.499 quale Fondo di dotazione parte ordinaria (€ 6.536.929 fondo di dotazione iniziale e € 7.570 risultato dell'esercizio in corso) e da € 261.257.807 che accoglie gli assegni straordinari e la relativa contribuzione correlata al 31.12.2013 per i dipendenti delle Società del Gruppo FS che hanno aderito al Fondo e per il periodo di permanenza nello stesso e da € 124.345.481 relativi a crediti verso la società FS per prestazioni solidaristiche straordinarie (€ 124.329.297 fondo di dotazione iniziale e € 16.184 risultato dell'esercizio in corso).

Rendiconto gestionale

Posta pari ad € 23.754 che accoglie gli interessi maturati al 31.12.2013 e calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

Considerazioni finali e prospettive future

Dall'analisi dei risultati ottenuti viene confermata la validità del Fondo quale strumento atto ad accompagnare alla pensione i lavoratori risultati accedentari a cui le Società del Gruppo FS faranno presumibilmente ricorso anche nel 2014.

In particolare, come previsto dalle Parti Istitutive del Fondo con il citato Accordo del 24.06.2013, l'utilizzo delle risorse destinate al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" sarà disposto per fronteggiare il maggior onere derivante dalle modifiche legislative introdotte dalla richiamata legge n. 92/2012 determinato dall'elevazione dei requisiti (anagrafici e contributivi) necessari per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché a seguito dell'attivazione di progetti per gestire gli ulteriori efficientamenti produttivi, determinati dalla costante e progressiva entrata in esercizio di nuove tecnologie e dalla possibile contrazione della domanda di servizi generata dalla negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso, anche in un'ottica di ricambio generazionale.

Proposta di destinazione del risultato gestionale

Si rileva che il risultato gestionale del Fondo di dotazione parte ordinaria ammonta ad € 23.754 e si propone il riporto a nuovo dello stesso, in attesa delle eventuali ulteriori decisioni delle Parti Istitutive del Fondo sull'utilizzo delle complessive dotazioni di parte ordinaria del Fondo stesso.

Roma, 30.05.2014

Il Presidente

ACCORDO PROGRAMMATICO
PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL GRUPPO FS

Il Gruppo FS e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL delle Attività Ferroviarie, dopo aver convenuto in data 2.08.2007 le linee di sviluppo del Piano d'impresa 2007-2011, alla luce della grave situazione economica generale in corso hanno esaminato la situazione finanziaria, i livelli di produzione attuali e previsti per il 2009 nonché la situazione delle consistenze del personale delle Società del Gruppo ed hanno convenuto sulla necessità di sottoscrivere il presente accordo programmatico.

L'accordo è individuato quale strumento idoneo ad implementare ulteriormente i necessari recuperi di produttività che consentano di incrementare l'efficienza delle Società del Gruppo e di porre le premesse e le condizioni strutturali non solo per un consolidamento nel mercato, già competitivo, del trasporto delle merci e delle persone, ma anche per cogliere ogni opportunità di ulteriore sviluppo e per mantenere le caratteristiche di stabilità occupazionale dei propri addetti.

Le parti convengono di prevedere, fino alla fine del 2011 verifiche semestrali sull'idoneità delle soluzioni individuate e sullo stato di attuazione del presente accordo.

Le parti convengono di prevedere uno specifico incontro finalizzato ad esaminare eventuali ipotesi di evoluzione dell'assetto societario del Gruppo.

Le parti assumono altresì l'impegno di promuovere ogni utile intervento atto a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione nelle imprese del Gruppo e tra i lavoratori, anche attraverso il potenziamento di progetti formativi ed informativi in materia di sicurezza del lavoro.

L'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro, nonché della legislazione in materia rendono centrale il ruolo delle parti sociali nell'acquisizione di una più elevata consapevolezza delle problematiche correlate alla salute e sicurezza del lavoro.

In tale ottica il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali individuano quale obiettivo strategico la costante riduzione del numero degli eventi infortunistici e della loro gravità, da realizzare anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali in iniziative e progetti condivisi.

Le parti si impegnano ad implementare un sistema di relazioni finalizzato a realizzare iniziative e soluzioni operative che favoriscano la prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie, contribuendo a diffondere la cultura della salute e della sicurezza nelle diverse realtà produttive del Gruppo FS, anche realizzando confronti di esperienze con analoghe o corrispondenti realtà produttive a livello nazionale ed europeo.

Con riferimento alle problematiche relative a RFI e a Trenitalia, le Parti hanno sottoscritto gli accordi rispettivamente in allegato A e B.

Hanno inoltre convenuto quanto segue:



Divisione Cargo: Le parti si danno atto del fatto che, per arginare le ricadute negative determinate dalla grave situazione di crisi economica in atto, occorre porre in essere un mix di azioni sia di carattere strutturale sia di carattere temporaneo allo scopo di poter cogliere rapidamente gli effetti positivi dell'inversione di tendenza quando questa si manifesterà. A tal fine convengono sulla necessità di riprendere e completare rapidamente gli incontri già avviati con Trenitalia per definire il quadro di riferimento necessario per l'avvio dei confronti territoriali.

Vendita e assistenza: Proseguiranno gli incontri finalizzati alla riorganizzazione del settore con riferimento alle esigenze di maggiore produttività o di gestione del turnover.


Navigazione: Proseguiranno gli incontri, anche a livello territoriale, finalizzati alla riorganizzazione del settore con riferimento alle esigenze di maggiore produttività e di gestione del turnover.

Gruppo FS: le parti hanno individuato nel Fondo a gestione bilaterale, istituito in ambito FS con l'accordo del 21.5.1998 in applicazione della legge 662/1996 e 449/1997, uno strumento essenziale sia per la gestione delle eccedenze sia per il governo dell'imponente turnover atteso nel triennio 2009-2011. In tale logica hanno sottoscritto gli accordi, riportati negli allegati C - D, allo scopo di rendere concretamente erogabili le prestazioni previste, sia in via ordinaria sia straordinaria a carico del Fondo stesso.

Considerato che, in base ai dati risultanti dal bilancio 2008 del Fondo in corso di approvazione, risultano accantonate al 31.12.2008 risorse sufficienti a fronteggiare le eventuali esigenze di intervento ordinario come individuate dalla regolamentazione del Fondo stesso, si conferma la sospensione della contribuzione a carico delle aziende e dei lavoratori prevista all'art. 7, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo, di cui all'allegato C al presente accordo.

Le parti, alla luce dell'elevata età media degli addetti del Gruppo e della necessità di gestire contestualmente le ricadute occupazionali prodotte dalla tecnologia oltre che l'esigenza di ricambio generazionale e professionale, convengono sulla programmazione di un piano del lavoro 2009-2011.

In tale contesto, le parti ritengono opportuno attivare procedure di selezione allo scopo di costituire una specifica banca dati mirata, alla quale far riferimento per le prossime necessità di assunzioni. In relazione allo scenario produttivo generale delle società del Gruppo verranno previsti incontri a cadenza semestrale per monitorare l'andamento delle consistenze di personale; il primo di tali incontri è previsto entro la fine del mese di Maggio 2009.



Per quanto riguarda la richiesta delle OO.SS. di regolamentare l'accesso del personale in servizio sui treni ES City per gli spostamenti per recarsi al lavoro, l'azienda comunica che la questione verrà esaminata congiuntamente previa analisi del fenomeno per gli aspetti quantitativi e le relazioni interessate.

Con riferimento al Protocollo sottoscritto il 14 maggio u.s. presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in relazione all'avvio del Contratto Nazionale unico per la Mobilità, le parti stipulanti in attesa di avviare il confronto per il rinnovo del CCNL di settore delle Attività Ferroviarie, con il presente accordo hanno convenuto su un primo aggiornamento delle attuali norme contrattuali che disciplinano il trattamento normativo ed economico del personale dei settori Macchina e Scorta delle Divisioni Passeggeri, come definite nel relativo verbale di accordo (all. 1 all'allegato B).

Inoltre, convengono di avviare da subito la contrattazione per aggiornare le analoghe norme contrattuali che disciplinano il trattamento normativo ed economico del personale di Macchina della Divisione Cargo e del personale della Manutenzione dell'infrastruttura e dei rotabili, nonché per definire nuovi criteri e meccanismi che consentano di riconoscere, per la parte variabile del salario, il contributo dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi economici e di produttività.

Le parti condividono di attivare tale contrattazione dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo con l'obiettivo di definire gli accordi entro il giorno 30 giugno p.v.

Nell'ambito del rinnovo contrattuale le parti si impegnano a ridefinire la normativa degli equipaggi ed in particolare del personale di condotta, tenendo in considerazione le condizioni di concorrenza presenti sul mercato.

Nel corso del corrente anno le parti ricercheranno soluzioni relativamente al riconoscimento dei progressi incrementi di produttività.

Roma, 15 maggio 2009

Per il Gruppo FS



Per le OO.SS.:

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



Allegato A all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

RFI

1. Nuova Organizzazione Territoriale di Rete Ferroviaria Italiana

Attesa la necessità di superare l'attuale organizzazione dell'esercizio ferroviario basata su una distinta articolazione tra "Movimento" ed "Infrastruttura", viene illustrato il nuovo modello organizzativo integrato che, avendo a riferimento tre obiettivi:

- aumento della capacità delle linee,
- migliore gestione delle anomalie infrastrutturali,
- sfruttamento della capacità di automazione,

consentirà di sviluppare una produzione di maggiore quantità e qualità a costi operativi economicamente compatibili.

La nuova organizzazione territoriale, prevede un'unica Direzione Territoriale Produzione come da schema allegato (Allegato I).

Le 15 nuove Direzioni Territoriali Produzione saranno ubicate nelle attuali sedi delle Direzioni Compartimentali.


Sono previsti 13 Centri Operativi Esercizio Rete che sovrintendendo alle attività di programmazione e gestione circolazione, necessitano di una visione autonoma rispetto a quella compartimentale.

I 13 COER saranno così allocati:


Torino, Milano, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Palermo.

Le attività e le risorse dei Team Brownfield, dipendenti dalle Direzioni Compartimentali Infrastruttura, passeranno alle dipendenze della Direzione Investimenti, ferme restando le attuali sedi territoriali.

Per quanto precede le parti si danno atto che a partire dal corrente mese di maggio si terranno specifici incontri a livello nazionale sul progetto complessivo di riorganizzazione territoriale con riferimento alle articolazioni delle Direzioni Territoriali Produzione.



Allegato 1
a Nuova Organizzazione Territoriale di RFI del 15/5/2009



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page. At the top right is a large, stylized signature. Below it are several smaller signatures and initials, including 'AR', 'P', and others, some of which appear to be initials or short names.

RFI

2. Manutenzione Infrastrutture

La nuova configurazione organizzativa lascia inalterato quanto previsto dall'accordo nazionale del 21 maggio 2004 sulla riorganizzazione del processo della manutenzione infrastruttura e dagli accordi territoriali di attuazione del medesimo.

Gli aspetti di micro-organizzazione non ancora definiti, saranno oggetto di appositi incontri a livello nazionale a partire dal corrente mese di maggio ed iniziando dall'ex Struttura Organizzativa "Tecnico".

L'azienda si dichiara inoltre disponibile a rivedere l'attuale rapporto tra attività internalizzate/esternalizzate (Allegato 1) allo scopo di incrementare la capacità produttiva interna in un'ottica di miglioramento dei costi e della qualità.

Al riguardo la Società precisa che tale tendenza sarà accompagnata dalla crescita degli investimenti necessari per l'acquisto di macchine operatrici per il potenziamento dei cantieri internalizzati.

Conferma altresì l'adozione di standard tecnici omogenei per la manutenzione dell'infrastruttura dell'intera rete.

Per quanto precede le parti si danno atto che a partire dal corrente mese di maggio si terranno specifici incontri a livello nazionale per definire le azioni necessarie per l'incremento della capacità produttiva nella manutenzione dell'infrastruttura riconsiderando il rapporto attività internalizzate/attività esternalizzate, possibili interventi per il miglioramento della produttività, valutazione della necessità di eventuali ulteriori inserimenti.

Pur in pendenza dell'esito del confronto di cui sopra RFI, in relazione all'andamento del turn over ed ai volumi di attività previsti, realizzerà 350 assunzioni.

Roma, 15 maggio 2009

Per RFI S.p.A.



Per le OO.SS.:

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie





Handwritten signatures of various unions and organizations, including FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, and ORSA Ferrovie. The signatures are written in black ink and are somewhat overlapping.

Allegato I
 a Manutenzione Infrastrutture di RFI del 15.5.2008

RFI - Direzione Manutenzione
 Distribuzione attività internalizzate/esternalizzate

		Oggi		
		Internalizzate	Esternalizzate	
Attività manutentive	mix internalizzabili/esternalizzabili	Esecuzione Protezioni cantieri	56,27%	43,73%
		Verifiche di legge	91,83%	8,17%
		Rinnovo deviatoi	34,53%	65,47%
		Sostituzione Rotale	20,60%	79,40%
		Livellamento	44,93%	55,07%
		Decespugliamento	76,60%	23,40%
		Sostituzione LdC	73,43%	26,57%
		Sostituzione apparecchiature Impianti di sicurezza	77,93%	22,07%
		Sostituzione apparecchiature Sotto Stazioni Elettriche	99,14%	0,86%
		Sostituzione apparecchiature Linee Primarie	75,14%	24,86%
		Sostituzione apparecchiature di Telecomunicazione	94,67%	5,33%

[Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Allegato B all'accordo programmatico del 15 maggio 2009

TRENITALIA

1. Equipaggio treno

L'ampio confronto, iniziato tra il febbraio e l'aprile 2008 e proseguito a partire dallo scorso mese di settembre 2008, ha avuto per oggetto sia gli aspetti tecnici, regolamentari e di sicurezza del lavoro, sia quelli organizzativi ed operativi correlati all'esercizio delle nuove tecnologie per la protezione della marcia dei treni.

Ad esito dell'approfondito confronto, la Società ha illustrato la tipologia degli investimenti e delle innovazioni tecnologiche introdotte e la corrispondenza delle normative emanate e adottate, in particolare in materia di sicurezza.


La Società ha illustrato le procedure di gestione dell'emergenza in linea in caso di necessità di soccorso sanitario adottate dal Gestore dell'Infrastruttura, trasmesse dallo stesso GI a tutti gli Assessorati Sanità delle Regioni e ai Dirigenti responsabili delle ASL e in relazione alle quali sono già operativi appositi protocolli con il Servizio 118.

La Società Trenitalia ha anche previsto l'impiego di propri mezzi, personale e strutture, al fine di consentire che il personale e le attrezzature di soccorso possano raggiungere con la massima rapidità possibile, il personale che avesse eventualmente necessità di soccorsi sanitari sui convogli in linea.

In tale ottica, Trenitalia ha comunicato che le preesistenti procedure di gestione dell'emergenza sono state integrate con specifiche modalità di intervento affinché tutti i soggetti interessati all'attivazione del soccorso sanitario (medici, infermieri, ecc.) e le attrezzature necessarie possano nel più breve tempo possibile raggiungere il luogo dell'intervento, anche utilizzando mezzi ferroviari (locomotive di soccorso localizzate negli impianti di alcune località strategiche, locomotive diesel in particolare nel caso di mancanza di alimentazione della linea di contatto, locomotive dei carri soccorso, treni circolanti, incrocianti o al seguito, ove consentito dalla normativa vigente).

Per quanto attiene agli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro, la Società Trenitalia comunica di aver proceduto all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e di aver avviato gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia.


In considerazione di quanto sopra, le parti hanno raggiunto in data odierna l'intesa di cui al verbale allegato 1 al presente accordo, con la quale hanno definito la nuova disciplina di utilizzazione del personale di macchina e di bordo correlata all'introduzione del nuovo modulo di equipaggio con un solo



agente di condotta in cabina di guida, sia sotto il profilo della normativa, sia delle corrispondenti competenze economiche, necessaria a soddisfare le specificità delle diverse condizioni lavorative nell'ambito delle Divisioni Passeggeri di Trenitalia.

In relazione ad alcune richieste di valutare la possibilità di prevedere che il Personale di Bordo acquisisca una specifica abilitazione che consenta, in caso di necessità di soccorso, di spostare il treno fino al punto individuato per l'intervento sanitario, la Società ha confermato di ritenere tale abilitazione non necessaria, ribadendo la piena rispondenza delle proprie procedure alla legislazione vigente

Roma, 15 maggio 2009



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the page. Some are clearly legible, such as 'Vincenzo...', 'M...', and 'R...', while others are more stylized or scribbled.

Allegato 1

1 Equipaggio treno di Trenitalia del 16/3/09

VERBALE DI ACCORDO

Personale di macchina

Le parti convengono sull'attivazione, con decorrenza dal prossimo cambio orario estivo (giugno 2009) e comunque entro il 1° luglio 2009, per le Divisioni Passeggeri di Trenitalia, del modulo di equipaggio con un solo agente addetto alla condotta, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.

In fase di avvio del nuovo modulo, i servizi individuati verranno effettuati sulla base delle seguenti condizioni operative:

1. servizi di trasporto passeggeri effettuati su linee attrezzate con SCMT e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT, GSM/GSM-R e comunicanti con la parte rimorchiata; *con esclusione delle pilota NPDB;*
2. servizi programmati nella fascia oraria 05.00-24.00.

Le parti si danno atto che il Personale di Bordo mantiene le attuali competenze e funzioni relative alla circolazione e alla sicurezza dei treni.

Nel rispetto delle precedenti condizioni operative, fermo restando quanto disciplinato dagli accordi vigenti per le parti non indicate nel presente verbale, che saranno oggetto di revisione tra le parti nell'ambito del già programmato rinnovo contrattuale, le modalità di utilizzazione del Personale di Macchina assegnato come solo agente addetto alla condotta dei treni, sono così disciplinate:

- lavoro giornaliero: 8 ore e 30 minuti, comprensive della pausa per la refezione
- condotta massima giornaliera:
 - 4 ore e 30 minuti, al netto delle soste programmate, per i servizi AV
 - 4 ore, al netto delle soste programmate, per i restanti servizi della Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale e per i servizi della Divisione Passeggeri Regionale.

Qualora i servizi di condotta di cui sopra siano programmati eccedendo i limiti di cui ai punti 2.10.3.a e 2.10.3.b dell'art. 22 del CCNL AF, per ciascun servizio verrà riconosciuta l'indennità di flessibilità di cui al punto 4.2. dell'art. 78 del CCNL AF.

Chiusa
Ag - *FE* - *M* - *M* - *M* - *R*

Con riferimento all'art. 34.8.3 (Tabella A) dell'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003, per il Personale di Machina in servizio come solo agente addetto alla condotta, la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale viene determinata:

- aggiungendo € 1,70 all'importo delle indennità orarie attualmente previste per la condotta ad agente unico;
- aggiungendo € 0,19 all'importo attualmente previsto per l'indennità kilomtrica.

Personale di bordo

Con riferimento all'art. 35.3 dell'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003, nei servizi di scorta sui treni effettuati con materiali appartenenti al Gruppo A individuati con i criteri stabiliti dall'ANSF (telechiusura automatica con comando e controllo porte in cabina di guida), le parti convengono che la squadra minima di scorta sia così composta:



- per i treni della DPNI: 1 CT/CST per le prime 4 carrozze assegnate;
1 CT/CST + 1 CT/CST fino a 12 carrozze;
- per i treni della DPR: 1 CT/CST per le prime 8 carrozze assegnate;
1 CT/CST per ~~ogni~~ modulo ~~di~~ superiori,

Resta confermato il compenso per vetture eccedenti previsto dall'art. 35 dell'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003.

Con riferimento all'art. 34.8.3 (Tabella A) dell'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003, la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere al personale di scorta che opera nelle condizioni definite sopra è determinata aggiungendo € 0,75 agli importi delle indennità orarie attualmente previste per la scorta.

Le parti convengono altresì di fissare le percentuali di cui al punto 2 dell'art. 75 del CCNL AF rispettivamente nelle misure del 35% e del 10%.

Roma, 15 maggio 2009



2. Manutenzione Rotabili

In una logica di potenziamento e sviluppo del settore della Manutenzione rotabili, le parti hanno assunto come prioritari gli obiettivi di miglioramento della disponibilità all'esercizio e dell'affidabilità del materiale rotabile e di incremento degli attuali livelli di produzione e produttività del settore stesso.

In tale ottica è stata effettuata un'analisi sul complesso delle attività manutentive svolte procedendo ad una perimetrazione delle stesse al fine di:

1. valutare e selezionare, tra quelle affidate all'esterno, le lavorazioni suscettibili di essere reinternalizzate;
2. ridistribuire in modo coerente con le finalità di cui sopra alcune attività di manutenzione programmata tra il livello della manutenzione corrente ed il livello della manutenzione ciclica.

Con riferimento al primo dei sopra elencati aspetti, le parti convengono su un modello che prevede di effettuare direttamente all'interno:


- attività specialistiche ferroviarie aventi un elevato contenuto professionale e/o riguardanti mezzi ad elevata tecnologia e relative alla manutenzione degli apparati dei mezzi di trazione elettrici e diesel e delle carrozze, attinenti alla dinamica di marcia e segnalamento;
- attività a queste complementari relative alla manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Pertanto, si è convenuto sull'avvio di un processo che traguardi, nell'arco del periodo 2009/2010 la reinternalizzazione di ore di attività manutentiva come da programmazione allegata (all. 1), riguardante sia la manutenzione corrente svolta dalle Divisioni commerciali che quella ciclica svolta dalla Direzione Tecnica e Acquisti Industriali di Trenitalia.

Relativamente al secondo dei suddetti aspetti, confermatane la validità, verrà avviato il progetto aziendale denominato "Manutenzione per moduli" finalizzato:

- all'aumento della disponibilità operativa dei rotabili in esercizio;
- alla riduzione dei costi e dell'impegno delle tracce per il trasferimento dei rotabili;
- alla razionalizzazione delle scadenze manutentive,

attraverso il progressivo trasferimento, a partire dal 2009, delle attività di manutenzione programmata dalla manutenzione ciclica alla manutenzione corrente e il progressivo spostamento delle attività di manutenzione ciclica verso la manutenzione dei componenti, come da allegato 1.



Trenitalia è impegnata a realizzare una serie di azioni tese all'incremento degli attuali livelli di produttività che saranno oggetto di successivi incontri tra le parti; rientrano in tale contesto la razionalizzazione del ciclo degli acquisti e dei magazzini oltre che la realizzazione degli investimenti necessari per il potenziamento e l'ammodernamento di alcuni siti manutentivi.

In relazione al condiviso intento di assicurare i livelli di produzione e produttività attesi degli Impianti, le parti convengono sull'individuazione e sull'adozione di parametri/obbiettivo di produttività rispetto ai quali correlare:


- l'adeguamento degli organici attuali per renderli coerenti con il fabbisogno manutentivo programmato per l'anno di riferimento;
- la quantità degli inserimenti di risorse necessarie alla implementazione del programma di internalizzazione.

I parametri/obbiettivo convenuti (corrispondenti a 1450 h di attività manutentiva "utile" o "versata" nel sistema RSMS per l'adeguamento rispetto al fabbisogno e pari a 1500 h per l'internalizzazione) saranno rapportati al consuntivo equivalente rilevato in ogni Impianto, determinando la quantità e la progressione delle integrazioni di risorse risultanti.

In particolare, le integrazioni di risorse potranno essere realizzate in coincidenza o al raggiungimento di tali indici ovvero saranno proporzionalmente ridotte in ragione della distanza percentuale dagli stessi.

La Società dichiara di voler perseguire negoziabilmente, a livello territoriale, i seguenti obiettivi di recupero di efficienza degli Impianti al fine di:

- rendere operative nuove articolazioni di orario intese a garantire la presenza negli Impianti delle risorse necessarie a svolgere le lavorazioni in coincidenza con la disponibilità del materiale rotabile alla manutenzione. In tale logica, gli orari di lavoro applicati negli Impianti dovranno essere riadeguati in occasione di ogni significativa variazione dell'offerta commerciale;
- rivedere le flessibilità in ingresso/uscita tenuto conto delle specificità dei singoli Impianti e del fatto che il processo di lavoro necessita della contemporanea presenza di tutti i componenti delle squadre manutentive;
- variare la durata dell'intervallo tra i due periodi di prestazione giornaliera, in caso di applicazione di un orario di lavoro spezzato ai sensi dell'art. 14, punto 1.6, comma 1 dell'Accordo di Confluenza FS e adottare in maniera generalizzata sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.
- procedere, in coerenza con la perimetrazione delle attività svolte ed allo scopo di improntare l'organizzazione aziendale a criteri di maggiore efficienza delle risorse disponibili all'adozione di specifici interventi



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the name "D'Adda" and the number "1200".

finalizzati al miglioramento dei processi produttivi e alla riduzione del rapporto diretti/indiretti in ragione di un parametro fissato, per il 2009, pari a 80/20.


In considerazione di quanto sopra, l'Azienda procederà all'attivazione del piano di integrazione delle risorse con priorità per i siti produttivi maggiormente in linea con gli standard quantitativi e qualitativi di produzione attesi e interessati dall'implementazione delle suddette azioni di reinternalizzazione di lavorazioni, secondo le priorità riportate in allegato (all. 2).

Le esigenze di riequilibrio interdivisionale eventualmente necessarie saranno esaminate a livello territoriale come stabilito al punto 4.2.3 a) del vigente Contratto Aziendale del Gruppo FS.

L'allegato di cui sopra considera la situazione in relazione all'anno 2009 e pertanto le Parti concordano sulla necessità di verificare, nell'ambito dei confronti semestrali programmati, la situazione del turn over degli anni successivi.

Roma, 15 maggio 2009

Per TRENITALIA S.p.A.



Per le OO.SS.:

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



Allegato 1

Il Manutenzione Rotabili di Trenitalia dal 15/5/2008

	REGIONE	IMPIANTO	Ore lavorazioni assegnate	TOT Reinterizzazioni previste
DPR	ABRUZZO	OML Sulmona	32.937	3.899
		Pescara	16.960	
	BOLZANO	OMR Bolzano	19.664	7.900
	CALABRIA	Reggio Calabria OML	69.182	3.954
		Paola OML	11.800	
		OML Catanzaro	10.150	3.090
	CAMPANIA	Na Campi Flegrei	57.123	827
		OMV Napoli C.le	73.000	
		PMC Salerno	17.000	
		Benevento OML Campobasso PMC	55.000	
	EMILIA R	Bologna C.LE	119.900	1.500
		Bologna Ravens	86.793	600
	FRIULI	OMR Trieste	44.442	4.000
	LAZIO	Roma S.to	155.238	9.700
	LIGURIA	GE Brignole	128.378	
		Savona OMR	42.200	3.500
	LOMBARDIA	Milano S Rocco	17.113	
		OML Lacco	29.874	4.700
		OMR Cremona	55.470	4.700
		Milano Farini	137.036	24.600
	MARCHE	OML Fabriano	26.000	
	MARCHE	OMR Ancona	159.002	25.300
	PIEMONTE	Alessandria OML OMV	109.399	6.601
		OML Cuneo	25.420	1.500
		OML Novara	29.000	
		OML TO Smitis	91.350	5.000
	PUGLIA	OMR Foggia	82.251	3.401
		OMR Taranto	45.642	6.000
	SARDEGNA	OMR Cagliari	59.576	11.699
		Sassari OMR	15.850	8.000
	SICILIA	OMR Catania	34.050	2.000
		Palermo OMR	104.326	14.501
	TOSCANA	Pisa OML OMV	39.115	6.500
OML Siena		30.300	4.500	
IDP Osmannoro		123.850	8.400	
TRENTO	Trento PMC	2.277	1.792	
VENETO	OML Treviso	55.250	8.500	
	OMR Verona	82.982	10.500	
	OMV Padova	24.200	6.000	
Totale DPR			2.316.791	205.974

Allegato 1
a Manutenzione Rotabili di Trenitalia del 15.5.2009

DPNI	REGIONE	IMPIANTO	Ore lavorazioni assegnate	TOT Reinterizzazioni previste
	PIEMONTE	IMC Torino		97.000
LOMBARDIA	IMC Mantovana / Greco		373.000	19.000
	IMC ETR Firenze		152.000	32.000
VENEETO	IMC Mestre		208.000	11.000
LAZIO	IMC ETR Roma		179.000	18.000
	IMC Roma		180.000	15.000
CAMPANIA	IMC ETR Napoli		184.000	130.500
PUGLIA	IMC Bari/ Lecce		77.500	12.000
CALABRIA	IMC Reggio Calabria		80.000	5.800
SICILIA	IMC Palermo		54.000	7.000
Totale DPNI			1.602.500	249.300
CARGO	IMPIANTO	Ore lavorazioni assegnate	TOT Reinterizzazioni previste	
	Area Ancona Bari	5.250		
Area Bologna	32.350			
Area Livorno	42.400			
Area Napoli Reggio Cal			3.850	
Area Palermo				
Area Roma	700			
Manutenzione Liguria	58.150			
Manutenzione Lombardia	90.400		14.000	
Manutenzione Nord Est	133.450		11.250	
Manutenzione Piemonte	37.400			
Totale Cargo		419.100	29.100	
DTAI	IMPIANTO	Ore lavorazioni assegnate	TOT Reinterizzazioni previste	
	OMC Locomotive Rimini	337.844		
OMC Locomotive Foligno	570.754			
OMC Locomotive Verona	366.251			
OMC Carrozze Firenze	220.349		11.150	
OMC Carrozze Messina	108.569			
OMC Carrozze Voghera	335.500		23.800	
OMC Carrozze Napoli	474.282			
OMC ETR Bologna	387.710		12.000	
OMC ETR Vicenza	345.039		13.603	
OMC ETR Foggia	332.166		20.000	
Linea componenti			79.000	
Totale DTAI		3.478.474	159.553	
TOTALE		7.807.885	643.927	
TOTALE complessivo		8.451.792		

M. Rossi

[Signature]

Fca

[Signature]

AR

Allegato 2

a Manutenzione Rotabili di Trenitalia del 15/5/2009

INSERIMENTI

	REGIONE	IMPIANTO	Totale inserimenti prima del riequilibrio	
DPR	ABRUZZO	OML Sulmona	4	
	BOLZANO	OMR Bolzano	4	
	CALABRIA	Reggio Calabria OML	9	
	CAMPANIA	Na Campi Flegrei	9	
	EMILIA R.	Bologna C.LE	21	
		Bologna Ravone	23	
	FRIULI	OMR Trieste	1	
	LAZIO	Roma S.to	1	
	LIGURIA	GE Brignole	17	
		Savona OMR	7	
	LOMBARDIA	Milano S Rocco	9	
		OMR Cremona	2	
		Milano Farini	21	
	MARCHE	OMR Ancona	10	
	PIEMONTE	Alessandria OML OMV	2	
	PUGLIA	OMR Foggia	5	
		OMR Taranto	5	
	SARDEGNA	OMR Cagliari	7	
		Sassari OMR	3	
	SICILIA	OMR Catania	1	
		Palermo OMR	20	
		OML Siena	6	
		IDP Osannoro	6	
	TRENTO	Trento PMC	3	
	VENETO	OML Treviso	4	
		OMR Verona	19	
		OMV Padova	1	
	Totale DPR			218

Allegato 2
 a Manutenzione Rotabili e Trenitalia del 13/5/2009

segue: INSERIMENTI

CARGO	DPNI		Totale inserimenti prima del riequilibrio
	REGIONE	IMPIANTO	
CARGO	PIEMONTE	IMC_Torino	27
	LOMBARDIA	IMC_Martesana / Greco	27
		IMC ETR Firenze	57
	VENETO	IMC_Mestre	6
	LAZIO	IMC ETR Roma	13
		IMC Roma	15
	CAMPANIA	IMC ETR Napoli	4
	PUGLIA	IMC Bari/ Lecce	2
	Totale DPNI		106
		IMPIANTO	Totale inserimenti prima del riequilibrio
	Area Bologna	1	
	Area Livorno	3	
	Area Napoli Reggio Cal.	5	
	Manutenzione Liguria	1	
	Manutenzione Lombardia	14	
	Manutenzione Nord Est	14	
	Manutenzione Piemonte	1	
Totale Cargo		36	

[Handwritten signatures and initials]

Allegato 2
a Manutenzione Rotabili di Trenitalia del 13.8.2003

segue: INSERIMENTI

DTAI	IMPIANTO	Totale inserimenti prima del riequilibrio
	OMC Locomotive Rimini	4
	OMC Locomotive Foligno	4
	OMC Locomotive Verona	1
	OMC Carrozze Firenze	1
	OMC Carrozze Voghera	3
	OMC Carrozze Napoli	26
	OMC ETR Bologna	46
	OMC ETR Vicenza	58
	OMC ETR Foggia	25
	Linea componenti	63
Totale DTAI		266
TOTALE complessivo (A)		626

RISORSE DISPONIBILI
PER IL RIEQUILIBRIO INTERDIVISIONALE

LIGURIA	6
VENETO	26
EMILIA ROMAGNA	14
TOSCANA	8
CAMPANIA	9
PUGLIA	2
SICILIA	15
TOTALE complessivo (B)	78

TOTALE COMPLESSIVO INSERIMENTI (A - B)	548
---	------------

M. Rossi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Allegato C

all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo
per il perseguimento di politiche attive e sostegno del reddito e
dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS

Le Parti,

Considerando:

- ▷ l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- ▷ l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;
- ▷ l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- ▷ l'art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
- ▷ l'evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997, n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

e premesso che:

- ▷ quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito, Fondo);
- ▷ le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- ▷ tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- ▷ il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti

F. C.

L. C.

in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997, per l'emanazione di apposito decreto;

convengono

di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell'articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l'Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto ministeriale.

Articolo 2

Costituzione del Fondo

Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è istituito e trasferito presso l'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS, al fine di regolare anche i flussi finanziari.

Articolo 3

Finalità e destinatari del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Articolo 4

Amministrazione del Fondo


Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto, e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.



Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste.

La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.

Articolo 5

Compiti del comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;
- c) deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12;
- d) vigilare sull'affluenza dei contribuenti, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e) verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
- f) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;
- g) deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4;
- h) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- i) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- j) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- k) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 6

Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:
 - al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- b) in via ordinaria:
 - al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

c) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirla nel quadro dei processi di riduzione del personale, ed al versamento della contribuzione correlata analogamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 7 Finanziamento

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario annuo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.

La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.

La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo entro il giorno 16 di ogni mese;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera f), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera g) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento.

5. Vengono versate entro il 16 di ogni mese le altre tipologie di contribuzione dovute a carico delle Società in base al presente accordo.

Articolo 8 Accesso alle prestazioni


L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrivitrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.

Articolo 9

Prestazioni ordinarie: criteri e misure

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione o/riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Le Società di cui all'articolo 3, ammesse alle prestazioni ordinarie e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dei finanziamenti ottenuti allo stesso titolo dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione da convenire con il Fondo.
6. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 11, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
7. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali.
8. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 7 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al comma 11.
10. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui al precedente comma 7 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.
11. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 72, punto 1 del CCNL del 16.4.2003, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni un tantum a qualsiasi titolo.



Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.

Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.

12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.
13. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa.
14. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui sopra segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.
15. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.

Articolo 10

Prestazioni straordinarie: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:
 - a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
 - b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dal Fondo.

2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro.
I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11.





L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.

4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).
5. Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. L'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.
6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 11.
8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tanto per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.
9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati

Articolo 11

Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Articolo 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 13

Contributi sindacali

I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS..

Articolo 14


Durata del Fondo, operazioni di liquidazione

Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento.

All'atto della liquidazione del Fondo, le disponibilità non utilizzate o impegnate a copertura delle prestazioni previste dal presente accordo saranno devolute alle gestioni previdenziali obbligatorie di riferimento.



420



Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

Art. 15

Norme finali

Il presente accordo sostituisce integralmente le intese definite il 21 maggio 1998 ed il 17 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in quanto compatibili con l'assetto normativo ed istituzionale del Fondo, le norme di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro del 27 novembre 1997, n. 477.

Articolo 16

Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Roma, 13 maggio 2009

Per il Gruppo FS



Per Fedetrasporto

Per le OO.SS.:

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



aggiunto
all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

ACCORDO DI PROCEDURA

In applicazione dell'art. 9 "Fondo di sostegno al reddito" e tenuto conto dell'art. 2 "Sistema delle relazioni industriali", punto 4.2.1, lett. i), del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 (di seguito indicato come Contratto aziendale), le Parti convengono in merito al seguente accordo di procedura, al fine di armonizzare e sviluppare coerentemente detta procedura di gestione delle ricadute occupazionali in rapporto alle prestazioni erogate dal Fondo per il perseguimento di politiche arrive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito indicato come Fondo) di cui all'art. 59, comma 6, della L. 449/97, istituito con Accordo in data 21.5.1998 recepito con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, integrato e modificato dall'Accordo in data odierna (di seguito indicato come Accordo di integrazione e modifica del Fondo).

La procedura di cui al presente accordo deve essere preceduta dalle fasi relazionali previste dal sistema di relazioni industriali di cui al CCNL delle Attività Ferroviarie ed al Contratto aziendale del 16.4.2003.

L'attuazione ed il rispetto dei contenuti e delle fasi procedurali di seguito individuate in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione vigente in materia, costituiscono condizione necessaria per il raggiungimento dell'accordo sindacale che, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative definite nello stesso, consentirà l'accesso agli interventi del Fondo previsti nel presente accordo.


Presupposti

Le cause che giustificano l'attivazione della procedura e successivamente il ricorso alle prestazioni del Fondo, al termine del percorso relazionale contrattuale di cui al precedente 2° comma, sono individuate nelle seguenti circostanze:

- razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- cessazione delle attività.

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica alle società del Gruppo FS che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 le quali intendono utilizzare le prestazioni del Fondo, sulla base di uno dei presupposti di cui sopra, in ciascuna delle unità produttive o in più unità produttive nell'ambito territoriale di una stessa provincia o regione.




7. Qualora nel corso della procedura di cui ai precedenti punti 2, 4, 5 e 6 venga raggiunto l'accordo complessivo, per gestire le eccedenze di personale verranno adottati, in via prioritaria, programmi di gestione e riconversione delle risorse umane, attraverso i seguenti strumenti, da attivare su base volontaria:
- a) utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;
 - b) processi di mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dagli accordi;
 - c) accesso alle prestazioni straordinarie del personale che nell'arco dei 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiunga i requisiti previsti,

utilizzando:

- per le tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui rispettivamente ai successivi punti 9.3 e 9.4;
- per la tipologia di cui alla precedente lettera c), le prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2.

8. Qualora, a seguito dell'accordo complessivo, le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo di cui al precedente punto 7 non consentano di superare le problematiche occupazionali, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:

- a) riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, con i criteri di cui al successivo punto 9.3, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;
- b) risoluzione del rapporto di lavoro del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria, con i criteri di cui al successivo punto 9.1;
- c) collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2 ;
- d) riduzioni di orario/part-time con i criteri di cui al successivo punto 9.4, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art.40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.





The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, the name 'P. Rossi' written in a cursive hand, and a cluster of several other initials and signatures, including one that appears to be 'IR'.

Criteri di scelta convenzionali

9. Esperita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo complessivo, le Parti, nell'intento comune di ridurre e attenuare le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, avvenga con i seguenti criteri di priorità:

- 9.1 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo e che al tempo della sottoscrizione dell'accordo medesimo hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori. Nei confronti di tali lavoratori si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro e si adotterà per la scelta, qualora necessario, il criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia.
Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;
- 9.2 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo che, nell'arco di 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiungano i requisiti previsti. Per tali lavoratori la collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6 lettera c) dell'accordo istitutivo del Fondo e l'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, dalla maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi).
Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;
- 9.3 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori, saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;

9.4 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori,



saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.


- 9.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai punti 9.1 e 9.2 il personale, su richiesta dell'azienda all'atto dell'apertura delle procedure previste dal presente accordo, dovrà portare a conoscenza della stessa gli elementi utili alla definizione della posizione contributiva individuale rilevabile da apposita certificazione (estratto conto contributivo) rilasciata dal competente ente o gestione previdenziale.

L'azienda, nei casi di cui al punto 7, lettera c) e al punto 8, lettere b) e c), ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dei lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l'elenco dei lavoratori di cui sopra, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui al precedente punto 9, deve essere comunicato per iscritto alla Direzione regionale del lavoro, alla Commissione regionale tripartita ed alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo.

10. Le azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 dovranno essere attivate entro i 180 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale. Decorso il predetto termine, qualora le azioni in questione non siano state attivate, l'accordo si riterrà non più valido.
11. Ai lavoratori dichiarati in esubero dagli accordi di cui all'ultimo comma del precedente punto 5, si applicheranno le disposizioni di legge in vigore relative al diritto di precedenza dei medesimi nel caso l'azienda, nell'ambito territoriale di operatività dell'accordo sindacale sulla riduzione di personale, decida nuove assunzioni nelle stesse figure professionali e nelle medesime mansioni dei lavoratori dichiarati in esubero.
12. Il presente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi di procedura del 21.5.1998 e del 23.11.1999.



Roma, 15 maggio 2009


The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, circular signature. On the right, there are several overlapping signatures, some of which appear to be more formal or official, possibly including the names of the union representatives mentioned in the text.

VERBALE DI ACCORDO

Il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, ORSA Ferrovie, convengono che al personale che usufruirà delle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, di cui agli Accordi in data odierna (allegati C e D all'accordo programmatico in pari data), verranno riconosciuti i titoli di viaggio per il periodo di permanenza nel Fondo alle medesime condizioni previste per gli ex dipendenti a riposo dall'art. 23 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 15 maggio 2009





CONVENZIONE

INPS - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS

Addì 25 giugno 2010

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, Codice Fiscale 80078750587, in prosieguo denominato INPS, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Antonio Mastrapasqua

e

Ferrovie dello Stato Spa, anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Trenitalia Spa, RFI Spa, Italferr Spa, Ferservizi Spa e FS Sistemi Urbani Srl, nonché della Società TLN Srl, per il personale ex Trenitalia trasferito alla medesima con procedura ex art. 2112 c.c. ed Accordo sindacale in data 11 novembre 2009, nella persona del Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione Dott. Domenico Braccialarghe, che agisce nel presente atto anche per conto delle proprie Società controllate, giusta procura n. repertorio 73321/16868, registrata il 30/05/2008 e rilasciata da Paolo Castellini, notaio in Roma

Premessa che:

- l'art. 1, co. 13, lettera e), della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 dispone che l'attività di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.A. è esercitata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);

- l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 54T del 21 maggio 1998 ha recepito l'Accordo sindacale del 21 maggio 1998 ed in particolare l'art. 3 del suddetto Accordo che prevede l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato Spa, con separata gestione contabile, presso il Fondo Pensioni del personale di Ferrovie dello Stato Spa;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, come modificato dal D.M. n. 816 dell'8 ottobre 2009 e dal D.M. n. 268 del 12 maggio 2010, ha recepito gli Accordi del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria stipulanti, con i quali è stato integrato e modificato l'Accordo del 21 maggio 1998 istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (allegato C) ed è stato definito un nuovo accordo di procedura per la gestione delle eccedenze di personale (allegato D), nelle Società interessate dalle prestazioni del Fondo, in sostituzione dei precedenti Accordi del 21 maggio 1998 e del 23 novembre 1999.

Considerato che:

- l'operatività del Fondo per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato è garantito da contributi a carico sia del datore di lavoro sia dei lavoratori per l'erogazione di prestazioni ordinarie, nonché da contributi a totale carico del datore di lavoro per l'erogazione di prestazioni straordinarie;
- l'amministrazione del Fondo è assicurata da un Comitato Amministratore composto da rappresentanti del Gruppo FS e delle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto gli accordi del 15 maggio 2009 (allegati C e D), già nominati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2009 n. 510 e successive modifiche.

Vista:

- la nota del Direttore Generale dell'INPS del 30 luglio 2009 prot. 0007215 indirizzata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione - con cui sono state richieste indicazioni in merito alla presa in carico da parte dell'Istituto della gestione del Fondo ex art. 59, co. 6, Legge n. 449/1997, che persegue le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge n. 662/1996, in particolare per quanto attiene gli aspetti gestionali dello stesso e le risorse sino ad oggi accantonate dal Fondo stesso;
- la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010 che, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 510 del 23 giugno 2009 citato e negli accordi collettivi tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali di categoria, prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per regolamentare il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate necessarie all'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo stesso e gli aspetti gestionali idonei a garantire la correttezza del flusso della contribuzione e delle prestazioni;

- la lettera prot. 43286 del 17 maggio 2010 con la quale il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, esplicita che, in linea con quanto affermato nel D.M. 510 del 23 giugno 2009, la definizione di apposita Convenzione tra l'INPS ed il Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo non necessita di sottoscrizione da parte dello stesso Dicastero, cui la Convenzione una volta definita dovrà essere notificata;
- la lettera prot. n. 0064.31/06/2010.0001935 del 31 maggio 2010 con la quale il Direttore Generale dell'INPS, nel rappresentare l'assenza di una specifica disposizione legislativa in ordine al trasferimento presso l'Istituto della gestione del Fondo ovvero del decreto interministeriale di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede che la piena operatività delle prestazioni a carico del Fondo in oggetto secondo le previsioni contenute negli accordi collettivi del 15 maggio 2009, recepiti dal D.M. 510T del 23 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, possa essere garantita - nel rispetto della disciplina di legge in materia - mediante un rapporto di servizio dell'Istituto verso il Fondo da regolamentare con apposita Convenzione tra INPS e Gruppo FS per la gestione del Fondo in oggetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione le Parti individuano le modalità per l'erogazione, da parte del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS - d'ora in poi Fondo - nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, degli interventi previsti nell'allegato C - d'ora in poi "Regolamento di funzionamento del Fondo" - all'Accordo del 15 maggio

2009 e individuati secondo le procedure sindacali definite nell'allegato D al medesimo Accordo.

3. Le prestazioni a favore dei lavoratori interessati sono determinate secondo i criteri e le misure previste dal suddetto Regolamento di funzionamento del Fondo.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione si regolamentano le sole modalità per l'erogazione da parte dell'INPS delle prestazioni ordinarie e straordinarie, a carico del Fondo, a favore dei lavoratori interessati.

Art. 2 - Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato Amministratore, i cui componenti sono nominati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, svolge le sedute presso la Direzione Generale dell'INPS, via Ciro il Grande n. 21 Roma.
2. L'INPS svolge le funzioni di segreteria del Comitato.

Art. 3 - Erogazione delle prestazioni

1. L'INPS eroga per conto del Fondo le prestazioni ordinarie e straordinarie previste dal Regolamento di funzionamento del Fondo e lo supporta nell'istruttoria di eventuali istanze di riesame.
2. L'INPS effettua tutti gli adempimenti propri del sostituto d'imposta.

Art. 4 - Procedura di liquidazione della prestazione straordinaria

1. Ai fini del perfezionamento delle procedure di accesso alla prestazione straordinaria del Fondo, l'INPS fornirà tempestivamente l'estratto della posizione contributiva del lavoratore, a seguito di specifica delega sottoscritta dai lavoratori interessati e rilasciata alle Società di riferimento che provvederanno all'inoltro alle strutture dell'Istituto secondo modalità definite d'intesa tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA.
2. Le Società del Gruppo FS interessate, ai fini della determinazione della prestazione straordinaria, nonché ai fini del versamento della contribuzione correlata, forniranno all'Istituto tutte le informazioni necessarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni poste a carico del Fondo, secondo le specifiche che saranno fornite dall'Istituto stesso.
3. Il Comitato Amministratore del Fondo delibera l'ammissibilità degli interventi sulla base dell'espletamento delle procedure contrattuali dalla singola società. L'INPS istruisce le domande presentate dalla società per ciascun lavoratore e, sussistendone i presupposti di legge, liquida la prestazione.
4. L'INPS eroga le prestazioni straordinarie, di cui all'art. 6, lettera c), del Regolamento di funzionamento del Fondo, dopo che la Società esodante ha versato all'Istituto la quota del contributo straordinario, corrispondente al fabbisogno di copertura delle prestazioni, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del Regolamento di funzionamento del Fondo.
5. L'importo annuo delle prestazioni straordinarie verrà erogato ai lavoratori interessati in tredici mensilità.
6. L'INPS, su delega del lavoratore, tratterrà dall'importo della predetta prestazione la quota associativa e la riverserà all'organizzazione sindacale di appartenenza. La trattenuta potrà essere operata solo a seguito di apposita convenzione tra l'INPS e le singole Organizzazioni Sindacali stipulanti l'Accordo collettivo del 15 maggio 2009.

Art. 5 - Procedure di liquidazione delle prestazioni ordinarie

2. In relazione all'erogazione delle prestazioni straordinarie, l'INPS riscuote mensilmente per conto del Fondo, con modalità che saranno concordate tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA, la contribuzione straordinaria, prevista dall'art. 7, co. 3, del Regolamento del Fondo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Art. 8 - Monitoraggio della spesa

1. L'INPS rende disponibili al Comitato Amministratore del Fondo i dati sintetici relativi alla spesa effettuata per ogni autorizzazione.

Art. 9 - Oneri

1. L'INPS, in linea con gli oneri calcolati per la gestione degli altri fondi di solidarietà e come dalle schede allegate alla presente Convenzione, ha determinato i seguenti costi:
 - a. costi annuali generali di gestione: € 29.100;
 - b. costo di liquidazione del singolo assegno straordinario: € 277,06; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
 - c. costo di liquidazione della singola prestazione ordinaria: € 95,04; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
 - d. costo di gestione della singola prestazione: € 31,36.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale sulla base delle risultanze della contabilità analitica e saranno comunicati a Ferrovie dello Stato Spa che, in caso di mancata accettazione, può esercitare la facoltà di disdetta.


3. Gli oneri di prima liquidazione e gestione degli assegni straordinari sono determinati dall'INPS annualmente e rimborsati direttamente dalla Società esodante.
4. Le somme relative agli oneri per la liquidazione e la gestione delle prestazioni ordinarie sono ricomprese nella provvista di cui al comma 1 del precedente art. 7.
5. Gli oneri di cui alla lettera a) del comma 1 vengono rimborsati all'Inps annualmente da Ferrovie dello Stato Spa.
6. Gli oneri del presente articolo sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 10 - Trattamento dei dati


1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengono utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.
E' assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 11 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e avrà durata biennale, e si rinnova tacitamente per un egual periodo salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi all'altra a mezzo lettera raccomandata a/r con preavviso di almeno sei mesi.
2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.



INPS



Le Ferrovie dello Stato S.p.A.

Allegati:

Schede analitiche dei costi delle attività di servizio fornite da INPS

COSTI ANNUALI GENERALI DI GESTIONE

A) Composizione media della Segreteria 2,33 milia		
Sedute media annue del Comitato n. 27		
Tempo medio in minuti per l'impiego nella attività di Segreteria 17.798		
Percento lavoro complessivo A di 85,82%		
B) Costo della discesa per l'attività di fondicizzazione		
Esigibilità della DC Contabile	ore dedicate	euro
Funzionamento	8	333
Sospesa	2	244
	10	2114

Liquidazione assegno straordinario

Ministero attività	tempo medio asportato (minuti)	numero di prospetti (nel partito)	tempo medio usato (minuti)	costo medio (€ 1.000 al minuto)
1) ricezione domanda (protocollo, stampa ricevuta)	6	6	8	6,03
2) acquisizione documenti in WEEDOM	14	14	14	20,10
3) ricerca e pubblicazione contributiva (raccolta documenti, calcolo informazioni contributive, riconoscimento figurati, ecc)	40	1	40	57,80
4) richiesta di lavoro (verif. requisiti, comunicati datore di lavoro, rich. dell'incarico)	30	0,9	27	36,88
5) Gestione ricorso (verifica), redazione scheda istruttoria per devoto amministrativo	60	0,1	6	8,64
6) quantificazione dell'esiguo	20	1	20	40,32
7) compilazione paragrafi applicazione in INSWEB	14	1	14	20,18
8) controllo dell'acquisiti	22	1	22	31,88
9) stampa (per pubblicazione di legge art. 147 del D.Lgs. n. 30/1999)	35,4	1	35,4	50,06
TOTALE			182,4	277,08

Gestione singola prestazione

	tempo medio accorciato (minuti)	numero di frequenze (percento)	tempo medio (minuti)	costo unitario (€ 1,44 al minuto)
1	1	1	1	€ 1,44
2	25	0,4	10	€ 1,44
3	0	0,1	0,6	€ 0,86
4	10	0,1	1	€ 1,44
5	5	0,03	0,10	€ 0,28
6	10	0,6	10	€ 1,44
7			20,70	€ 31,38
TOTALE				

Liquidazione prestazione ordinaria
in favore dei Deputati che hanno recato (art. 6)

denominazione attività	tempo medio occorrente (minuti)	fattore di frequenza (per periodo)	tempo medio (minuti)	costo attività (L. 1.432/1960)
1) Impreziosimento (protocollo, stampa ricevuta e acquisizione del disegno)	18	1	18	23,04
2) Elaborazione (verifica documentale e accertamento del requisito)	25	1	25	38,00
3) Liquidazione del trattamento su eventuale acquisizione del titolo negli archivi centrali	15	1	15	21,50
4) Ricerca (per individuazione di firma ed iniziali sottoscritte)	10	1	10	12,70
TOTALE			68	95,04

**FONDO PER IL PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A
SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS**

Deliberazione n. 12

Oggetto: richiesta di riconoscimento della personalità giuridica del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma

**IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL
PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL
REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE
SOCIETA' DEL GRUPPO FS**

Seduta del 9 GEN. 2011

- Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- Visto l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;

- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **Visto** l'accordo, sottoscritto in data 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Tenuto conto** che, allo stato attuale, il Fondo riveste la natura di Fondazione di fatto;
- **Ritenuto che** per lo svolgimento delle attività istituzionali del Fondo sia opportuno chiedere il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo medesimo;
- **Vista**, altresì, la nota prot. 90557 del 11 novembre 2010, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, secondo la quale nulla osta alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica del Fondo, in quanto non interferente con la funzione di controllo esercitata dal predetto Ministero sugli interventi attuati a carico del Fondo;

D E L I B E R A .


di dare mandato al Presidente del Comitato Amministratore per lo svolgimento di tutte le formalità relative al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, con riguardo:

- alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e alla sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma
- al deposito del testo di Statuto regolamentare approvato tra le parti istitutive del Fondo con accordo del 15 maggio 2009 - identificato come allegato C, recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 nonché di ogni altra documentazione richiesta dalle competenti Autorità in occasione del riconoscimento.

Il Segretario
(Veronica Chiodini)



Il Presidente
(Claudio Gualtoli)



Repertorio n. 92475

Raccolta n. 22700

VERBALE DEL COMITATO AMMINISTRATORE
DEL FONDO A GESTIONE BILATERALE PER IL
PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE DI SOSTEGNO
DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 31 - 1 - 2011

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di gennaio, in Roma, presso la Direzione Generale dell'I.N.P.S. in Via Ciro Il Grande n. 21, alle ore dieci e quaranta

A richiesta del "Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.", con sede in Roma (RM), Via Ciro Il Grande n. 21, presso la Direzione Generale dell'I.N.P.S., codice fiscale 97526760587, in persona del Presidente Dottor Claudio GUAITOLI, nato a Modena il 1° novembre 1964, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra.

Io sottoscritto Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con studio in via del Sansovino n. 6, ho oggi assistito alla riunione del Comitato Amministratore del Fondo suddetto convocata per il giorno 31 gennaio 2011, in Roma, Via Ciro Il Grande 21 presso l'INPS, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Richiesta di riconoscimento del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del

reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma;

- Deposito del testo regolamentare di Statuto;

...omissis.

Io Notaro sono certo della identità personale del Dottor Claudio Gualtoli, che nella qualità sopra indicata, con il consenso dei partecipanti mi chiede di redigere il presente verbale ai sensi di legge limitatamente agli enunciati punti all'ordine del giorno.

Assume la presidenza della riunione il costituito Presidente del Comitato Amministratore, il quale constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti tutti i membri del Comitato Amministratore, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 in data 23 giugno 2009, successivamente modificato con decreto n. 816 in data 8 ottobre 2009 e con decreto n. 283 in data 12 maggio 2010, e precisamente i signori:

* per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato:

- Dottor Claudio Gualtoli, sopra generalizzato, Responsabile Previdenza e Assistenza Relazioni Industriali e politiche del Lavoro, Ferrovie dello Stato S.p.A.,
- Dott.ssa Rosj Catalano, nata a Catania il 26 ottobre 1968, Responsabile fiscale capogruppo e consolidati, Direzione centrale amministrazione, bilancio e fiscale, Ferrovie dello Stato S.p.A.,
- Dottor Nicola Barbato, nato a Frattamaggiore (NA) li 4 maggio 1952, Responsabile pianificazione, dimensionamento e costo del lavoro, Direzione personale e organizzazione, Rete ferroviaria italiana S.p.A.,

- Dottor Luigi Berardi, nato a Frosinone il 1° dicembre 1951, Responsabile amministrazione personale Tirrenica sud, Relazioni industriali, pianificazione e processi amministrativi, Direzione risorse umane e organizzazione, Trenitalia S.p.A.,

- Dottor Claudio De Meis, nato a Cagliari il 23 dicembre 1961, Responsabile gestione del personale, Personale e organizzazione, Ferservizi S.p.A.,

- Signor Mario Macera, nato a Lecce Nei Marsi (AQ) il 24 dicembre 1952, Responsabile amministrazione Risorse umane, Italferr S.p.A.,

* per le Organizzazioni sindacali stipulanti:

- Signor Gabriele Cerrati, nato ad Avezzano (AQ) il 22 giugno 1961, (FILT CGIL),

- Signor Gaetano Riccio, nato a Napoli il 24 settembre 1960, (FIT-CISL),

- Signor Mauro Di Giovanni, nato a Roma il 12 febbraio 1958, (UIL TRASPORTI)

- Signor Franco Alicino, nato a Roma il 6 gennaio 1959, (UGL Trasporti),

- Signor Agostino Apadula, nato a Santa Severina (KR) il 7 dicembre 1949, (FAST Ferrovie),

- Dottor Marco Mariani, nato a Roma il 3 dicembre 1953 (ORSA Ferrovie);

- che è presente il Segretario Generale Dott.ssa Veronica Chiodini.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e dichiara che la presente riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente inizia la trattazione delle materie all'ordine del giorno, ripercorrendo il quadro normativo dell'Iter che ha portato all'istituzione del Fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, disposta con Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6, da attuarsi con accordo collettivo con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

In particolare ricorda che:

- in data 21 maggio 1998 è stato concluso, tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali di categoria, l'Accordo collettivo per l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito, e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché l'Accordo di programma;
- nella stessa data detti Accordi sono stati recepiti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (con decreto n. 54-T) e sono stati definiti i termini della verifica degli effetti delle misure e degli interventi adottati sul piano occupazionale (a norma dell'art. 59, comma 6, della legge 449/1997, il Governo deve, infatti, riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull'esito delle verifiche periodiche degli interventi attuati a carico del Fondo);
- con D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo;
- in data 23 novembre 1999 è stato integrato e modificato l'Accordo istitutivo del 21 maggio 1998 ed è stato definito un nuovo Accordo di procedura per la gestione delle eccedenze di personale;
- in data 15 maggio 2009 il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali hanno definito un accordo per la rimodulazione delle prestazioni erogabili dal Fondo e la sua gestione (Statuto regolamentare del Fondo), che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 in data 23 giugno 2009 è stato recepito l'Accordo, ed è stato rinnovato e nominato il Comitato Amministratore del Fondo, deputato, tra l'altro, a provvedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio consuntivo annuale di gestione ed alla predisposizione ed approvazione della relativa relazione di accompagnamento;

in data 25 giugno 2010 è stata stipulata apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento del Fondo, tra l'I.N.P.S. ed il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., per il trasferimento della gestione del Fondo presso l'I.N.P.S. e l'erogazione delle prestazioni previste dallo stesso;

in data 17 dicembre 2010 con Deliberazione N. 4 è stato approvato il Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Espone, quindi, analiticamente le finalità del Fondo, istituito per provvedere:

in via ordinaria

a) al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari ed al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica;

b) al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica;

in via straordinaria

a) in favore dei lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruire, all'erogazione di assegni straordinari, anche in forma rateale, di accompagnamento a pensione e al versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale pensionistica di competenza, secondo la normativa, sino al raggiungimento del requisito per l'accesso a pensione, secondo le modalità previste dai vigenti accordi e regolamentazione ministeriale di recepimento degli stessi.

Esposto quanto sopra, il Presidente fa presente che il Fondo, sin dalla sua costituzione,

redige il bilancio di esercizio e che, con l'ultimo bilancio approvato (al 31 dicembre 2009) il Fondo presenta un Attivo di euro 128.596.180 (centoventottomilionicinquecentonovantaseimilacentottanta), di cui euro 28.595.238,37 (ventottomilionicinquecentonovantacinquemiladuecentotrentotto virgola trentasette) in conto interessi, ed euro 100.000.897,05 (centomilioniottocentonovantasette virgola zero cinque) in conto capitale, rappresentato da Crediti verso Ferrovie dello Stato S.p.A.

Fa presente altresì che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, in corso di elaborazione, confermerà, con un incremento connesso alla rivalutazione del capitale accantonato, la situazione di attivo di bilancio, in linea con quanto approvato relativamente all'anno 2009, non essendo state erogate prestazioni da parte del Fondo nel corso del medesimo esercizio.

Ai riguardo il Presidente attesta che il Fondo:

- gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale e che il credito del Fondo verso Ferrovie dello Stato S.p.A. pari ad Euro 128.596.180 (centoventottomilionicinquecentonovantaseimilacentottanta) risulta specificato nella nota integrativa del Bilancio di Ferrovie dello Stato S.p.A. al 31 dicembre 2009, alla voce Altri Debiti, bilancio certificato ai sensi di legge;

- è legalmente rappresentato dal Presidente del Comitato Amministratore, che compie tutti gli atti con rilevanza esterna e sta in giudizio in nome e per conto del Fondo medesimo.

Si rende oggi necessario chiedere il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo e procedere alla sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, in ragione della attivazione della necessaria efficacia reale dell'autonomia patrimoniale del Fondo, già prevista dalle fonti regolamentari sopra elencate, anche in vista della piena operatività delle prestazioni del Fondo, a seguito del trasferimento della gestione presso l'I.N.P.S. e di quanto

disposto dalla citata Convenzione del 25 giugno 2010.

Il Presidente, per completezza d'informazione, rammenta che a seguito di specifico quesito sottoposto da Ferrovie dello Stato S.p.A. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario - con la nota prot. 90557 del 11 novembre 2010, ha espresso il proprio nulla osta alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Fondo, in quanto non interferente con la funzione di verifica degli interventi attuati a carico del Fondo esistente in capo alla medesima Direzione Generale del citato Dicastero, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C"

Dopo la compiuta esposizione, il Presidente propone di assumere la seguente delibera:

"Deliberazione n. 12

Oggetto: richiesta di riconoscimento del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS

- **Visto** il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS

mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;

- Visto l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;

- Visto l'accordo, sottoscritto in data 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- Visto il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

- Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS;

- Vista la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;

- Tenuto conto che, allo stato attuale, il Fondo riveste la natura di Fondazione di fatto;

- **Ritenuto** che per lo svolgimento delle attività istituzionali del Fondo sia opportuno chiedere il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo medesimo;

- **Vista** la nota prot. 90557 del 11 novembre 2010, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario che nulla osta alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Fondo, in quanto non interferente con la funzione di verifica degli interventi attuati a carico del Fondo esistente in capo alla medesima Direzione Generale del citato Dicastero;

delibera

- di dare mandato al Presidente del Comitato Amministratore per lo svolgimento di tutte le formalità relative al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, con riguardo:

- alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. ed alla sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma;

- al deposito del testo di Statuto regolamentare approvato tra le parti istitutive del Fondo con accordo del 15 maggio 2009 - identificato come allegato C, recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, nonché di ogni altra documentazione richiesta dalle competenti Autorità in occasione del riconoscimento."

Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione la delibera proposta, dopo aver dato atto che al momento della votazione sono presenti i 12 componenti rappresentanti del Comitato Amministratore sia per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato sia per le

Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Il Presidente mi dichiara che il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., col voto favorevole di tutti i componenti manifestato per alzata di mano ha approvato all'unanimità la delibera proposta.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa questa parte della riunione e sottoscrive il verbale alle ore undici e dieci

Il comparente esonera me Notaro dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale da me letto al comparente e da esso approvato.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su dodici pagine di quattro fogli.

Firmato: Claudio Guaitoli

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

Copia per il contribuente

Entrate

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

UFFICIO COMPETENTE : UT ROMA - EUR TORRINO

CODICE FISCALE 97626760587	PROVA CARICATA 10 - CONSORZIO AI SENSI DELLA L.142/90
-------------------------------	--

DEDENOMINAZIONE FONDO PERSEG.TO POLITICHE ATTIVE SOSTEGNO REDDITO OCCUPAZIONE PERSONALE SOCIET
A' GRUPPO FS

TIPO ATTIVITA'
948990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

INDIRIZZO FISCALE INDIRIZZO
VI CIRO IL GRANDE N 21

C.A.E. 00144	COMUNE ROMA	PROV. RM
-----------------	----------------	-------------


RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE GTLCLD64S01F257G	GRADO CARICA 1
------------------------------------	-------------------

COGNOME E NOME DIVIZIO DENOMINAZIONE
GU. CLAUDIO

DATA 22/11/2010

IL FUNZIONARIO



 AGENZIA DELLE ENTRATE
 UT ALBANO LAZIALE

M. TRA-DIPT
Dip. Trasporti Navigazione Sist. Inf. Stat.
DIP-T_DGTFE_D1
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot: 0090557-11/11/2010
11.01



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Divisione 2

Ferrovie dello Stato S.p.A.
Direzione Centrale Risorse Umane e
Organizzazione
Piazza della Croce Rossa n. 1
0161 ROMA

Oggetto: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, di cui all'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Riconoscimento personalità giuridica


Con nota n. 297 del 3 novembre 2011 codesta Società ha richiesto alla scrivente Direzione Generale il nullaosta in relazione all'*iter* per il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo in oggetto.

Si evidenzia, al riguardo, che le funzioni assegnate a questa Direzione Generale sono riferibili (*ex art. 59 comma 6 della legge 27/12/1997 n. 449, richiamato dal DM 23/6/2009 n. 510 s.m.i.*) alla verifica degli effetti sul piano occupazionale derivanti dagli interventi attuati a carico del medesimo Fondo, Istituito per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione.

Alla luce di quanto esposto, la questione della forma giuridica del Fondo appare non interferente con la funzione di verifica in capo a quest'Ufficio.

Direttore Generale
Dr. Massimo Provinciali
Massimo Provinciali

Ferrovie dello Stato
UA 17/11/2010
FS-DCRUOVAD011VA/2010V0001
157



Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 34094/2333/2011 Area IV URPG

Roma. 2/8/2011

Racc. r.r.

Al Presidente del "Fondo per il perseguimento
delle politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione per il personale delle società
del Gruppo FF.SS. s.p.a.
c/o INPS
Via Ciro il Grande, 21
00144 R O M A

Oggetto: Iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n.361

In relazione all'istanza relativa all'oggetto, si comunica che codesta Fondazione è stata iscritta al n. 816 del Registro delle persone giuridiche, ai sensi del d.p.r. n.361/2000.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art.4, c.2 della citata norma, nel Registro dovranno essere iscritte le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Con l'occasione, si richiama la cortese attenzione della S.V. sulla necessità di trasmettere, annualmente, una relazione sull'attività svolta, nonché copia dello stato patrimoniale, sottoscritti dall'organo di controllo contabile.

Il dirigente
(dott.ssa P. Parisi)

VERBALE DI ACCORDO

Addì 24 giugno 2013,

il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FILT/OGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, in qualità di parti istitutive del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui agli Accordi del 15.05.2009 (d'ora in avanti, Fondo): FS S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., Ferservizi S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Italcertifer S.p.A., che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012,

PREMESSO CHE

- il Fondo è stato costituito ai sensi dell'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449/1997, la quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un Fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2 comma 28, della legge n. 662/1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 (Allegato C all'Accordo programmatico in pari data) ha modificato l'accordo istitutivo del Fondo del 21 maggio 1998, e che tale accordo è stato recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Navigazione prot. 510 del 23 giugno 2009;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 prevede, all'art. 6, che il Fondo provveda, nell'ambito delle prestazioni ordinarie:
 1. al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
 2. al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- per tali prestazioni ordinarie è dovuto al Fondo, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo 15.5.2009:
 1. un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti;
 2. un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro part time, nella misura non superiore all'1,50%;

- l'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso dall'1.7.2005 su deliberazione del Comitato amministratore ai sensi dell'art. 5, lettera g), in relazione all'avvenuto conseguimento, già dal dicembre 2001 (accordo nazionale del 19.11.2001, che aveva già ridotto di 2/3 il contributo ordinario al Fondo dall'1.1.2002), di dotazioni finanziarie ritenute più che congrue per garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento, sulla base di quanto definito dalle parti istitutive con l'accordo nazionale del 23 giugno 2005;
- l'art. 16 dell'Accordo del 15 maggio 2009 prevede l'impegno delle parti a definire azioni correttive alla disciplina del Fondo per tutelare i beneficiari delle prestazioni straordinarie del medesimo qualora nel periodo di permanenza nel Fondo intervengano modifiche legislative ai regimi pensionistici che prevedano l'allungamento del tempo necessario a conseguire il trattamento pensionistico a carico dell'istituto previdenziale;
- l'art. 18 del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, al comma 22 - ter, che ha stabilito, tra l'altro, per i soggetti che maturino i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di contributi), il posticipo di un ulteriore periodo del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (finestra), in aggiunta al termine di dodici mesi già stabilito dalla legge n. 122/2010;
- l'art. 1, comma 20, del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e modificato dall'art. 18 riportato alla precedente alinea - che ha modificato il requisito anagrafico dei 60 anni fissato per le donne, introducendo un ulteriore periodo ai fini della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica a partire dall'anno 2014;
- l'art. 18, comma 4 del D.L. 98/2011 sopra riportato, che ha anticipato al 1° gennaio 2013 gli incrementi della speranza di vita della quota anagrafica per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- l'art. 24 del D.L. 201/2011 - convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata ed integrata dall'art. 6, D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - ha modificato in maniera rilevante i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- le modifiche normative di cui alle precedenti alinea hanno comportato, per gli ex lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011, l'allungamento del periodo di permanenza nel Fondo medesimo;

VISTO

- la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, prevede tra le "Tutele in costanza del rapporto di lavoro", all'art. 3, comma 45, che "la disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario";

VALUTATO

- che ad oggi sono stati attivati numerosi progetti di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva da parte delle Società del Gruppo FS che hanno già formato oggetto di accordo territoriale con le RSU e le Organizzazioni sindacali competenti, nel pieno rispetto dei richiamati Accordi del 15.5.2009, con utilizzo delle sole prestazioni straordinarie del Fondo, per un numero complessivo di 2.600 lavoratori circa;
- che i finanziamenti disponibili iscritti a Bilancio del Fondo ed accantonati per l'utilizzo delle sole prestazioni ordinarie, non sono stati ancora destinati per mancanza di attivazione delle relative procedure, ed ammontano ad € 130.866.226 al 31.12.2012;
- che le disponibilità per le prestazioni ordinarie alla data del 31.12.2012 risultano ad oggi in eccesso rispetto alle reali esigenze delle Società del Gruppo FS;
- che un numero consistente tra i 2.600 lavoratori interessati dalle prestazioni straordinarie del Fondo sarà interessato dalle modifiche legislative sopra riportate circa i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico con la conseguenza che per i medesimi il tempo necessario a raggiungere tali requisiti sarà superiore ai 48 mesi di durata massima prevista dagli accordi sopra richiamati per la permanenza nel Fondo;
- che il Fondo, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, può intervenire a favore di tali situazioni in termini solidaristici applicando la norma di cui all'art. 16 dell'Accordo istitutivo del 15.5.2009;
- che la negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso può generare la necessità di realizzare efficientamenti produttivi, anche derivanti dalla possibile contrazione della domanda di servizi;

LE PARTI CONVENGONO

1. di istituire, a decorrere dalla data del presente accordo, un "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" con il quale gestire, secondo le modalità previste dall'accordo di procedura per l'attivazione delle prestazioni straordinarie del Fondo, le prestazioni straordinarie stesse di cui agli ultimi quattro punti del precedente "valutato". Le dotazioni del predetto Fondo potranno essere utilizzate in un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo e comunque solo successivamente alla sottoscrizione di specifici accordi che le Parti stipulanti sottoscriveranno a partire dal 21 ottobre 2013;
2. di finanziare il "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" di cui al precedente punto trasferendovi il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio del Fondo al 31.12.2012 per le prestazioni ordinarie che, come sopra riportato, sono ritenute in eccesso rispetto alle reali attuali esigenze delle Società del Gruppo;
3. di confermare - sino a nuova intesa tra le parti - la sospensione della contribuzione ordinaria;

4. che le Società del Gruppo FS che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 possono far fronte alle necessità di cui al punto 1 con l'utilizzo delle risorse del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" istituito con il presente accordo;
5. che la gestione del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" sarà curata da Ferservizi S.p.A., con contabilità separata nell'ambito del Fondo;
6. che la quota residua risultante dal bilancio del Fondo al 31.12.2012, dopo il trasferimento dei fondi di cui al precedente punto 2, che si conferma destinata alle prestazioni ordinarie del Fondo verrà ripartita pro-quota tra le Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, FS Sistemi Urbani Srl e Italcertifer SpA, in rapporto alla consistenza del personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società alla data del 31.12.2012.

Per il GRUPPO FS

Per FS SpA

Per RFI SpA

Per Trenitalia SpA

Per Ferservizi SpA

Per Italferr SpA

Per FS Sistemi Urbani Srl

Per Italcertifer SpA

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

The image shows a series of handwritten signatures corresponding to the entities listed on the left and right. On the left side, there are signatures for: GRUPPO FS, FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA (with the name 'Vincenzo Schino' written next to the signature), Ferservizi SpA, Italferr SpA, FS Sistemi Urbani Srl, and Italcertifer SpA (with the name 'Carlo Gargano' written next to the signature). On the right side, there are signatures for: FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, and ORSA Ferrovie.

Tabella sinottica tra

Statuto Regolamentare del Fondo e l'Accordo del 24.06.2013 di modifica dello stesso Statuto Regolamentare

Gli elementi di novità sono evidenziati in rosso

Statuto Regolamentare	Modifiche Statuto Regolamentare sulla base dell'Accordo del 24.06.2013
<p>Le Parti, Considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 59, comma 6, 2° parte della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali; • l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della 	<p>Le Parti, Considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 59, comma 6, 2° parte della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali; • l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto

Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;

- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- l'art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
- l'evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997 n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a

del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;

- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- l'art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
- l'evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997 n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito: Fondo);

- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997 per l'emanazione di apposito decreto;

convengono

di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell'articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l'Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito: Fondo);
- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997 per l'emanazione di apposito decreto;

convengono

di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell'articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l'Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei

<p>Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>La premessa costituisce parte integrante del presente accordo da recepire mediante decreto ministeriale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Costituzione del Fondo</p> <p>Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è trasferito presso l'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.</p> <p>Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS al fine di regolare anche i flussi finanziari.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Finalità e destinatari del Fondo</p> <p>Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità</p>	<p>Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>La premessa costituisce parte integrante del presente accordo da recepire mediante decreto ministeriale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Costituzione del Fondo</p> <p>Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è trasferito presso l'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.</p> <p>Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS al fine di regolare anche i flussi finanziari.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Finalità e destinatari del Fondo</p> <p>Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità</p>
--	--

previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Articolo 4

Amministrazione del Fondo

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni, e la nomina non può essere effettuata per più

previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662:

- c) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità;
- d) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Articolo 4

Amministrazione del Fondo

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

La durata in carica dei componenti del Comitato è di

<p>di due volte. Alla scadenza i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato cessino dall'incarico per qualunque causale uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione secondo le modalità sopra previste.</p> <p>La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.</p>	<p>due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Alla scadenza i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato cessino dall'incarico per qualunque causale uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione secondo le modalità sopra previste.</p> <p>La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p>Compiti del comitato amministratore del Fondo</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p>Compiti del comitato amministratore del Fondo</p>
<p>Il comitato amministratore deve:</p>	<p>Il comitato amministratore deve:</p>
<p>a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;</p> <p>b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo,</p>	<p>c) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;</p> <p>d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;</p>

c)	deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12;	c)	deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12;
d)	vigilare sull'affluenza dei contributi sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;	f)	vigilare sull'affluenza dei contributi sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
e)	verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;	g)	verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
f)	deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera N, nonché la misura, espressa in termini percentuali del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;	f)	deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera N, nonché la misura, espressa in termini percentuali del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;
g)	deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4;	k)	deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4;
h)	proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;	l)	proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
i)	decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;	m)	decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
j)	formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;	n)	formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
k)	assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.	k)	assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 6
Prestazioni

Il Fondo provvede nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:
al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- b) in via ordinaria:
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro part-time anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- c) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di riduzione del

Articolo 6
Prestazioni

Il Fondo provvede nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:
al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- b) in via ordinaria:
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro part-time anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- c) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di riduzione del personale ed al versamento della contribuzione correlata

personale ed al versamento della contribuzione correlata analogamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 7
Finanziamento

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario annuo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.
La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente a cura delle Società, sulla retribuzione.
La contribuzione a carico delle Società e

analogamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

- c) 1) in via straordinaria solidaristica:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di riduzione del personale ed al versamento della contribuzione correlata analogamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 7
Finanziamento

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario annuo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.
La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente a cura delle Società, sulla retribuzione.
La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo entro il giorno 16 di ogni mese;

quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo entro il giorno 16 di ogni mese;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di Fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzioni dell'orario di lavoro part-time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura non superiore all'11.50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1. lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera f), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di Fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzioni dell'orario di lavoro part-time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura non superiore all'11.50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1. lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera f), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

<p>4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera g) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento.</p> <p>5. Vengono versate entro il 16 di ogni mese le altre tipologie di contribuzione dovute a carico delle Società in base al presente accordo.</p>	<p>3bis. Per la prestazione solidaristica straordinaria di cui all'art. 6, lettera c1) è dovuto un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera f), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, finanziato attraverso il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio del Fondo al 31.12.2012 per le prestazioni ordinarie, fino al completo esaurimento.</p> <p>4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera g) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento.</p> <p>5. Vengono versate entro il 16 di ogni mese le altre tipologie di contribuzione dovute a carico delle Società in base al presente accordo.</p>
--	---

Articolo 8**Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le Parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del TFR.

Articolo 9**Prestazioni ordinarie: criteri e misure**

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro parttime avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.

Articolo 8**Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le Parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del TFR.

Articolo 9**Prestazioni ordinarie: criteri e misure**

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro parttime avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.

<p>3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.</p>	<p>3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.</p>
<p>4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.</p>	<p>4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.</p>
<p>5. Le Società di cui all'articolo 3, ammesse alle prestazioni ordinarie e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso totale o parziale dei finanziamenti ottenuti allo stesso titolo dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione da convenire con il Fondo.</p>	<p>5. Le Società di cui all'articolo 3, ammesse alle prestazioni ordinarie e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso totale o parziale dei finanziamenti ottenuti allo stesso titolo dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione da convenire con il Fondo.</p>
<p>6. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione riqualificazione professionale il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione riqualificazione professionale pari alla</p>	<p>6. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione riqualificazione professionale il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione riqualificazione professionale pari alla</p>

<p>corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 11, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.</p> <p>7. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali.</p> <p>8. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.</p> <p>9. Nelle ipotesi di cui al comma 7 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese determinata secondo le modalità di cui al comma 11.</p> <p>10. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzioni dell'orario di lavoro part time di cui al precedente comma 7 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.</p>	<p>corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 11, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.</p> <p>7. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali.</p> <p>8. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.</p> <p>9. Nelle ipotesi di cui al comma 7 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese determinata secondo le modalità di cui al comma 11.</p> <p>10. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzioni dell'orario di lavoro part time di cui al precedente comma 7 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.</p> <p>11. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la</p>
---	--

<p>11. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio, della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo al netto del compenso per lavoro straordinario degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 72, punto 1, del CCNL del 16.4.2003 del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.</p> <p>Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.</p> <p>Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.</p>	<p>determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio, della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo al netto del compenso per lavoro straordinario degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 72, punto 1, del CCNL del 16.4.2003 del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo</p> <p>Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.</p> <p>Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.</p>
<p>12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.</p>	<p>12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.</p>
<p>13. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa.</p>	<p>13. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa.</p>

<p>14. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui sopra segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.</p> <p>15. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.</p>	<p>14. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui sopra segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.</p> <p>15. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;">Prestazioni straordinarie: criteri e misure</p> <p>1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:</p> <p>a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:</p> <p>1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;</p> <p>2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.</p> <p>b) Per i lavoratori che possono conseguire la</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;">Prestazioni straordinarie: criteri e misure</p> <p>1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:</p> <p>a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:</p> <p>1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;</p> <p>2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.</p> <p>b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:</p>

<p>pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. <p>Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dal Fondo.</p> <p>2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.</p> <p>3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. <p>Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dal Fondo.</p> <p>2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.</p> <p>3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro.</p> <p>I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario</p>
---	--

<p>I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11 . L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).</p> <p>5. Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. L'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.</p> <p>6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.</p> <p>7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione</p>	<p>sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11 . L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).</p> <p>5. Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. L'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.</p> <p>6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.</p> <p>7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il</p>
---	---

dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 11.

8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.

9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 11

8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.

9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

Articolo 11**Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie**

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Articolo 12**Cumulabilità della prestazione straordinaria**

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

Articolo 11**Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie**

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Articolo 12**Cumulabilità della prestazione straordinaria**

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite si

<p>4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.</p>	<p>procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.</p>
<p>5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.</p>	<p>5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.</p>
<p>6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.</p>	<p>6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.</p>
<p>7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.</p>	<p>7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.</p>
<p>8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della</p>	<p>8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della</p>

<p>contribuzione correlata.</p> <p>9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Contributi sindacali</p> <p>I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo secondo le modalità e le entità che verranno comunicate alle stesse OO.SS.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Durata del Fondo, operazioni di liquidazione</p> <p>Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento. All'atto della liquidazione del Fondo, le disponibilità non utilizzate o impegnate a copertura delle</p>	<p>contribuzione correlata.</p> <p>9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Contributi sindacali</p> <p>I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo secondo le modalità e le entità che verranno comunicate alle stesse OO.SS..</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Durata del Fondo, operazioni di liquidazione</p> <p>Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento. All'atto della liquidazione del Fondo, le disponibilità non utilizzate o impegnate a copertura delle prestazioni</p>
---	--

prestazioni previste dal presente accordo saranno devolute alle gestioni previdenziali obbligatorie di riferimento.

Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

Art. 15

Norme finali

Il presente accordo sostituisce integralmente le intese definite il 21 maggio 1998 ed il 17 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in quanto compatibili con l'assetto normativo ed istituzionale del Fondo, le norme di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro del 27 novembre 1997, n. 477.

previste dal presente accordo saranno devolute alle gestioni previdenziali obbligatorie di riferimento.

Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

Art. 15

Norme finali

Il presente accordo sostituisce integralmente le intese definite il 21 maggio 1998 ed il 17 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in quanto compatibili con l'assetto normativo ed istituzionale del Fondo, le norme di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro del 27 novembre 1997, n. 477.

Articolo 16

Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Roma, 15 maggio 2009

Articolo 16

Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Roma, 24 giugno 2013

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 20**

Oggetto: Ratifica dell'Accordo 24 giugno 2013 relativo al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" e dell'Accordo 30 luglio 2013 di integrazione e modifica dell'Accordo relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane 15 maggio 2009.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 26 settembre 2013

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, recepito con Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;

- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visti** gli accordi del 15 maggio 2009, recepiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.l. con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, che hanno adeguato la disciplina del Fondo istituito con l'accordo del 21 maggio 1998 e ridefinito le procedure per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- **Visto** l'art. 9 ("Fondo di sostegno del Reddito") del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 nel quale le parti hanno individuato nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS, istituito con l'accordo nazionale 15.05.2009, uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali ed hanno previsto, a fronte di modifiche legislative che interessino la costituzione ed il funzionamento del Fondo, di incontrarsi per definire le modifiche necessarie agli accordi citati;
- **Considerato** che il comma 45 dell'art. 3, della legge 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, ha previsto l'adeguamento della disciplina del Fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 alle norme previste dalla stessa legge 92/2012, con accordo collettivo da stipularsi entro il 31 ottobre 2013;
- **Considerato** che il comma 47, lett. d) del citato art. 3 della legge n. 92/2012 ha previsto inoltre l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- **Preso atto** che le parti con l'accordo 24 giugno 2013 hanno convenuto di destinare, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo citato, il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio del Fondo al 31.12.2012 ad una speciale finalità solidaristica denominata "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie", la cui gestione sarà curata da Ferservizi S.p.A. con contabilità separata nell'ambito del Fondo, e di confermare la sospensione della contribuzione ordinaria, la cui quota residua a seguito del trasferimento di cui sopra verrà ripartita pro-quota tra le società FS S.p.A.,

RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.a, in rapporto alla consistenza del personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società al 31.12.2012;

- **Preso atto** altresì che le parti con l'accordo del 30 luglio 2013 hanno modificato ed integrato l'Accordo Istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 15 maggio 2009, adeguando la disciplina del citato Fondo, al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali e alla nuova articolazione societaria ed organizzativa del Gruppo FS, in attesa che vengano emanate le disposizioni attuative dell'art. 3 della legge n. 92/2012;


DELIBERA

di ratificare i citati Accordi 24 giugno 2013 e 30 luglio 2013.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

VERBALE DI ACCORDO

Addì 24 giugno 2013,

il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FILT/OGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, in qualità di parti istitutive del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui agli Accordi del 15.05.2009 (d'ora in avanti, Fondo): FS S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., Ferservizi S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Italcertifer S.p.A., che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012,

PREMESSO CHE

- il Fondo è stato costituito ai sensi dell'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449/1997, la quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un Fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2 comma 28, della legge n. 662/1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 (Allegato C all'Accordo programmatico in pari data) ha modificato l'accordo istitutivo del Fondo del 21 maggio 1998, e che tale accordo è stato recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Navigazione prot. 510 del 23 giugno 2009;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 prevede, all'art. 6, che il Fondo provveda, nell'ambito delle prestazioni ordinarie:
 1. al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
 2. al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- per tali prestazioni ordinarie è dovuto al Fondo, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo 15.5.2009:
 1. un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti;
 2. un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro part time, nella misura non superiore all'1,50%;

- l'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso dall'1.7.2005 su deliberazione del Comitato amministratore ai sensi dell'art. 5, lettera g), in relazione all'avvenuto conseguimento, già dal dicembre 2001 (accordo nazionale del 19.11.2001, che aveva già ridotto di 2/3 il contributo ordinario al Fondo dall'1.1.2002), di dotazioni finanziarie ritenute più che congrue per garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento, sulla base di quanto definito dalle parti istitutive con l'accordo nazionale del 23 giugno 2005;
- l'art. 16 dell'Accordo del 15 maggio 2009 prevede l'impegno delle parti a definire azioni correttive alla disciplina del Fondo per tutelare i beneficiari delle prestazioni straordinarie del medesimo qualora nel periodo di permanenza nel Fondo intervengano modifiche legislative ai regimi pensionistici che prevedano l'allungamento del tempo necessario a conseguire il trattamento pensionistico a carico dell'Istituto previdenziale;
- l'art. 18 del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, al comma 22 - ter, che ha stabilito, tra l'altro, per i soggetti che maturino i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di contributi), il posticipo di un ulteriore periodo del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (finestra), in aggiunta al termine di dodici mesi già stabilito dalla legge n. 122/2010;
- l'art. 1, comma 20, del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e modificato dall'art. 18 riportato alla precedente alinea - che ha modificato il requisito anagrafico dei 60 anni fissato per le donne, introducendo un ulteriore periodo ai fini della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica a partire dall'anno 2014;
- l'art. 18, comma 4 del D.L. 98/2011 sopra riportato, che ha anticipato al 1° gennaio 2013 gli incrementi della speranza di vita della quota anagrafica per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- l'art. 24 del D.L. 201/2011 - convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata ed integrata dall'art. 6, D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - ha modificato in maniera rilevante i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- le modifiche normative di cui alle precedenti alinea hanno comportato, per gli ex lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011, l'allungamento del periodo di permanenza nel Fondo medesimo;

VISTO

- la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, prevede tra le "Tutele in costanza del rapporto di lavoro", all'art. 3, comma 45, che "la disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparatizzanti più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario";

VALUTATO

- che ad oggi sono stati attivati numerosi progetti di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva da parte delle Società del Gruppo FS che hanno già formato oggetto di accordo territoriale con le RSU e le Organizzazioni sindacali competenti, nel pieno rispetto dei richiamati Accordi del 15.5.2009, con utilizzo delle sole prestazioni straordinarie del Fondo, per un numero complessivo di 2.600 lavoratori circa;
- che i finanziamenti disponibili iscritti a Bilancio del Fondo ed accantonati per l'utilizzo delle sole prestazioni ordinarie, non sono stati ancora destinati per mancanza di attivazione delle relative procedure, ed ammontano ad € 130.866.226 al 31.12.2012;
- che le disponibilità per le prestazioni ordinarie alla data del 31.12.2012 risultano ad oggi in eccesso rispetto alle reali esigenze delle Società del Gruppo FS;
- che un numero consistente tra i 2.600 lavoratori interessati dalle prestazioni straordinarie del Fondo sarà interessato dalle modifiche legislative sopra riportate circa i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico con la conseguenza che per i medesimi il tempo necessario a raggiungere tali requisiti sarà superiore ai 48 mesi di durata massima prevista dagli accordi sopra richiamati per la permanenza nel Fondo;
- che il Fondo, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, può intervenire a favore di tali situazioni in termini solidaristici applicando la norma di cui all'art. 16 dell'Accordo istitutivo del 15.5.2009;
- che la negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso può generare la necessità di realizzare efficientamenti produttivi, anche derivanti dalla possibile contrazione della domanda di servizi;

LE PARTI CONVENGONO

1. di istituire, a decorrere dalla data del presente accordo, un "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" con il quale gestire, secondo le modalità previste dall'accordo di procedura per l'attivazione delle prestazioni straordinarie del Fondo, le prestazioni straordinarie stesse di cui agli ultimi quattro punti del precedente "valutato". Le dotazioni del predetto Fondo potranno essere utilizzate in un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo e comunque solo successivamente alla sottoscrizione di specifici accordi che le Parti stipulanti sottoscriveranno a partire dal 21 ottobre 2013;
2. di finanziare il "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" di cui al precedente punto trasferendovi il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio del Fondo al 31.12.2012 per le prestazioni ordinarie che, come sopra riportato, sono ritenute in eccesso rispetto alle reali annuali esigenze delle Società del Gruppo;
3. di confermare - sino a nuova intesa tra le parti - la sospensione della contribuzione ordinaria;

4. che le Società del Gruppo FS che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 possono far fronte alle necessità di cui al punto 1 con l'utilizzo delle risorse del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" istituito con il presente accordo;
5. che la gestione del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" sarà curata da Ferservizi S.p.A., con contabilità separata nell'ambito del Fondo;
6. che la quota residua risultante dal bilancio del Fondo al 31.12.2012, dopo il trasferimento dei fondi di cui al precedente punto 2, che si conferma destinata alle prestazioni ordinarie del Fondo verrà ripartita pro-quota tra le Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, FS Sistemi Urbani Srl e Italcertifer SpA, in rapporto alla consistenza del personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società alla data del 31.12.2012.

Per il GRUPPO FS

Per FS SpA

Per RFI SpA

Per Trenitalia SpA

Per Ferservizi SpA

Per Italferr SpA

Per FS Sistemi Urbani SpA

Per Italcertifer SpA

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

[Handwritten signatures and initials corresponding to the printed names above]

Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Le Parti,

considerando:

- l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede l'istituzione o l'armonizzazione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- l'art. 3, comma 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5, del d.l. n. 76/2013, che prevede l'adeguamento della disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle norme previste dalla stessa legge 92/2012, con accordo collettivo da stipularsi entro il 31 ottobre 2013;
- l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;
- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- gli accordi del 15 maggio 2009 recepiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, che hanno adeguato la disciplina del Fondo istituito con l'accordo del 21 maggio 1998 e ridefinito le procedure per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 nel quale le parti hanno individuato nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS istituito con l'accordo nazionale del 15.5.2009 uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, hanno confermato le modalità procedurali per la sua attivazione definite con l'Accordo di procedura sottoscritto nella stessa data del 15.5.2009 ed hanno stabilito che in presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzione e sul funzionamento del fondo, le parti si incontreranno per definire le modifiche necessarie degli accordi sopra richiamati al fine di renderli coerenti con le nuove norme di legge;

- il comma 47, lettera d), dell'art. 3 della L. 92/2012 prevede l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo della L. n. 449/1997;
- che alla data di stipula del presente accordo non risultano ancora emanate da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le norme di attuazione dell'art. 3 della L. 92/2012;

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito: Fondo);
- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 3, comma 45, della legge 28.6.2012, n. 92, per l'emanazione dell'apposito decreto interministeriale;

convengono

di adeguare al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28.6.2012, n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali e alla nuova articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui all'accordo del 15 maggio 2009, recepito dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. SIC del 23 giugno 2009, secondo quanto di seguito specificato, in attesa che vengano emanate le disposizioni attuative dell'art. 3 della L. 92/2012.

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto interministeriale.

Articolo 2

Costituzione del Fondo

Il Fondo di cui al presente accordo, adeguato alle norme stabilite dall'art. 3 della legge 28.6.2012, n. 92, è trasferito presso l'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 5, 8 e 45 della legge 28.6.2012, n. 92.

Gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

[Handwritten signatures and initials]

Articolo 3**Finalità e destinatari del Fondo**

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, nonché delle Società del Gruppo FS che aderiranno al CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e stipuleranno appositi accordi aziendali di 2° livello che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, coerenti con le finalità previste dall'articolo 3, commi 4 e 11 della legge 28.6.2012, n. 92:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione;
- c) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato, entro il periodo definito dall'accordo comunque non superiore a 60 mesi

Articolo 4**Amministrazione del Fondo**

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti pariteticamente designati dalle parti istitutive, dei quali sei nominati dalle Società del Gruppo FS d'intesa con Agens, e sei nominati dalle OO.SS., nei termini di uno per ciascuna organizzazione stipulante il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso spese.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

La durata in carica dei componenti del Comitato è di quattro anni. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti i 2/3 dei componenti.

L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato Amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS. Entro tre mesi il Presidente dell'INPS stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato Amministratore diviene esecutiva.

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]

Articolo 5
Compiti del comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;
- c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- d) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;
- e) deliberare le sospensioni/variazioni delle contribuzioni di cui all'art. 7, commi 1, lettera a) e 2;
- f) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- g) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- h) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- i) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6
Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:
al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34, L. n. 92/2012;
- b) in via ordinaria:
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro/part-time coerenti con le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 33, L. n. 92/2012;
- c) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a

pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ed al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34 della legge 28.6.2012, n. 92.

Articolo 7 Finanziamento

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario annuo dello 0,20%, di cui lo 0,134% a carico del datore di lavoro e lo 0,066% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.
La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.
La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo con le modalità e le tempistiche stabilite dall'INPS;
 - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro/part time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura dell'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a) ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni calcolate come differenza tra la retribuzione mensile determinata ai sensi del comma 10 del successivo art. 9 e l'importo dell'assegno ordinario determinato ai sensi dei commi 6, 8 e 10 dello stesso art. 9.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,20% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per le prestazioni straordinarie di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, di importo corrispondente, mensilmente, al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Articolo 8 Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preveative e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.

Articolo 9 Prestazioni ordinarie: criteri e misure

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time, avviene secondo i criteri individuati dalla procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 10, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea e al versamento dell'intera contribuzione correlata.
6. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali e al versamento dell'intera contribuzione correlata.
7. L'erogazione dell'assegno di cui al punto 6 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
8. Nelle ipotesi di cui al punto 6 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al punto 10.
9. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time di cui al precedente punto 6 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.
10. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 77, punto 1 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lettere a) e b), questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.
Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario per le prestazioni di cui all'art. 6, lettere a) e b) verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.
11. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.
12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al precedente punto 8.

6

13. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.
14. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lett. a) e b) i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.

Articolo 10

Prestazioni straordinarie: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:
- Per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento calcolato alla data di uscita dal Fondo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
 - l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
 - Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
 - l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento calcolato alla data di uscita dal Fondo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
- Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dall'Inps in qualità di sostituto d'imposta.
2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario di cui al precedente punto 1 è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro. I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11. L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del requisito e del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.
4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).
5. Il versamento della contribuzione correlata agli assegni straordinari di cui al precedente comma 1 è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione

del diritto a trattamento pensionistico. L'assegno straordinario è corrisposto sino al giorno antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri, sopra menzionati.

6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) e straordinarie di cui all'art. 6, lettera c), è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 10.
8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.
9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sinproché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

Articolo 11

Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Articolo 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui ai punti 5, 6, 7, 8 del precedente art. 10.

Articolo 13

Contributi sindacali

I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO SS.

Articolo 14

Durata del Fondo, operazioni di liquidazione

Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento.

Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

Articolo 15

Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno con accordo le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Art. 16
Norme finali

Il presente accordo, definito in applicazione dell'art. 3, comma 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5, del d.l. n. 76/2013, sostituisce integralmente le intese definite il 15 maggio 2009.


In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.

Il presente accordo entra in vigore a seguito del recepimento del medesimo con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui al precedente capoverso restano in vigore gli accordi relativi al Fondo di cui agli allegati C) e D) all'accordo programmatico del 15.5.2009, ratificati con DM n. 510 del 23.6.2009 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le prestazioni del Fondo eventualmente attive alla scadenza del termine in questione restano confermate fino alla loro naturale scadenza secondo le regole stabilite dai richiamati accordi del 15.5.2009.

Roma, 30 luglio 2013

Per il Gruppo FS



Per Agens



Per le OO.SS.

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Le Parti,

considerando:

- l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede l'istituzione o l'armonizzazione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- l'art. 3, comma 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5, del d.l. n. 76/2013, che prevede l'adeguamento della disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle norme previste dalla stessa legge 92/2012, con accordo collettivo da stipularsi entro il 31 ottobre 2013;
- l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di Ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;
- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- gli accordi del 15 maggio 2009 recepiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, che hanno adeguato la disciplina del Fondo istituito con l'accordo del 21 maggio 1998 e ridefinito le procedure per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 nel quale le parti hanno individuato nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS istituito con l'accordo nazionale del 15.5.2009 uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, hanno confermato le modalità procedurali per la sua attivazione definite con l'Accordo di procedura sottoscritto nella stessa data del 15.5.2009 ed hanno stabilito che in presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzione e sul funzionamento del fondo, le parti si incontreranno per definire le modifiche necessarie degli accordi sopra richiamati al fine di renderli coerenti con le nuove norme di legge;

- il comma 47, lettera d), dell'art. 3 della L. 92/2012 prevede l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo della L. n. 449/1997;
- che alla data di stipula del presente accordo non risultano ancora emanate da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le norme di attuazione dell'art. 3 della L. 92/2012;

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito, Fondo);
- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 3, comma 45, della legge 28.6.2012, n. 92, per l'emanazione dell'apposito decreto interministeriale;

convengono

di adeguare al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28.6.2012, n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali e alla nuova articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui all'accordo del 15 maggio 2009, recepito dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 510 del 23 giugno 2009, secondo quanto di seguito specificato, in attesa che vengano emanate le disposizioni attuative dell'art. 3 della L. 92/2012.


Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto interministeriale.

Articolo 2 Costituzione del Fondo

Il Fondo di cui al presente accordo, adeguato alle norme stabilite dall'art. 3 della legge 28.6.2012, n. 92, è trasferito presso l'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 5, 8 e 45 della legge 28.6.2012, n. 92.

Gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.



Articolo 3**Finalità e destinatari del Fondo**

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, nonché delle Società del Gruppo FS che aderiranno al CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e stipuleranno appositi accordi aziendali di 2° livello che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, coerenti con le finalità previste dall'articolo 3, commi 4 e 11 della legge 28.6.2012, n. 92:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione;
- c) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato, entro il periodo definito dall'accordo comunque non superiore a 60 mesi

Articolo 4**Amministrazione del Fondo**

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti pariteticamente designati dalle parti istitutive, dei quali sei nominati dalle Società del Gruppo FS d'intesa con Agens, e sei nominati dalle OO.SS., nei termini di uno per ciascuna organizzazione stipulante il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso spese.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

La durata in carica dei componenti del Comitato è di quattro anni. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti i 2/3 dei componenti.

L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato Amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS. Entro tre mesi il Presidente dell'INPS stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato Amministratore diviene esecutiva.

Articolo 5**Compiti del comitato amministratore del Fondo**

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;
- c) vigilare sull'affluenza dei contribuiti, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- d) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;
- e) deliberare le sospensioni/variazioni delle contribuzioni di cui all'art. 7, commi 1, lettera a) e 2;
- f) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- g) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- h) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- i) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6
Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:
al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34, L. n. 92/2012;
- b) in via ordinaria:
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro/part-time coerenti con le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 33, L. n. 92/2012;
- c) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a

pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ed al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34 della legge 28.6.2012, n. 92.

Articolo 7 Finanziamento

- i. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:
- a) un contributo ordinario annuo dello 0,20%, di cui lo 0,134% a carico del datore di lavoro e lo 0,066% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.
La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.
La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo con le modalità e le tempistiche stabilite dall'INPS;
 - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro/part time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura dell'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a) ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni calcolate come differenza tra la retribuzione mensile determinata ai sensi del comma 10 del successivo art. 9 e l'importo dell'assegno ordinario determinato ai sensi dei commi 6, 8 e 10 dello stesso art. 9.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,20% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per le prestazioni straordinarie di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, di importo corrispondente, mensilmente, al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Articolo 8 Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.

Articolo 9 Prestazioni ordinarie: criteri e misure

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/c riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time, avviene secondo i criteri individuati dalla procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 10, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea e al versamento dell'intera contribuzione correlata.
6. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali e al versamento dell'intera contribuzione correlata.
7. L'erogazione dell'assegno di cui al punto 6 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
8. Nelle ipotesi di cui al punto 6 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al punto 10.
9. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time di cui al precedente punto 6 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.
10. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 77, punto 1 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lettere a) e b), questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.

Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario per le prestazioni di cui all'art. 6, lettere a) e b) verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.
11. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.
12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al precedente punto 8.

13. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.
14. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lett. a) e b) i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.

Articolo 10

Prestazioni straordinarie: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:
- a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento calcolato alla data di uscita dal Fondo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
- b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento calcolato alla data di uscita dal Fondo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia,
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dall'Inps in qualità di sostituto d'imposta.

2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario di cui al precedente punto 1 è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro. I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11. L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del requisito e del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.
4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).
5. Il versamento della contribuzione correlata agli assegni straordinari di cui al precedente comma 1 è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione

del diritto a trattamento pensionistico. L'assegno straordinario è corrisposto sino al giorno antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.

6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) e straordinarie di cui all'art. 6, lettera c), è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 10.
8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.
9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
 Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

Articolo 11

Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Articolo 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui ai punti 5, 6, 7, 8 del precedente art. 10.

Articolo 13
Contributi sindacali

I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS.

Articolo 14
Durata del Fondo, operazioni di liquidazione

Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento.

Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

Articolo 15

Nei caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno con accordo le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Art. 16

Norme finali

Il presente accordo, definito in applicazione dell'art. 3, comma 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5, del d.l. n. 76/2013, sostituisce integralmente le intese definite il 15 maggio 2009.


In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso, si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.

Il presente accordo entra in vigore a seguito del recepimento del medesimo con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui al precedente capoverso restano in vigore gli accordi relativi al Fondo di cui agli allegati C) e D) all'accordo programmatico del 15.5.2009, ratificati con DM n. 510 del 23.6.2009 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le prestazioni del Fondo eventualmente attive alla scadenza del termine in questione restano confermate fino alla loro naturale scadenza secondo le regole stabilite dai richiamati accordi del 15.5.2009.

Roma, 30 luglio 2013

Per il Gruppo FS



Per Agens



Per le OO.SS.:

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE**

BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE

AL 31.12.2013

Bilancio al 31.12.2013

- Stato Patrimoniale
- Rendiconto Gestionale
- Nota Integrativa
- Relazione di Missione

Allegati

- Riepilogo quota capitale e quota interessi v/Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione parte ordinaria dal 01/01/2013 al 30/06/2013 (ante accordo 24/06/2013), dal 01/07/2013 al 31/12/2013 (post accordo 24/06/2013) ed E/C scalari di ciascuna società
- Riepilogo contributi ed assegni straordinari erogati nell'esercizio 2013 dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Consistenze personale Fondo a Sostegno del Reddito società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane al 31/12/2013
- Riepilogo crediti per contributi ed assegni straordinari al 31/12/2013 società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Riepilogo quota capitale e quota interessi Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie ed E/C scalare dal 01/07/2013 al 31/12/2013 della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Roma, 07/04/2014

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi in euro

	31.12.2013	31.12.2012	Variazioni
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTO QUOTE	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. RIMANENZE	0	0	0
II. CREDITI			
1) Verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte ordinaria			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	6.544.499	130.866.226	(124.321.727)
	<u>6.544.499</u>	<u>130.866.226</u>	<u>(124.321.727)</u>
2) Verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte straordinaria			
- esigibili entro l'esercizio successivo	122.347.958	68.243.586	54.104.412
- esigibili oltre l'esercizio successivo	136.909.809	51.336.735	87.571.074
	<u>261.257.867</u>	<u>119.582.321</u>	<u>141.675.466</u>
1) Verso FS Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- esigibili oltre l'esercizio successivo	124.345.481	0	124.345.481
	<u>124.345.481</u>	<u>0</u>	<u>124.345.481</u>
Totale II	392.147.787	250.448.547	141.699.240
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0	0
Totale C) Attivo circolante	392.147.787	250.448.547	141.699.240
D) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	392.147.787	250.448.547	141.699.240

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi in euro

	31.12.2013	31.12.2012	Variazione
A) PATRIMONIO NETTO			
L. FONDO DI DOTAZIONE PARTE ORDINARIA			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	7.570	299.454	(291.884)
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0	30.566.875	(30.566.875)
3) Dotazione iniziale	6.536.929	100.000.897	(93.463.968)
Totale I	6.544.499	130.867.226	(124.321.727)
II. FONDO DI DOTAZIONE PARTE STRAORDINARIA	261.267.867	118.682.321	141.675.486
III. FONDO DI DOTAZIONE PRESTAZIONI SOLIDARISTICHE STRAORDINARIE			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	16.184	0	16.184
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0	0	0
3) Dotazione iniziale	124.329.297	0	124.329.297
Totale III	124.345.481	0	124.345.481
Totale A) Patrimonio Netto	392.147.787	250.448.547	141.699.240
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
Totale B) Fondi per rischi e oneri			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D) DEBITI	0	0	0
E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	392.147.787	250.448.547	141.699.240

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

RENDICONTO GESTIONALE

Importi in € 00

ONERI				PROVENTI			
	31.12.2013	31.12.2012	Variazioni		31.12.2013	31.12.2012	Variazioni
1) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0	0	0	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TOPICHE	0	0	0
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0	0	0	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0	0	0
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0	0	0	3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0	0	0
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0	0	0	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	23.764	298.464	(278.700)
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0	5) ALTRI PROVENTI	0	0	0
6) ALTRI ONERI	0	0	0				
7) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0	0	0				
TOTALE ONERI	0	0	0	TOTALE PROVENTI	23.764	298.464	(278.700)
RESULTATO GESTIONALE POSITIVO (Utile)	23.764	298.464	(278.700)	RESULTATO GESTIONALE NEGATIVO (Perdita)			

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

1. Attività

L'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27/12/1997 n. 449, ha previsto misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

L'accordo stipulato il 21/05/1998 tra le Ferrovie dello Stato Italiane SpA e le Organizzazioni Sindacali, recepito con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, ha istituito il *Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato Italiane SpA*, con gestione separata presso il Fondo Pensioni del personale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

L'art. 6 del predetto accordo del 21 maggio 1998, prevedeva che il Fondo fosse alimentato da un contributo ordinario commisurato all'0,75% (0,60% a carico della società e 0,15% a carico dei singoli lavoratori) della massa retributiva, costituita dal totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato. Dal 1.1.2002 il contributo è stato ridotto dallo 0,75% allo 0,25% (0,20% carico della società e 0,05% carico dei singoli lavoratori).

Successivamente, con l'accordo del 23 giugno 2005, la suddetta contribuzione al fondo è stata sospesa con decorrenza dal 1 luglio 2005 e pertanto, a decorrere dal terzo trimestre del 2005, sono stati contabilizzati a bilancio solo gli interessi maturati sul fondo già accantonato.

In data 15 maggio 2009 il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un accordo per la rimodulazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie erogabili dal Fondo, e per la sua gestione. L'accordo, recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ha novato la regolamentazione del Fondo prevedendo tra l'altro il trasferimento della gestione all'INPS.

Con il citato accordo è stata, tra l'altro, rimodulata la misura del contributo ordinario annuo, pari allo 0,50%, di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti. L'accordo programmatico del 15 maggio 2009 ha, peraltro, confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, considerando adeguate le risorse già accantonate alla data dell'accordo per fronteggiare eventuali interventi ordinari a carico del Fondo.

Il citato DM ha anche rinnovato e nominato il Comitato Amministratore del Fondo deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 5 del predetto accordo del 15 maggio 2009, a predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio consuntivo annuale di gestione corredato dalla relativa relazione di accompagnamento e a deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

In data 25 giugno 2010 è stata stipulata una convenzione tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con la quale sono state stabilite le modalità per l'erogazione da parte dell'INPS delle prestazioni previste a carico del Fondo dal citato accordo del 15 maggio 2009.

Al Fondo in data 30 novembre 2010 è stato attribuito il Codice Fiscale e, con atto sottoscritto il 2 agosto 2011 dal Prefetto di Roma, è stato iscritto come fondazione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura.

L'Inps, con Circolare n. 78 del 6 giugno 2011 ha fornito il quadro normativo e le Istruzioni relative alla liquidazione degli assegni straordinari a carico del Fondo a Sostegno del Reddito del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed è stato avviato il processo di liquidazione degli assegni straordinari relativi alle domande presentate alle sedi INPS competenti.

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

Con delibera del 26 settembre 2013 il Comitato Amministratore del Fondo ha ratificato gli Accordi del 24 giugno 2013 e del 30 luglio 2013 tra il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali.

In particolare, con l'accordo del 24 giugno 2013 relativo al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" le parti hanno convenuto di destinare - a decorrere dalla data di stipula dell'accordo - il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio al 31/12/2012 ad una speciale finalità solidaristica denominata "Fondo per prestazioni solidaristiche" ed hanno confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, la cui quota residua a seguito del trasferimento di cui sopra è stata ripartita pro - quota tra le società Ferrovie dello Stato Italiane, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani, Italcertifer in rapporto alla consistenza di personale occupato a tempo indeterminato nella suddette società al 31/12/2012.

La gestione è curata da Ferservizi con contabilità separata nell'ambito del Fondo attraverso l'utilizzo di appositi conti dedicati.

Con l'accordo del 30 luglio 2013, relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 15 maggio 2009, le parti hanno modificato ed integrato l'Accordo istitutivo del Fondo adeguando la disciplina del citato Fondo al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali ed alla nuova articolazione societaria - organizzativa del Gruppo FS, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

Il Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo istitutivo come modificato in data 30 luglio 2013, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL della Mobilità / Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, nonché delle società del Gruppo FS che aderiranno al CCNL della Mobilità / Area contrattuale Attività Ferroviarie e stipuleranno appositi accordi aziendali di 2° livello che (nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, in coerenza con le finalità previste dall'art. 3, commi 4 e 11 della legge 28/06/2012, n.92):

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione;
- c) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto di pensionamento di vecchiaia o anticipato, entro il periodo definito dall'accordo comunque non superiore a 60 mesi.

Il Fondo secondo quanto previsto dall'art. 6, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 3 provvede:

in via ordinaria:

- a) al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34, L. n. 92/2012;
- b) al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time coerenti con le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 33, L. n. 92/2012;

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - ANNO 2013

In via straordinaria:

- c) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirla nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ed al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 34 della legge 28/06/2012, n. 92.

Nell'esercizio in corso il Comitato Amministratore del Fondo con proprie delibere ha autorizzato l'attivazione di n. 3.471 interventi straordinari (di cui 1.748 RFI, 1.569 Trenitalia, 115 Ferservizi e 39 FS) e gli ingressi effettivi al Fondo, riferiti sia a delibere dell'anno in corso che a quelle di anni precedenti, sono stati n. 1.763 (di cui 692 RFI, 939 Trenitalia, 112 Ferservizi e 20 FS).

Si evidenzia che la provvista fondi erogata nell'anno 2013 dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane all'INPS per le prestazioni straordinarie, al netto di eventuali riaccrediti ricevuti, è stata di circa euro 56.205.337 e la contribuzione correlata a carico delle suddette società è stata di circa euro 16.695.255, riferito a ciascuna società si rimanda alla Tabella 3. Inoltre, la provvista fondi erogata all'INPS nel mese di dicembre 2013 è relativa ad un totale di 1.578 ex dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per il dettaglio riferito a ciascuna società si rimanda alla Tabella 4.

Al 31 dicembre 2013 il credito totale per assegni straordinari e contributi è di circa euro 261.257.807 con un incremento di euro 141.675.486 rispetto al precedente esercizio; per il dettaglio riferito a ciascuna società si rimanda alla Tabella 5.

La società Ferservizi anche nell'esercizio 2013 ha svolto i servizi relativi alla "Gestione delle Attività Amministrative e Contabili" del Fondo a Sostegno del Reddito.

L'allegato bilancio consuntivo annuale di gestione si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa e Relazione di Missione.

Al riguardo, si precisa che il presente documento ha lo scopo di dare evidenza al Comitato Amministratore del Fondo della gestione dell'esercizio 2013. Gli schemi utilizzati sono quelli predisposti dalla "Commissione aziende non profit".

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE - ANNO 2013**

2. Commento alle voci di Bilancio

2.1 STATO PATRIMONIALE

2.1.1 ATTIVO CIRCOLANTE

2.1.1.1 Crediti verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte ordinaria

La voce pari ad euro 6.544.499 è la parte del credito "Fondo dotazione parte ordinaria" ex accordo del 15/05/2009 che residua verso le società del gruppo FS Italiane dopo il trasferimento del 95% (pari a euro 124.329.297) - sulla base di quanto previsto dall'accordo del 24 giugno 2013 - alla voce crediti verso FS "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie".

La voce è così composta:

Società Gruppo FS Italiane	Saldo al 31/12/2012 (Fondo ex Accordo 15/05/2009)	Interessi 01/01 - 30/06	Totale al 30/06/2013 (cfr. tabella 3)	Nuova ripartizione 01/07/2013	Interessi 01/07 - 31/12/2013	Saldo al 31/12/2013 (cfr. tabella 4)
RFI	80.524.065	4.134	80.528.198	2.714.326	353	2.714.679
Trenitalia	48.183.963	2.473	48.186.436	3.496.469	455	3.496.924
FS	449.513	23	449.536	45.848	6	45.854
Ferservizi	731.482	38	731.519	166.325	22	166.347
Italferr	977.205	50	977.255	114.923	15	114.938
FS Sistemi Urbani	0	0	0	2.828	0	2.828
Italcertifer	0	0	0	2.929	0	2.929
TOTALE	130.866.226	6.718	130.872.944	6.543.647	852	6.544.499

Per il dettaglio con gli e/c scalfari per singola società si rimanda alle Tabelle 1 e 2.

2.1.1.2 Crediti verso Gruppo FS Fondo di dotazione parte straordinaria

La voce pari ad euro 261.257.807 è riferibile al credito verso le società del Gruppo FS per contributi ed assegni straordinari.

La voce è così composta:

- credito per contributi ed assegni straordinari esigibili entro l'esercizio successivo pari ad euro 122.347.998;
- credito per contributi ed assegni straordinari esigibili oltre l'esercizio successivo pari ad euro 138.909.809.

Per il dettaglio per singola società si rimanda alla Tabella 5.

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE - ANNO 2013**

2.1.1.3 Crediti verso Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione per prestazioni solidaristiche straordinarie

La voce pari ad euro 124.345.481 si è costituita nel corso dell'anno con il trasferimento del 95% delle risorse economiche del Fondo di dotazione parte ordinaria (euro 124.329.297) e gli interessi maturati nel periodo 01/07/2013 - 31/12/2013 (euro 16.184).

Per il dettaglio con l'e/c scalare si rimanda alla Tabella 6.

2.1.2 PATRIMONIO NETTO

2.1.2.1 Fondo di dotazione parte ordinaria

La voce pari ad euro 6.544.499 accoglie:

- Il fondo di dotazione pari ad euro 6.536.929 delle società del gruppo FS Italiane;
- Il risultato gestionale dell'esercizio in corso pari ad euro 7.570 relativo agli interessi maturati nel corso del 2013.

2.1.2.2 Fondo di dotazione parte straordinaria

La posta pari ad euro 261.257.807 al 31/12/2013 accoglie gli assegni straordinari e la contribuzione correlata per i dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che hanno aderito al Fondo ed è riferibile al periodo di permanenza nello stesso.

2.1.2.3 Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie

La voce pari ad euro 124.345.481 accoglie:

- Il fondo di dotazione pari ad euro 124.329.297 della società Ferrovie dello Stato Italiane;
- Il risultato gestionale dell'esercizio in corso pari ad euro 16.184 relativo agli interessi maturati nel secondo semestre del 2013.

2.2 RENDICONTO GESTIONALE

2.2.1 Proventi finanziari e patrimoniali

La posta pari ad euro 23.754 accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2013. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

Al riguardo, si evidenzia che la riduzione della voce è dovuta alla significativa diminuzione del tasso d'interesse (0,018 % tasso medio del 2013).

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 1
In euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE****RIEPILOGO GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO DI DOTAZIONE PARTE ORDINARIA**

Situazione al 30 giugno 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota Interessi *	TOTALE
RFI	60.126.833,88	20.401.364,31	80.528.198,19
TRENITALIA	38.130.584,83	10.055.851,32	48.186.436,15
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	359.126,32	90.409,53	449.535,85
FERSERVIZI	600.624,59	130.894,51	731.519,10
ITALFERR	783.727,43	193.527,24	977.254,67
	100.000.897,05	30.872.046,91	130.872.943,96

* cfr. e/c scalfari per singola società

Roma, 07 Aprile 2014

RFI							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 2012	60.126.833,88						20.397.230,68
31/12/2012			80.524.064,56	1	805.240,65	0,010	22,37
01/01/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,010	313,15
15/01/2013			80.524.064,56	17	13.689.090,98	0,010	380,25
01/02/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,011	344,46
15/02/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,011	344,46
01/03/2013			80.524.064,56	14	11.273.369,04	0,010	313,15
15/03/2013			80.524.064,56	16	12.883.850,33	0,010	357,88
31/03/2013			80.524.064,56	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			2.075,73
31/03/2013			80.526.140,29	1	805.261,40	0,010	22,37
01/04/2013			80.526.140,29	14	11.273.659,64	0,010	313,16
15/04/2013			80.526.140,29	16	12.884.182,45	0,010	357,89
01/05/2013			80.526.140,29	14	11.273.659,64	0,010	313,16
15/05/2013			80.526.140,29	17	13.689.443,85	0,010	380,26
01/06/2013			80.526.140,29	14	11.273.659,64	0,010	313,16
15/06/2013			80.526.140,29	15	12.078.921,04	0,010	335,53
30/06/2013			80.526.140,29	1	805.261,40	0,010	22,38
30/06/2013				92			2.057,90
	60.126.833,88						20.401.364,31

Roma, 07 Aprile 2014

TRENITALIA							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 2012	38.130.584,83						10.053.377,84
31/12/2012			48.183.962,67	1	481.839,63	0,010	13,38
01/01/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,010	187,38
15/01/2013			48.183.962,67	17	8.191.273,65	0,010	227,54
01/02/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,011	206,12
15/02/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,011	206,12
01/03/2013			48.183.962,67	14	6.745.754,77	0,010	187,38
15/03/2013			48.183.962,67	16	7.709.434,03	0,010	214,15
31/03/2013			48.183.962,67	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			1.242,08
31/03/2013			48.185.204,75	1	481.852,05	0,010	13,38
01/04/2013			48.185.204,75	14	6.745.928,66	0,010	187,39
15/04/2013			48.185.204,75	16	7.709.632,76	0,010	214,16
01/05/2013			48.185.204,75	14	6.745.928,66	0,010	187,39
15/05/2013			48.185.204,75	17	8.191.484,81	0,010	227,54
01/06/2013			48.185.204,75	14	6.745.928,66	0,010	187,39
15/06/2013			48.185.204,75	15	7.227.780,71	0,010	200,77
30/06/2013			48.185.204,75	1	481.852,05	0,010	13,38
30/06/2013				92			1.231,40
	38.130.584,83						10.055.851,32

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
							in euro
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	Interessi
Riporto 2012	359.126,32						90.386,44
31/12/2012			449.512,76	1	4.495,13	0,010	0,12
01/01/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,010	1,75
15/01/2013			449.512,76	17	76.417,17	0,010	2,12
01/02/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,011	1,92
15/02/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,011	1,92
01/03/2013			449.512,76	14	62.931,79	0,010	1,75
15/03/2013			449.512,76	16	71.922,04	0,010	2,00
31/03/2013			449.512,76	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			11,59
31/03/2013			449.524,35	1	4.495,24	0,010	0,12
01/04/2013			449.524,35	14	62.933,41	0,010	1,75
15/04/2013			449.524,35	16	71.923,90	0,010	2,00
01/05/2013			449.524,35	14	62.933,41	0,010	1,75
15/05/2013			449.524,35	17	76.419,14	0,010	2,13
01/06/2013			449.524,35	14	62.933,41	0,010	1,75
15/06/2013			449.524,35	15	67.428,65	0,010	1,87
30/06/2013			449.524,35	1	4.495,24	0,010	0,12
30/06/2013				92			11,50
	359.126,32						90.409,53

Roma, 07 Aprile 2014

FERSERVIZI							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	Interessi
							In euro
Riporto 2012	600.624,59						130.856,96
31/12/2012			731.481,55	1	7.314,82	0,010	0,20
01/01/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,010	2,84
15/01/2013			731.481,55	17	124.351,86	0,010	3,45
01/02/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,011	3,13
15/02/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,011	3,13
01/03/2013			731.481,55	14	102.407,42	0,010	2,84
15/03/2013			731.481,55	16	117.037,05	0,010	3,25
31/03/2013			731.481,55	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013							
				90			18,86
31/03/2013			731.500,41	1	7.315,00	0,010	0,20
01/04/2013			731.500,41	14	102.410,06	0,010	2,84
15/04/2013			731.500,41	16	117.040,06	0,010	3,25
01/05/2013			731.500,41	14	102.410,06	0,010	2,84
15/05/2013			731.500,41	17	124.355,07	0,010	3,45
01/06/2013			731.500,41	14	102.410,06	0,010	2,84
15/06/2013			731.500,41	15	109.725,06	0,010	3,05
30/06/2013			731.500,41	1	7.315,00	0,010	0,20
30/06/2013							
				92			18,69
	600.624,59						130.894,51

Roma, 07 Aprile 2014

ITALFERR							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 2012	783.727,43						193.477,08
31/12/2012			977.204,51	1	9.772,05	0,010	0,27
01/01/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,010	3,80
15/01/2013			977.204,51	17	166.124,77	0,010	4,61
01/02/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,011	4,18
15/02/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,011	4,18
01/03/2013			977.204,51	14	136.808,63	0,010	3,80
15/03/2013			977.204,51	16	156.352,72	0,010	4,34
31/03/2013			977.204,51	0	0,00	0,010	0,00
31/03/2013				90			25,19
31/03/2013			977.229,70	1	9.772,30	0,010	0,27
01/04/2013			977.229,70	14	136.812,16	0,010	3,80
15/04/2013			977.229,70	16	156.356,75	0,010	4,34
01/05/2013			977.229,70	14	136.812,16	0,010	3,80
15/05/2013			977.229,70	17	166.129,05	0,010	4,61
01/06/2013			977.229,70	14	136.812,16	0,010	3,80
15/06/2013			977.229,70	15	146.584,46	0,010	4,07
30/06/2013			977.229,70	1	9.772,30	0,010	0,27
30/06/2013				92			24,97
	783.727,43						193.527,24

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 2
In euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER
IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE****RIEPILOGO GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO DI DOTAZIONE PARTE ORDINARIA**

Situazione al 31 dicembre 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota interessi 01/07/2013 - 31/12/2013*	TOTALE
RFI	2.714.325,50	353,32	2.714.678,82
TRENITALIA	3.496.468,93	455,13	3.496.924,06
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	45.848,04	5,98	45.854,02
FERSERVIZI	166.325,40	21,65	166.347,05
ITALFERR	114.923,08	14,96	114.938,04
FS SISTEMI URBANI	2.827,63	0,37	2.828,00
ITALCERTIFER	2.928,62	0,38	2.929,00
	6.543.647,20	851,79	6.544.498,99

* cfr. e/c scalari per singola società

Roma, 07 Aprile 2014

RFI							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 1/7/2013	2.714.325,50						0,00
01/07/2013			2.714.325,50	14	380.005,57	0,010	10,56
15/07/2013			2.714.325,50	17	461.435,33	0,010	12,82
01/08/2013			2.714.325,50	14	380.005,57	0,013	13,72
15/08/2013			2.714.325,50	17	461.435,33	0,013	16,66
01/09/2013			2.714.325,50	14	380.005,57	0,013	13,72
15/09/2013			2.714.325,50	15	407.148,82	0,013	14,70
30/09/2013			2.714.325,50	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			82,18
30/09/2013			2.714.407,68	1	27.144,08	0,013	0,98
01/10/2013			2.714.407,68	14	380.017,08	0,013	13,72
15/10/2013			2.714.407,68	17	461.449,31	0,013	16,66
01/11/2013			2.714.407,68	14	380.017,08	0,014	14,78
15/11/2013			2.714.407,68	16	434.305,23	0,014	16,89
01/12/2013			2.714.407,68	14	380.017,08	0,092	97,12
15/12/2013			2.714.407,68	16	434.305,23	0,092	110,99
31/12/2013			2.714.407,68	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			271,14
	2.714.325,50						353,32

Roma, 07 Aprile 2014

TRENITALIA							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO PS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	in euro Interessi
Riporto 1/7/2013	3.496.468,93						0,00
01/07/2013			3.496.468,93	14	489.505,65	0,010	13,60
15/07/2013			3.496.468,93	17	594.399,72	0,010	16,51
01/08/2013			3.496.468,93	14	489.505,65	0,013	17,68
15/08/2013			3.496.468,93	17	594.399,72	0,013	21,46
01/09/2013			3.496.468,93	14	489.505,65	0,013	17,68
15/09/2013			3.496.468,93	15	524.470,34	0,013	18,94
30/09/2013			3.496.468,93	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			105,87
30/09/2013			3.496.574,79	1	34.965,75	0,013	1,26
01/10/2013			3.496.574,79	14	489.520,47	0,013	17,68
15/10/2013			3.496.574,79	17	594.417,71	0,013	21,47
01/11/2013			3.496.574,79	14	489.520,47	0,014	19,04
15/11/2013			3.496.574,79	16	559.451,97	0,014	21,76
01/12/2013			3.496.574,79	14	489.520,47	0,092	125,10
15/12/2013			3.496.574,79	16	559.451,97	0,092	142,97
31/12/2013			3.496.574,79	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			349,27
	3.496.468,93						455,13

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
E/C SCALARE C/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 1/7/2013	45.848,04						0,00
01/07/2013			45.848,05	14	6.418,73	0,010	0,18
15/07/2013			45.848,05	17	7.794,17	0,010	0,22
01/08/2013			45.848,05	14	6.418,73	0,013	0,23
15/08/2013			45.848,05	17	7.794,17	0,013	0,28
01/09/2013			45.848,05	14	6.418,73	0,013	0,23
15/09/2013			45.848,05	15	6.877,21	0,013	0,25
30/09/2013			45.848,05	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			1,39
30/09/2013			45.849,44	1	458,49	0,013	0,02
01/10/2013			45.849,44	14	6.418,92	0,013	0,23
15/10/2013			45.849,44	17	7.794,40	0,013	0,28
01/11/2013			45.849,44	14	6.418,92	0,014	0,25
15/11/2013			45.849,44	16	7.335,91	0,014	0,29
01/12/2013			45.849,44	14	6.418,92	0,092	1,64
15/12/2013			45.849,44	16	7.335,91	0,092	1,87
31/12/2013			45.849,44	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			4,58
	45.848,04						5,98

Roma, 07 Aprile 2014

FERSERVIZI							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 1/7/2013	166.325,40						0,00
01/07/2013			166.325,40	14	23.285,56	0,010	0,65
15/07/2013			166.325,40	17	28.275,32	0,010	0,79
01/08/2013			166.325,40	14	23.285,56	0,013	0,84
15/08/2013			166.325,40	17	28.275,32	0,013	1,02
01/09/2013			166.325,40	14	23.285,56	0,013	0,84
15/09/2013			166.325,40	15	24.948,81	0,013	0,90
30/09/2013			166.325,40	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			5,04
30/09/2013			166.330,44	1	1.663,30	0,013	0,06
01/10/2013			166.330,44	14	23.286,26	0,013	0,84
15/10/2013			166.330,44	17	28.276,17	0,013	1,02
01/11/2013			166.330,44	14	23.286,26	0,014	0,91
15/11/2013			166.330,44	16	26.612,87	0,014	1,03
01/12/2013			166.330,44	14	23.286,26	0,092	5,95
15/12/2013			166.330,44	16	26.612,87	0,092	6,80
31/12/2013			166.330,44	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			16,61
	166.325,40						21,65

Roma, 07 Aprile 2014

ITALFERR							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 1/7/2013	114.923,08						0,00
01/07/2013			114.923,08	14	16.089,23	0,010	0,45
15/07/2013			114.923,08	17	19.536,92	0,010	0,54
01/08/2013			114.923,08	14	16.089,23	0,013	0,58
15/08/2013			114.923,08	17	19.536,92	0,013	0,71
01/09/2013			114.923,08	14	16.089,23	0,013	0,58
15/09/2013			114.923,08	15	17.238,46	0,013	0,62
30/09/2013			114.923,08	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			3,48
30/09/2013			114.926,56	1	1.149,27	0,013	0,04
01/10/2013			114.926,56	14	16.089,72	0,013	0,58
15/10/2013			114.926,56	17	19.537,52	0,013	0,71
01/11/2013			114.926,56	14	16.089,72	0,014	0,63
15/11/2013			114.926,56	16	18.388,25	0,014	0,72
01/12/2013			114.926,56	14	16.089,72	0,092	4,11
15/12/2013			114.926,56	16	18.388,25	0,092	4,70
31/12/2013			114.926,56	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			11,48
	114.923,08						14,96

Roma, 07 Aprile 2014

FS SISTEMI URBANI							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	Interessi
							in euro
Riporto 1/7/2013	2.827,63						0,00
01/07/2013			2.827,63	14	395,87	0,010	0,01
15/07/2013			2.827,63	17	480,70	0,010	0,01
01/08/2013			2.827,63	14	395,87	0,013	0,01
15/08/2013			2.827,63	17	480,70	0,013	0,02
01/09/2013			2.827,63	14	395,87	0,013	0,01
15/09/2013			2.827,63	15	424,14	0,013	0,02
30/09/2013			2.827,63	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			0,09
30/09/2013			2.827,72	1	28,28	0,013	0,00
01/10/2013			2.827,72	14	395,88	0,013	0,01
15/10/2013			2.827,72	17	480,71	0,013	0,02
01/11/2013			2.827,72	14	395,88	0,014	0,02
15/11/2013			2.827,72	16	452,43	0,014	0,02
01/12/2013			2.827,72	14	395,88	0,092	0,10
15/12/2013			2.827,72	16	452,43	0,092	0,12
31/12/2013			2.827,72	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			0,28
	2.827,63						0,37

Roma, 07 Aprile 2014

ITALCERTIFER							
E/C SCALAREC/FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto 1/7/2013	2.928,62						0,00
01/07/2013			2.928,62	14	410,01	0,010	0,01
15/07/2013			2.928,62	17	497,87	0,010	0,01
01/08/2013			2.928,62	14	410,01	0,013	0,01
15/08/2013			2.928,62	17	497,87	0,013	0,02
01/09/2013			2.928,62	14	410,01	0,013	0,01
15/09/2013			2.928,62	15	439,29	0,013	0,02
30/09/2013			2.928,62	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			0,09
30/09/2013			2.928,71	1	29,29	0,013	0,00
01/10/2013			2.928,71	14	410,02	0,013	0,01
15/10/2013			2.928,71	17	497,88	0,013	0,02
01/11/2013			2.928,71	14	410,02	0,014	0,02
15/11/2013			2.928,71	16	468,59	0,014	0,02
01/12/2013			2.928,71	14	410,02	0,092	0,10
15/12/2013			2.928,71	16	468,59	0,092	0,12
31/12/2013			2.928,71	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			0,29
	2.928,62						0,38

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 3
in euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE****RIEPILOGO CONTRIBUTI ED ASSEGNI STRAORDINARI SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE ANNO 2013**

SOCIETA'	* Assegni straordinari 2013	** Contributi 2013	Totale 2013
FERSERVIZI	4.641.034,67	1.538.281,20	6.179.315,87
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	1.551.426,98	477.672,43	2.029.099,41
RFI	14.054.535,78	4.398.100,15	18.452.635,93
TRENITALIA	34.273.234,63	9.885.261,12	44.158.495,75
TRENORD	1.685.104,69	395.940,00	2.081.044,69
	56.205.336,75	16.695.254,90	72.900.591,65

* In base al mese di contabilizzazione della disponibilità finanziaria versata all'INPS ed al netto dei riaccrediti ricevuti

** In base al mese di contabilizzazione degli stipendi

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 4
in euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE****RIEPILOGO CONSISTENZE PERSONALE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
PROVVISTA DICEMBRE 2013**

SOCIETA'	Consistenze provvista dicembre 2013 *
FERSERVIZI *	164
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE *	37
RFI *	406
TRENITALIA *	921
TRENORD	50
TOTALE	1.578

* Fonte dati sistema Informativo del personale (RUN)

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 5
In euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE****RIEPILOGO CREDITI PER CONTRIBUTI ED ASSEGNI STRAORDINARI SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE AL 31/12/2013**

SOCIETA'	Crediti per contributi ed assegni straordinari < 12 mesi	Crediti per contributi ed assegni straordinari > 12 mesi	Totale crediti per contributi ed assegni straordinari 31/12/2013
FERSERVIZI	7.443.555,13	9.635.314,42	17.078.869,55
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	2.800.000,00	4.500.000,00	7.300.000,00
RFI	41.700.369,00	47.038.009,00	88.738.378,00
TRENITALIA	69.232.743,28	77.101.472,14	146.334.215,42
TRENORD	1.171.330,80	635.013,52	1.806.344,32
	122.347.998,21	138.909.809,08	261.257.807,29

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 6
In euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE****RIEPILOGO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO PER PRESTAZIONI SOLIDARISTICHE STRAORDINARIE**

Situazione al 31 dicembre 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota Interessi *	TOTALE
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	124.329.296,76	16.183,91	124.345.480,67
	124.329.296,76	16.183,91	124.345.480,67

* cfr. e/c scalare

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	In euro Interessi
Riporto al 01/07/2013	124.329.296,76						0,00
01/07/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,010	483,50
15/07/2013			124.329.296,76	17	21.135.980,45	0,010	587,11
01/08/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,013	628,55
15/08/2013			124.329.296,76	17	21.135.980,45	0,013	763,24
01/09/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,013	628,55
15/09/2013			124.329.296,76	15	18.649.394,51	0,013	673,45
30/09/2013			124.329.296,76	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			3.764,41
30/09/2013			124.333.061,17	1	1.243.330,61	0,013	44,90
01/10/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,013	628,57
15/10/2013			124.333.061,17	17	21.136.620,40	0,013	763,27
01/11/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,014	676,92
15/11/2013			124.333.061,17	16	19.893.289,79	0,014	773,63
01/12/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,092	4.448,36
15/12/2013			124.333.061,17	16	19.893.289,79	0,092	5.083,84
31/12/2013			124.333.061,17	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			12.419,49
	124.329.296,76						16.183,91

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE
DELLO STATO ITALIANE**

RELAZIONE DI MISSIONE

del Presidente al Comitato Amministratore del Fondo
convocato il 30.05.2014 per l'approvazione del
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2013

Relazione di missione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013

Signori membri,

si sottopone alla Vostra attenzione la presente Relazione che, insieme con lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e la Nota integrativa al 31.12.2013, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo FS.

Premessa

Il Fondo a gestione bilaterale per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito anche "Fondo" o "Fondo Fs") è stato costituito, integrato e modificato in applicazione delle leggi 662/1996, 449/1997 e 488/1999, mediante gli Accordi delle Parti sociali del 21 maggio 1998 e del 15 maggio 2009, quale strumento essenziale per l'attuazione di interventi nei confronti dei lavoratori delle società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, che in relazione a processi di ristrutturazione, riorganizzazione o crisi aziendale favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo, con domicilio fiscale presso la Direzione Centrale INPS in via Ciro Il Grande n. 21 a Roma, è gestito da un Comitato Amministratore, composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società del Gruppo FS e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti gli accordi istitutivi e nominati con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che provvede alla definizione degli atti propedeutici all'attivazione delle prestazioni.

Al Fondo è stata riconosciuta personalità giuridica come Fondazione in data 2 agosto 2011.

Missione del Fondo

Finalità

Il Fondo, dotato di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha il compito di finanziare, nei casi di ristrutturazioni e/o situazioni di crisi, interventi ordinari o straordinari nei riguardi dei lavoratori dipendenti dalle Società del Gruppo FS interessate.

Provvede pertanto all'erogazione delle seguenti tre diverse tipologie di prestazioni:

1. *in via ordinaria*, il finanziamento di programmi formativi in ambito di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale;
2. *in via ordinaria*, il finanziamento di prestazioni a favore di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro/part-time;
3. *in via straordinaria*, l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari sulla base di accordi collettivi stipulati a livello territoriale.

Finanziamento

Il Fondo accoglie, nella sua componente ordinaria, le ritenute operate al personale delle Società interessate del Gruppo FS, i contributi a carico delle medesime Società nonché gli interessi maturati sulle somme raccolte ed è stato alimentato inizialmente da un contributo ordinario pari allo 0,75%, di cui lo 0,60% a carico delle Società, della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del solo personale dirigente). Dal 1° gennaio 2002 il suddetto contributo è stato ridotto allo 0,25%, di cui lo 0,20% a carico delle Società e, con decorrenza dal mese di luglio 2005, le Parti Sociali hanno stabilito di sospendere detta contribuzione per riattivarla qualora le disponibilità del Fondo dovessero risultare inferiori al 70% rispetto a quelle complessivamente evidenziate nel bilancio consuntivo di gestione al 31.12.2004, da verificarsi a cura del Comitato Amministratore in sede di approvazione dei bilanci del Fondo o all'atto di erogazione delle prestazioni ordinarie.

Con l'accordo del 2009 è stata rideterminata la misura della contribuzione, ma ne è stata confermata la sospensione, risultando le risorse accantonate al 31.12.2008 sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento del Fondo. La situazione è immutata per gli anni 2010 (in cui non sono state erogate prestazioni né ordinarie, né straordinarie), 2011, 2012 e 2013 (nei quali sono state erogate a carico del Fondo solo prestazioni straordinarie).

La misura dei contributi, stabiliti con gli accordi del 15.05.2009, è la seguente:

- a. per le prestazioni ordinarie, un contributo ordinario annuo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, escluso il personale dirigente, di cui lo 0,375% a carico delle Società e, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro in part-time, un contributo addizionale totalmente a carico delle Società, in misura non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile come sopra evidenziato completamente a carico delle Società con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico del datore di lavoro;
- b. per le prestazioni straordinarie, un contributo straordinario determinato dal Comitato Amministratore sulla base della provvista richiesta mese per mese dall'Inps in forza della Convenzione stipulata dall'Istituto con il Gruppo FS per la gestione del Fondo, e relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni straordinari, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Tale contributo è a totale carico delle Società del Gruppo FS Interessate.

Il Comitato valuterà di proporre le eventuali modifiche alle parti stipulanti a seguito dell'approvazione del Bilancio di chiusura dell'esercizio 2013.

Durata del Fondo

Il Fondo ha durata 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento degli Accordi istitutivi, DM 510/T del 23/06/2009.

Attività svolte

Nel corso dell'anno 2013 è proseguita l'attività del Comitato Amministratore del Fondo atta ad autorizzare le prestazioni straordinarie richieste dalle Società del Gruppo FS, a seguito delle intese definite con le Parti Sociali in base all'Accordo di procedura del 15.5.2009. Lo stesso Comitato ha complessivamente autorizzato con proprie delibere, a partire dalla seduta del 28.02.2013 e sino alla seduta ultima del 26 novembre 2013, l'attivazione di 3.471 interventi straordinari.

A seguito delle delibere adottate nel corso del 2013, le Società del Gruppo FS hanno risolto il rapporto di lavoro con 1.763 lavoratori, che hanno avuto accesso effettivo al Fondo in quanto destinatari delle prestazioni straordinarie.

Nella seduta del 23 gennaio 2013 il Comitato Amministratore, con delibera n. 1, ha proceduto alla riconferma di Presidente del Comitato medesimo nella persona del Consigliere Dott. Stefano Savino.

Nel corso della medesima seduta, con delibera n. 3, è stato integrato il punto 8 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore, prevedendo che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte dal Consigliere più giovane presente alla riunione.

Con delibera n. 4, sempre del 23 gennaio 2013, è stata infine previsto il prolungamento della durata dell'erogazione dell'assegno straordinario anche oltre i 48 mesi, ai fini del raggiungimento del 62° anno di età, in funzione delle previsioni di cui al D.M. 01.06.2012 e dell'art. 24 della Legge n. 214/2011, per i lavoratori delle Società RFI S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. specificatamente individuati nelle delibere n. 115 e n. 116 del 01.12.2011 del Comitato Amministratore del Fondo.

Con delibera n. 6 del 28 febbraio 2013, il Comitato Amministratore ha deliberato in ordine al sistema di penalizzazioni percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni previsto dall'art. 24, comma 10, della Legge n. 214/2011, prevedendo, per i dipendenti del Gruppo FS, l'applicazione della riduzione percentuale dell'1 - 2 % di cui alla citata norma in funzione dell'età posseduta dai lavoratori interessati al momento dell'uscita dal Fondo di sostegno al reddito.

In data 5 aprile 2013, in relazione all'Accordo 27.03.2013 stipulato dalle Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Ferservizi S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, il Comitato Amministratore, con delibera n. 7, ha previsto, ai fini del raggiungimento del primo requisito utile per ottenere il trattamento pensionistico in applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 bis, art. 12 della Legge n. 122/2010, comma 12 ter, art. 18 della Legge n. 111/2011 e comma 20, art. 1 della Legge n. 148/2011, il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario, compresa l'eventuale contribuzione correlata, anche oltre il limite di durata massima di 48 mesi a favore dei lavoratori interessati, già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011.

La citata delibera n. 7/2013 ha stabilito altresì che gli oneri relativi al prolungamento della permanenza nel Fondo sono a carico delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Interessate.


Nella medesima seduta, con delibere n. 8/2013 e n. 9/2013, sono stati altresì deliberati i prolungamenti del periodo di validità delle delibere n. 10/2012 (Trenitalia Cargo Friuli Venezia Giulia) e n. 12/2013 (Trenitalia Cargo Liguria).


In data 12 giugno 2013, il Comitato Amministratore ha proceduto, con delibera n. 10, all'approvazione del Bilancio consuntivo di gestione del Fondo al 31.12.2012 e relativa Relazione di Missione ed ha deliberato in ordine al prolungamento del periodo di validità delle delibere n. 9/2012 (Trenitalia Cargo Calabria) e n. 23/2012 (Trenitalia DPNI Calabria), rispettivamente con delibera n. 11/2013 e n. 12/2013.

Con delibera n. 20 del 26.09.2013 il Comitato Amministratore ha ratificato l'Accordo 24.06.2013, con il quale le Parti istitutive hanno convenuto di destinare, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo medesimo, il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio al 31/12/2012 per le prestazioni ordinarie, ad una speciale finalità solidaristica denominata "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" ed hanno confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, la cui quota residua a seguito del trasferimento di cui sopra è stato ripartito pro - quota tra le società Ferrovie dello Stato Italiane, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani, Italcertifer in rapporto alla consistenza di personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società al 31/12/2012.

Con la citata delibera n. 20, è stato altresì ratificato l'Accordo 30.07.2013 relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 15 maggio 2009, attraverso il quale le Parti istitutive del Fondo hanno modificato ed integrato l'Accordo istitutivo del Fondo adeguando la disciplina del citato Fondo al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali ed alla nuova articolazione societaria - organizzativa del Gruppo FS, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

NUOVI INTERVENTI DELIBERATI NELL'ANNO 2013




INGRESSI EFFETTIVI DELL'ANNO 2013**Principali informazioni economico, finanziarie e patrimoniali**Stato patrimoniale

Attivo circolante	31.12.2013	31.12.2012
	392.147.787	250.448.547

La voce pari ad € 392.147.787 è composta da € 6.544.499 per crediti verso le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione parte ordinaria, da € 261.257.807 per crediti relativi a contributi ed assegni straordinari e da € 124.345.481 relativi a crediti verso la società FS per prestazioni solidaristiche.

Si riporta, di seguito, la composizione dei crediti al 31.12.2013 ed al 31.12.2012 verso le Società del Gruppo FS per contributi ed assegni straordinari:



■ crediti al 31.12.2013
 ■ crediti al 31.12.2012

Patrimonio netto	31.12.2013	31.12.2012
	392.147.787	250.448.547

La voce pari ad € 392.147.787 è composta da € 6.544.499 quale Fondo di dotazione parte ordinaria (€ 6.536.929 fondo di dotazione iniziale e € 7.570 risultato dell'esercizio in corso) e da € 261.257.807 che accoglie gli assegni straordinari e la relativa contribuzione correlata al 31.12.2013 per i dipendenti delle Società del Gruppo FS che hanno aderito al Fondo e per il periodo di permanenza nello stesso e da € 124.345.481 relativi a crediti verso la società FS per prestazioni solidaristiche straordinarie (€ 124.329.297 fondo di dotazione iniziale e € 16.184 risultato dell'esercizio in corso).

Rendiconto gestionale

Posta pari ad € 23.754 che accoglie gli interessi maturati al 31.12.2013 e calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

Considerazioni finali e prospettive future

Dall'analisi dei risultati ottenuti viene confermata la validità del Fondo quale strumento atto ad accompagnare alla pensione i lavoratori risultati eccedentari a cui le Società del Gruppo FS faranno presumibilmente ricorso anche nel 2014.

In particolare, come previsto dalle Parti istitutive del Fondo con il citato Accordo del 24.06.2013, l'utilizzo delle risorse destinate al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" sarà disposto per fronteggiare il maggior onere derivante dalle modifiche legislative introdotte dalla richiamata legge n. 92/2012 determinato dall'elevazione dei requisiti (anagrafici e contributivi) necessari per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché a seguito dell'attivazione di progetti per gestire gli ulteriori efficientamenti produttivi, determinati dalla costante e progressiva entrata in esercizio di nuove tecnologie e dalla possibile contrazione della domanda di servizi generata dalla negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso, anche in un'ottica di ricambio generazionale.

Proposta di destinazione del risultato gestionale

Si rileva che il risultato gestionale del Fondo di dotazione parte ordinaria ammonta ad € 23.754 e si propone il riporto a nuovo dello stesso, in attesa delle eventuali ulteriori decisioni delle Parti Istitutive del Fondo sull'utilizzo delle complessive dotazioni di parte ordinaria del Fondo stesso.

Roma, 30.05.2014

Il Presidente

